

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 23 OTTOBRE 2003

N. 122

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

Sentenza 23 settembre 2001, n. 307

Giudizio di legittimità costituzionale l.r. 5/2002

Pag. 11202

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1468

Palagianello (Ta). Linea ferroviaria BA-TA. Radoppio tratta Castellaneta - Palagianello. Art. 81 DPR 24 luglio 1977, n. 616. Compatibilità paesag-

gistica art. 5.04 delle N.T.A. PUTT/P. Società: R.F.I. s.p.a.

Pag. 11234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1469

Ruffano (Le) - Variante al P.F. per l'ampliamento della zona PIP. Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19/07/2001.

Pag. 11240

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1470

L.R. n. 56/80 - art. 55 - Delibera di G.R. n. 313 del 21.3.2000 - Concessione di proroga al "Commissario ad acta" del termine per l'adozione del P.R.G. del Comune di Lizzanello.

Pag. 11243

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2003, n. 665

Comunicazione del Dott. Enrico Santaniello, Assessore all'Urbanistica, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica in data 10 ottobre 2003. Assunzione ad interim delle funzioni assessorili.

Pag. 11244

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 13 ottobre 2003, n. 395

D.P.R. 28.07.2000, n. 272. Graduatoria regionale di medicina pediatrica valevole per l'anno 2003. Approvazione in via definitiva.

Pag. 11245

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 10 ottobre 2003, n. 268

Atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002 "Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 art. 13 - Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con DGR n. 657 del 28/05/2002 - Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, co. 2, lett. 1 bis) ed 1ter) di sostegno delle persone con handicap grave. Approvazione graduatoria anno 2001. Provincia di Lecce". Modifica.

Pag. 11255

DIRETTIVA COMMISSARIO DELEGATO EVENTI SISMICI PROV. FOGGIA 7 ottobre 2003, n. 2

Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni successivi nel territorio della provincia di Foggia.

Pag. 11271

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI

DELIBERA 9 ottobre 2003, n. 69

Rinvio incrementi tariffe servizi acquedottistici di fognatura e depurazione.

Pag. 11275

COMUNE DI ANDRIA (Bari)

DELIBERA C.C. 21 luglio 2003, n. 54

Approvazione Piano di L. maglia D1/18.

Pag. 11275

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)

DECRETO 2 ottobre 2003, n. 3972

Esproprio.

Pag. 11276

COMUNE DI MARTINA FRANCA (Taranto)

DELIBERA C.C. 8 maggio 2003, n. 50

Approvazione variante P.P. C6 lotto 4.

Pag. 11277

COMUNE DI MARUGGIO (Taranto)

DECRETO 9 ottobre 2003, n. 21

Indennità d'esproprio.

Pag. 11278

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

DECRETO 9 luglio 2003, n. 939

Indennità d'esproprio. Revoca.

Pag. 11279

COMUNE DI TARANTO

DECRETO 17 aprile 2003, n. 9380

Indennità d'esproprio.

Pag. 11279

COMUNE DI VERNOLE (Lecce)

DECRETO 19 settembre 2003, n. 11154

Esproprio.

Pag. 11282

COMUNE DI VILLA CASTELLI (Brindisi)

DECRETO 10 ottobre 2003, n. 8982

Esproprio.

Pag. 11283

Concorsi, Appalti e Avvisi**CONCORSI**

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA' - BARI

Zone carenti di medicina pediatrica rilevate nel semestre aprile-settembre 2002.

Pag. 11285

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA' - BARI

Albo regionale degli animatori di formazione permanente Medicina Pediatrica.

Pag. 11287

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. - BARI

Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di stampa e pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Pag. 11287

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. - BARI

Bando di gara di prequalificazione per l'affidamento dell'incarico di acquisire informazioni per l'emana-zione di un provvedimento concernente "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".

Pag. 11289

AUTORITA'PORTUALE DI BRINDISI

Pubblico incanto per lavori di manutenzione impianti elettrici porto di Brindisi.

Pag. 11290

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione appalto servizio mensa scolastica.

Pag. 11291

COMUNE DI GINOSA (Taranto)
Avviso di gara appalto servizio trasporto scolastico.

Pag. 11292

COMUNE DI LUCERA (Foggia)
Avviso di gara affidamento servizio assistenza tecnica programma "Contratti di quartiere II".

Pag. 11295

COMUNE DI PALO DEL COLLE (Bari)
Avviso di procedura Project Financing per realizzazione Centro mercato e servizi.

Pag. 11295

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (Foggia)
Avviso di gara alienazione immobili di proprietà comunale.

Pag. 11296

COMUNE DI TRANI (Bari)
Avviso di gara lavori di manutenzione strade interne.

Pag. 11297

RETE FERROVIARIA ITALIANA BARI
Avviso di aggiudicazione lavori linea Foggia-Potenza.

Pag. 11298

RETE FERROVIARIA ITALIANA BARI
Avviso di aggiudicazione lavori linea Rocchetta-Avelino.

Pag. 11299

RETTIFICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 18 settembre 2003, n. 249

Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2002, n. 978. Approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione graduatoria anno 2002 - Provincia di Bari.

Pag. 11300

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 18 settembre 2003, n. 250

Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2002, n. 978. Approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione graduatoria anno 2002 - Provincia di Foggia.

Pag. 11300

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Statuto Provinciale

Pag. 11300

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

Sentenza 23 settembre 2001, n. 307

Giudizio di legittimità costituzionale l.r. 5/2002

SENZENZA N. 307

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA	Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY	Giudice
- Valerio ONIDA	“
- Carlo MEZZANOTTE	“
- Fernanda CONTRI	“
- Guido NEPPI MODONA	“
- Piero Alberto CAPOTOSTI	“
- Annibale MARINI	“
- Franco BILE	“
- Giovanni Maria FLICK	“
- Ugo DE SIERVO	“
- Romano VACCARELLA	“
- Paolo MADDALENA	“
- Alfio FINOCCHIARO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 3, 4 e 6, e 7, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale

e sanitaria della popolazione); degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 3, 7 e 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti); degli articoli 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisioni operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz); e degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, 12, comma 1, 13 e 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 17 e il 25 gennaio, il 10 maggio e il 23 agosto 2002, depositati in cancelleria il 26 e il 31 gennaio, il 16 maggio e il 2 settembre 2002 ed iscritti, rispettivamente, al numeri 4, 5, 35 e 52 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche, Campania, Puglia e Umbria nonché gli atti di intervento della Wind Telecomunicazioni s.p.a., dell'ENEL s.p.a., dell'ENEL Distribuzione s.p.a., della TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., del Comune di Lacco Ameno e della Vodafone Omnitel s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati dello Stato Ivo M. Braguglia e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Sergio Panunzio per la Regione Puglia, Beniamino Caravita di Toritto per la Wind Telecomunicazioni s.p.a., Giuseppe de Vergottini per l'ENEL s.p.a., per l'ENEL Distribuzione s.p.a. e per la TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., Marcello Clarich per il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Lacco Ameno, Marco Sica e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso dell'11 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2002 (registro ricorsi n. 4 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), ed "in particolare" delle seguenti disposizioni: dell'art. 3, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera s, e terzo (tutela della salute e ordinamento della comunicazione), della Costituzione, ed in relazione agli artt. 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 66, e all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali), convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189; dell'art. 3, comma 6, in riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela della salute) della Costituzione, ed in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); e dell'art. 7, comma 3, in riferimento all'art. 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione), della Costituzione, ed in relazione allo stesso art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.

Il ricorrente, dopo avere notato che dal titolo della legge regionale n. 25 del 2001 e dal suo art. 1 risulta espressamente che la disciplina dettata dalla Regione Marche riguarda gli impianti fissi di radiocomunicazione "al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione", osserva, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nel testo

novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma) la tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione, con conseguente potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali. Ciò premesso, alcune disposizioni della legge regionale impugnata apparirebbero invasive della competenza legislativa statale.

In particolare, l'art. 3, comma 3, della legge regionale, che prevede che l'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione di cui al precedente art. 2 venga sottoposta "ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale e il comma 4 dello stesso art. 3, che prevede che la Giunta regionale adotti le disposizioni di attuazione, eccederebbero dalle competenze regionali, in quanto la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, sarebbero riservate allo Stato dagli artt. 1, comma 6, lett. a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: tutte norme statali dettate o a tutela dell'ambiente, ovvero costituenti principi fondamentali (stante il carattere fortemente unitario della materia) in materia di tutela della salute e di ordinamento della comunicazione.

Ancora, per ciò che riguarda gli impianti fissi di telefonia mobile, l'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 1° luglio 1997, n. 189, ha previsto che la "installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", ma non ha individuato, direttamente od indirettamente, né le competenze, né i criteri di carattere generale e le procedure. Sicché, almeno al momento, la competenza resterebbe riservata allo Stato, in funzione della tutela dell'ambiente, e, di conseguenza, il richiamo al citato art. 2-bis, contenuto nell'art. 3, comma 3, della legge regionale impugnata, non sarebbe rilevante per attribuire la competenza alla Regione. D'altro canto, per l'installazione delle infrastrutture in questione non sarebbero applicabili le disposizioni statali generali sulla valutazione di impatto ambientale.

Ancora, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale impugnata, che prevede, sia pure in via transitoria, un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti di cui si tratta, invaderebbe l'attribuzione riservata allo Stato dalla disposizione di cui all'art. 4, lettera a, della legge n. 36 del 2001, che costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute "in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità indicate nell'art. 1" della stessa legge.

Infine, l'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata, che demanda alla Giunta regionale di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione degli impianti di cui al precedente art. 2, introdurrebbe un parametro, quello della distanza, diverso da quelli di attenzione, la cui determinazione è riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro n. 36 del 2001. Il solo parametro della distanza sarebbe inadeguato, dovendosi invece tenere conto delle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmettenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante), nonché del livello massimo di campo ammissibile nelle aree abitate.

2. - Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la Regione Marche, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.

Come risulterebbe dall'insieme della disciplina legislativa dettata dalla legge regionale impugnata, essa Regione avrebbe infatti esercitato la propria competenza legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute, nonché del governo del territorio. La legge regionale, infatti, si limiterebbe a disciplinare, in modo peraltro completo ed esauritivo, l'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, per consentirne una localizzazione in grado di rispettare sia un corretto assetto del territorio sia il rispetto dei principi fondamentali e delle esigenze ineludibili di tutela della salute dei cittadini. Sotto questo profilo, la difesa regionale richiama, ritenendola valida anche nel contesto del nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la Regione, come ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla dimensione territo-

riale, non potrebbe non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio. E sarebbe questa indubbiamente la prospettiva nella quale si collocherebbe la legge denunciata, che rimarrebbe nell'ambito delle competenze regionali, pur comportando l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, quali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso riservate. La circostanza che la legge regionale abbia tra le proprie finalità anche quella della tutela ambientale non implicherebbe in alcun modo l'invasione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Tale materia potrebbe essere individuata nella disciplina direttamente finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici (stato dei fattori ambientali aria, acqua, suolo, ecc. - e tutela di questi dagli inquinamenti, protezione della natura, salvaguardia e gestione razionale delle risorse naturali, ecc.) e potrebbe in qualche modo coincidere con quelle che sono le norme statali dirette alla "salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente" nonché alla "utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" e alla promozione sul piano internazionale delle misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente (secondo la definizione che di tali obiettivi fornisce l'art. 174 par. 1 del Trattato della Comunità Europea). Ma l'ambiente non sarebbe soltanto una materia: esso costituirebbe, per giurisprudenza costante di questa stessa Corte costituzionale (ed oggi tanto più dopo l'espressa menzione della tutela dell'ambiente nella lettera s dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione), un valore costituzionale, e dunque, come tale, sarebbe un obiettivo perseguibile e da perseguire da parte di tutti i livelli territoriali di governo. In altri termini, sarebbe pacifico che, nell'esercizio delle competenze in materia di legislazione concorrente o esclusivamente affidata alla legislazione delle Regioni, queste possano e debbano perseguire finalità di tutela ambientale. E ciò in applicazione del fondamentale principio di "integrazione" di cui all'art. 6 del Trattato comunitario, che sarebbe stato applicato dalla Regione Marche con la legge impugnata, la quale sarebbe espressamente diretta ad attuare i principi fissati in materia di tutela dell'am-

biente sia dalla legge quadro statale n. 36 del 2001 sia dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

Con specifico riferimento alle norme di cui il ricorso contesta la legittimità costituzionale, la difesa regionale osserva quanto segue.

Quanto alla prima censura, la previsione della attivazione di procedure di valutazione di impatto ambientale definite nelle loro modalità di attuazione con atto della Giunta regionale sarebbe pienamente coerente con i principi fondamentali vigenti in materia. Infatti, l'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito dalla legge n. 189 del 1997, prevede l'obbligo di sottoporre ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale la installazione di infrastrutture quali quelle oggetto della disciplina dettata dalla legge regionale impugnata. Sarebbe pacifico che lo Stato potrà dettare principi fondamentali in materia, al fine di garantire criteri uniformi per la installazione di queste infrastrutture; ma, in assenza di una esplicita e puntuale definizione di tali principi, non vi sarebbero dubbi che le Regioni possano (e debbano, per dare attuazione ai principi costituzionali in materia di tutela della salute e ai valori connessi con la tutela dell'ambiente) dettare norme in grado di consentire quella corretta valutazione degli effetti diretti ed indiretti sui singoli fattori ambientali e sul loro reciproco equilibrio. La valutazione di impatto ambientale sarebbe infatti una procedura, le cui finalità sono definite dalle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE, la cui attuazione costituisce una forma concreta di gestione, nel rispetto del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente, dei poteri decisori relativi ad attività suscettibili di rilevante impatto ambientale. L'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale costituirebbe quindi un preciso obbligo derivante da direttive comunitarie, e si inquadrirebbe comunque come uno strumento essenziale di gestione e governo del territorio, per tutti i poteri pubblici che possano autorizzare attività in grado di produrre effetti sull'ambiente, la cui disciplina deve essere dettata sia a livello legislativo statale sia - in assenza dell'intervento della legge statale - a livello legislativo regionale. Del resto, l'attuale disciplina legislativa, che definisce l'assetto delle competenze amministrative in questo settore, riserverebbe allo Stato la competenza a definire le procedure di valu-

tazione di impatto ambientale solo con riferimento alle opere indicate nell'art. 71 del d.lgs. 112 del 1998: non si potrebbe quindi negare, in attesa dell'ulteriore eventuale nuova definizione legislativa delle relative competenze, la competenza regionale a disciplinare legislativamente questo tipo di procedura.

Quanto alla censura relativa all'art. 3, comma 6, della legge regionale, essa non sarebbe fondata, per la considerazione che - come pure ammette lo stesso ricorrente - l'obiettivo di qualità definito da tale norma (valori di campo elettrico non superiori a tre Volt/metro, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore) viene definito ed imposto solo "fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'art. 4 della legge 36/2001". Non vi sarebbe quindi invasione della competenza statale, che potrà essere regolarmente esercitata, mediante l'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti espressamente previsti dal citato art. 4 della legge n. 36 del 2001. Ma sarebbe altrettanto evidente che, nell'attesa delle norme che debbono essere dettate a livello centrale (ed il termine relativo è già abbondantemente scaduto), le Regioni abbiano piena competenza a disciplinare e definire gli obiettivi di qualità in attuazione degli stessi principi fissati dal legislatore statale nella legge quadro n. 36 del 2001. Ciò anche in relazione alla circostanza che tali obiettivi di qualità sono dettati in funzione della tutela della salute, e quindi la disciplina regionale costituisce esercizio di competenza concorrente, sicuramente esplicabile in attesa di una precisazione di ulteriori principi fondamentali da parte dello Stato.

Quanto alla terza censura, la difesa regionale afferma che anche l'introduzione del valore di distanza minima, indicato dall'art. 7, comma 3, della legge regionale, costituirebbe corretto esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio e di tutela della salute. Né si potrebbe ritenere che la determinazione di tale parametro sia necessariamente riservata allo Stato, trattandosi di un parametro che, con ogni evidenza, attiene anche e soprattutto al governo del territorio. Si tratterebbe, inoltre, di un parametro che viene, in relazione a tali specifiche finalità, stabilito dalla Regione, e che sarebbe da ritenere ulteriore rispetto a quelli che lo Stato potrà definire in applicazione delle previsioni

dell'art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.

3. - Con ricorso del 21 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002 (reg. ric. n. 5 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti): dell'art. 1, comma 2, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione; dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, in riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela della salute e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), della Costituzione ed in relazione agli artt. 4, comma 1, lettera h, e 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36; dell'art. 3, in riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela della salute e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), della Costituzione ed in relazione agli artt. 4, comma 1, lettera d, e 9, della stessa legge n. 36 del 2001; dell'art. 7, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della stessa legge n. 36 del 2001; e dell'art. 8, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s, e terzo (tutela della salute e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), della Costituzione ed in riferimento all'art. 16 della stessa legge n. 36 del 2001.

La legge regionale impugnata investirebbe, secondo la difesa statale, le materie della tutela della salute e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che sono di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed anche la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, è di legislazione esclusiva dello Stato. La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, avrebbe posto la disciplina integrale ed esclusiva rivolta alla tutela dell'ambiente ed i principi fondamentali per le altre materie, ai quali la legislazione regionale si deve attenere. La legge regionale impugnata in parte avrebbe invaso la sfera statale di legislazione esclusiva ed in parte non avrebbe

osservato i principi della legislazione statale.

Quanto all'art. 1, comma 2, della legge regionale, l'Avvocatura afferma che l'art. 5, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001, "al fine di tutelare l'ambiente", ha disciplinato le competenze ed il procedimento per la localizzazione dei tracciati e per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione, mentre in questa materia la Regione non avrebbe potestà legislativa.

Quanto all'art. 2, commi 1, 2, 3, della legge regionale, secondo la difesa statale nell'art. 4, comma 1, lettera h, e nell'art. 5, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001 si troverebbe la normativa di principio sui parametri per le fasce di rispetto per gli elettrodotti, mentre le norme impugnate avrebbero fissato direttamente il valore limite di induzione magnetica (comma 3), attribuendo ai Comuni la disciplina dell'ampiezza dei corridoi ed alla Regione il potere di direttiva, senza nessun raccordo con i parametri desumibili dalla normativa statale, come se la materia rientrasse nella legislazione esclusiva della Regione.

Nell'art. 3, invece, la legge regionale disciplinerebbe la materia del risanamento degli elettrodotti riservando alla Regione l'approvazione degli appositi piani, anche in questo caso non tenendo conto di quanto dispone l'art. 4, comma 2 [recte: 1], lettera d, della legge statale n. 36 del 2001, che avrebbe riservato allo Stato i "criteri di elaborazione dei piani di risanamento" anche con riferimento "alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni", e la norma regionale, non adeguandosi alla disciplina statale di principio, si sarebbe sottratta ad ogni possibilità di coordinamento. La legge regionale non avrebbe nemmeno tenuto conto del termine fissato dall'art. 9 della legge statale per assicurare la necessaria uniformità di tutela sull'intero territorio nazionale anche dal punto di vista temporale.

Quanto all'art. 7 della legge regionale, l'Avvocatura sostiene che l'art. 15, comma 4, della legge statale, nell'esercizio della competenza esclusiva a tutela dell'ambiente, avrebbe previsto un apposito sistema sanzionatorio, assicurando così anche la uniformità degli interventi repressivi in tutte le Regioni, in modo da evitare che tra di esse possa instaurarsi una sorta di concorrenza sanzionatoria:

ma l'art. 7 della legge regionale avrebbe disciplinato un sistema del tutto autonomo senza tenere conto della normativa statale.

Infine, quanto all'art. 8, la normativa transitoria ivi prevista si sovrapporrebbe a quella fissata dall'art. 16 della legge statale senza alcun coordinamento. Del resto, secondo la difesa erariale, una disciplina transitoria era indispensabile a tutela dell'ambiente nell'esercizio della legislazione statale esclusiva, e principi generali sarebbero necessari anche per la disciplina transitoria, che investe il periodo in cui gli impianti preesistenti possono costituire pericolo non controllabile per la salute.

4. - Ha depositato memoria di costituzione e difesa la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Riservandosi di dimostrare in una successiva memoria la legittimità della disciplina regionale, la Regione espone sinteticamente le ragioni che dovrebbero portare a ritenere ammissibile la propria costituzione in giudizio, nonostante sia avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In primo luogo, il termine per la costituzione delle parti in giudizio sarebbe contenuto nelle norme integrative con una formulazione nella quale, diversamente da quanto disposto in generale dalla legge per il deposito del ricorso, viene adoperata l'espressione "può" e non "deve". In secondo luogo, nell'ipotesi di costituzione tardiva dell'amministrazione regionale non potrebbero invocarsi le ragioni che la Corte da tempo richiama per escludere l'applicabilità della sospensione dei termini processuali e per caratterizzare come perentori i termini, ragioni riferite alla necessità di definire il giudizio in modo celere e certo. In terzo luogo, l'analogia con quanto si verifica nel processo amministrativo, ove il termine per la costituzione in giudizio non è ritenuto perentorio, sarebbe rafforzata dal rinvio che l'art 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 effettua alle norme del regolamento di procedura del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Inoltre, in assenza di una formula letterale cogente, dovrebbe ritenersi preminente il generale interesse pubblico di un ente politico ad esporre tutto quanto è necessario per fornire al giudice delle leggi gli elementi utili alla piena valutazione della scelta compiuta dal legisla-

tore regionale, tenendo anche presente che nel caso di specie la Regione, ai fini della scelta di costituirsi in giudizio, ha dovuto assumere tutti gli elementi di conoscenza ulteriore per cogliere la portata della complessa riforma costituzionale da poco intervenuta. Infine, la diversa modulazione dei termini e delle modalità per la proposizione del ricorso fissata dalla nuova disciplina costituzionale imporrebbe una riflessione sulla portata e sulla qualificazione delle precedenti regole disciplinanti il processo, attesa la sua incidenza sulla posizione delle parti e sulla complessiva logica processuale.

4.1 - In una successiva memoria la Regione ha illustrato ulteriormente le ragioni che possono militare per la non perentorietà dei termini di costituzione in giudizio, ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale sul tema, dalla quale emergerebbero, da una parte, la stretta correlazione della peculiarità della normativa processuale con l'interesse pubblico di diritto obiettivo alla sollecita definizione soprattutto di rapporti pubblici e, dall'altra, l'assenza di una puntuale motivazione sulla perentorietà o meno dei termini di costituzione in giudizio.

Nel merito, la Regione sostiene che la materia oggetto della legge regionale non rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato, ma investe piuttosto una pluralità di competenze legislative che si vanno inestricabilmente a collegare. La finalità specifica sarebbe infatti l'esigenza di tutelare in modo efficace la salute dei cittadini, e ciò si conseguirebbe attraverso una disciplina legislativa afferente alla predisposizione di strumenti urbanistici (di competenza esclusiva regionale ovvero connessa, al più, alla materia "governo del territorio") e alle procedure di risanamento industriale (materia anch'essa non presente negli elenchi relativi alla potestà esclusiva statale); in ogni caso, la legge regionale non si caratterizzerebbe come volta a tutelare quel bene - l'equilibrio ecologico, costituito dalla protezione della fauna, delle risorse ambientali e del paesaggio - che sottenderebbe l'endiadi utilizzata dal legislatore costituzionale ("tutela dell'ambiente e dell'ecosistema") per definire la competenza statale. E, ancora, anche ove si ritenesse che l'intervento legislativo regionale si trovi ad interferire con la "materia" ambientale, la Regione dovrebbe considerarsi legittimata ad esercitare le proprie competenze in materia di governo del terri-

torio e di tutela della salute, nel rispetto dei principi e delle esigenze unitarie desumibili dalla legge statale, ai quali la normativa regionale sarebbe appunto conforme.

4.2. - Nel giudizio nei confronti della legge della Regione Campania (reg. ric. n. 5 del 2002) ha depositato atto di intervento il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto alla ammissibilità dell'intervento, si sostiene che il corretto esercizio delle funzioni legislative di Stato e Regioni e il rispetto da parte di queste ultime dei principi fondamentali dettati dallo Stato e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sarebbero essenziali affinché il Gestore della rete possa svolgere regolarmente le funzioni ad esso assegnate dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", e dai successivi decreti del Ministero dell'industria 21 gennaio e 17 luglio 2000.

4.3. - Nel medesimo giudizio hanno in seguito depositato un unico atto di intervento le seguenti società: ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a. e TERNA - Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., chiedendo anch'esse l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. L'interesse delle società all'intervento sarebbe qualificato dalla necessità di assicurare uniformità di modalità di realizzazione della rete di trasmissione nazionale, di cui TERNA è proprietaria per il 95%, e di quella di distribuzione di energia, di cui ENEL Distribuzione è concessionaria: entrambe società detenute da ENEL s.p.a.

4.4. - Nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Campania hanno depositato unico atto di intervento "ad opponendum" il Comune di Lacco Ameno, nella persona del Sindaco, nonché quest'ultimo quale Ufficiale di Governo. Essi, assumendo che l'esito del presente giudizio è destinato ad incidere su proprie posizioni giuridiche, che trovano adeguata tutela nella perdurante vigenza della legge impugnata - il riferimento è ad un giudizio amministrativo promosso in relazione all'inibizione, da esso Comune disposta, del-

l'attivazione di un impianto di trasformazione, annesso ad un elettrodotto, realizzato dall'Enel nel centro abitato - hanno concluso per l'infondatezza della questione sollevata.

5. - Con ricorso del 9 maggio 2002, notificato il 10 maggio 2002 (reg. ric. n. 35 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m; 4, comma 1; 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s, e 117, terzo comma (tutela della salute e ordinamento della comunicazione) della Costituzione, e in relazione agli artt. 4, comma 2; 5, comma 1; e 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Il ricorrente osserva innanzitutto in linea generale che la legge impugnata ha la finalità, come emerge dall'art. 1, di assicurare "la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi", e che essa sarebbe quindi invasiva della competenza statale, poiché lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale, mentre costituiscono materie di legislazione concorrente quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, con conseguente potestà legislativa dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali.

Quanto alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera m, della legge regionale impugnata, che definisce le "aree sensibili", e dell'art. 4, comma 1, secondo cui la Regione "detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle 'aree sensibili' e la relativa perimetrazione", esse eccederebbero le competenze regionali, contrastando con il principio introdotto dall'art. 8, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001, il quale prescrive che le competenze regionali si esercitano "nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato".

Quanto all'art. 10, comma 1, della legge regionale, che vieta 'l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido', esso conterrebbe un divieto assoluto, eccedente rispetto al parametro richiamato in via transitoria dall'art. 16 della legge quadro statale n. 36 del 2001, e quindi rispetto all'art. 4 del d.m. 10 settembre 1998, n. 381, che assume come unico parametro il valore di campo elettromagnetico.

In ordine all'art 10, comma 2, della legge regionale impugnata, che vieta la localizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nelle aree classificate di interesse storico-architettonico, nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale, nonché nei parchi ed aree protette, esso invaderebbe, in primo luogo, la competenza esclusiva statale in materia ambientale e contrasterebbe con l'art. 5, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001, che riserva a apposito regolamento, di competenza statale, l'adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

6. - La Regione Puglia ha depositato, oltre il termine previsto dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, atto di costituzione e deduzioni, chiedendo di respingere il ricorso del Presidente del Consiglio siccome inammissibile e infondato.

Riservandosi di svolgere in una successiva memoria più ampie deduzioni, difensive, la Regione nota comunque che le censure mosse alla legge regionale muovono da una concezione errata della competenza dello Stato relativa alla "tutela dell'ambiente", la quale non sarebbe tanto una materia riservata, quanto piuttosto un valore costituzionalmente protetto che non esclude la competenza delle Regioni; mentre, se fosse intesa come mostra di intenderla il Governo, essa finirebbe per svuotare di contenuto e significato gran parte delle competenze regionali concorrenti o residuali-esclusive.

6.1. - Ha depositato atto di intervento la Wind Telecomunicazioni s.p.a., in qualità di concessionaria per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni per l'espletamento del servizio

pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema GSM, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. - Con ricorso del 13 agosto 2002, notificato il 23 agosto 2002 (reg. ric. n. 52 del 2002), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 4, comma 1, lettera b; 5, commi 1, lettera c, e 2; 12, comma 1; 13 e 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettere e (tutela della concorrenza) e s (tutela dell'ambiente), e 117, terzo comma (tutela della salute) della Costituzione, ed in relazione agli artt. 4, commi 1 e 2; 5, comma 1; 8, comma 1; e 9, commi 3 e 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e all'art. 1, comma 4, del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale).

La difesa statale premette che, poiché la legge regionale indica tra le sue finalità, all'art. 1, comma 1, anche la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, essa sarebbe illegittima in quanto contrastante con l'attribuzione della tutela dell'ambiente alla legislazione esclusiva dello Stato, qualunque sia la nozione di ambiente che si voglia seguire.

Quanto all'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, l'Avvocatura dello Stato premette che la Regione deve agire nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore, e dunque di quelli desumibili dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'art. 5, comma 1, della legge statale riserva allo Stato la determinazione delle "misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione", oltre che "le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici", e lo scopo dichiarato della norma è quello di tutelare "L'ambiente e il paesaggio". La

disposizione impugnata, invece, riserva ad una futura disciplina regionale “la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti”.

Secondo la difesa statale, una volta accertato che la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, va escluso che la disciplina introdotta dalla legge statale possa essere messa nel nulla da quella regionale successiva.

Se poi si ritenesse che la disciplina regionale sia volta alla tutela della salute, occorrerebbe verificare se le norme statali richiamate abbiano o meno natura di principi fondamentali ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. E tale indagine, a sua volta, sarebbe condizionata alla verifica se sia o non ragionevole che il livello di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche in Umbria sia diverso (maggiore o minore non importerebbe) di quello previsto, ad esempio, in Piemonte o in Puglia. La risposta positiva, secondo l’Avvocatura, potrebbe basarsi soltanto su una accertata diversità biologica degli abitanti delle Regioni interessate o su una situazione ambientale che neutralizzi in tutto o in parte gli effetti dannosi delle radiazioni: ipotesi entrambe smentite dalle attuali acquisizioni scientifiche.

Di qui la conferma che tra i principi fondamentali rimessi allo Stato ci sono anche quelli che assicurano la realizzazione del principio di uguaglianza quando, naturalmente, operante. E non a caso nell’art. 4, comma 1, della legge statale sarebbe stata posta per prima, tra le funzioni dello Stato, quella di tutelare “il preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo V.

Quanto all’art. 2 della legge regionale impugnata, che richiede ai gestori e ai concessionari la dimostrazione della indispensabilità degli impianti, non prevista dalla legge statale, in vista di una successiva verifica da parte della Regione, la difesa statale premette che l’art. 8 della legge quadro, sempre in considerazione del principio di uguaglianza, ha fissato le competenze delle Regioni, individuandole nelle materie nelle quali una differenziazione territoriale delle discipline risulta ragionevole.

Nel caso, quella svolta dai gestori e dai concessionari sarebbe attività di impresa, e la indispensabilità degli impianti sarebbe valutazione attinente

alla gestione, sulla quale la Regione non potrebbe avere competenza; inoltre, l’eventuale giudizio negativo dato nella Regione Umbria potrebbe creare difficoltà operative per il gestore, alterando le condizioni del mercato e così sconfinando nella sfera della concorrenza la cui tutela è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

Anche in ordine all’art. 4, comma 1, lettera b, della legge regionale impugnata, che attribuisce ai Comuni poteri vari per il risanamento degli impianti esistenti, in relazione al principio di eguaglianza non sarebbe giustificabile una differenza di discipline, articolata addirittura per territori comunali.

Per le medesime ragioni sarebbe incostituzionale anche l’art. 5, comma 1, lettera c, della legge regionale impugnata, con il quale la Regione riserva a se stessa il potere di elaborare piani di risanamento.

L’art. 5, comma 2, della legge impugnata, che attribuisce alla Regione un potere di proposta, si sovrapporrebbe alla disciplina contenuta nell’art. 9, commi 3 e 6, della legge quadro statale, secondo cui competente è il Ministero dell’ambiente, sentiti le Regioni e i Comuni interessati. Attribuendosi un potere di proposta, la Regione porrebbe dei limiti ai poteri deliberativi statali, salvo che la norma non vada interpretata nel senso che la proposta costituisce in questo caso solo un sollecitazione per il Ministero, che potrà deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto.

Quanto all’art. 12, comma 1, della legge regionale impugnata, che richiede la valutazione d’impatto ambientale in violazione dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 14 aprile 1996, in relazione all’allegato B, n. 7, lettera z (valutazione non richiesta nemmeno dalla direttiva 87/117 CE), esso violerebbe il principio della parità di trattamento, incidente anche sotto il profilo della concorrenza.

In ordine all’art. 13 della legge regionale impugnata, che rimette alla Giunta regionale la disciplina, oltre che dei procedimenti amministrativi, anche dei criteri preordinati alla localizzazione ed al risanamento degli impianti, la difesa statale afferma che la illegittimità costituzionale sarebbe evidente con riguardo ai criteri, che sarebbero addirittura rimessi alla sede amministrativa senza la fissazione di limiti o orientamenti legislativi, e che, con riguardo al procedimento, la norma violerebbe l’art. 9 della legge quadro statale.

Quanto all'art. 16 della legge regionale impugnata, che prevede che una apposita disciplina transitoria sia posta con regolamento, esso sarebbe illegittimo, poiché la disciplina transitoria è stata posta dall'art. 16 della legge quadro statale.

8. - Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che la Corte respinga il ricorso dichiarando manifestamente non fondate le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio.

La difesa regionale riassume dapprima l'intera vicenda relativa alla legge impugnata. L'originario disegno di legge, predisposto nel vigore del testo costituzionale previgente, era stato rinviato dal Governo con nota del 23 giugno 2001, prot. n. 01/439, nella quale venivano formulati cinque rilievi. Il Consiglio regionale, aderendo alle valutazioni svolte dalla II Commissione consiliare, aveva poi riapprovato con modificazioni il testo, adeguandosi integralmente a due rilievi e parzialmente ad altri due. Il Governo aveva quindi presentato ricorso in via principale di fronte alla Corte, censurando alcune disposizioni della delibera regionale.

Poiché tuttavia nelle more del giudizio è entrata in vigore la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, il giudizio davanti alla Corte è stato definito con ordinanza di improcedibilità n. 182 del 2002.

Successivamente, il testo della delibera legislativa regionale è stato approvato nuovamente, senza modificazioni, dal Consiglio regionale, e poi impugnato dal Governo nei termini sopra esposti.

Ritenendo che la prima censura del ricorso governativo si appunti anche sull'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata, la difesa regionale sostiene che l'approccio del Governo, secondo cui lo scopo dichiarato della legge sarebbe quello di tutelare l'ambiente e il paesaggio, è fondato su una interpretazione formalistica e nominalistica della materia oggetto della legge regionale e della legge statale. Chiarisce quindi che la finalità preminente della legge regionale, peraltro espressamente indicata nello stesso art. 1, comma 1, è quella di tutelare la salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; e considera inoltre che la conservazione di un ambiente salubre costituisce espressione del diritto fondamentale alla salute riconosciuto ai cittadini

dall'art. 32 della Costituzione, la cui tutela è ora attribuita alla competenza concorrente della Regione.

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 2, della legge impugnata, la difesa regionale sostiene che dal confronto di questa norma con quella contenuta nell'art. 5, comma 1, della legge quadro statale n. 36 del 2001 emergerebbe che il potere normativo dello Stato, destinato ad assicurare profili di tutela ambientale, e quello della Regione sarebbero diretti a soddisfare finalità diverse. In particolare, sarebbe manifestamente estranea alla disciplina statale la considerazione puntuale di qualunque profilo attinente alla tutela della salute. Paradossale sarebbe quindi il timore del Governo che disposizioni regionali dettate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente possano prevalere su quelle dettate dallo Stato in materia di competenza esclusiva.

Quanto alla censura proposta in via subordinata all'art. 1, comma 2, e a quelle rivolte contro gli artt. 4, comma 1, lettera b, e 5, comma 1, lettera c, della legge impugnata, relative alla necessità di rispettare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, esse sarebbero "del tutto infondate, anzi aberranti, ponendosi al di fuori sia del sistema costituzionale delle competenze e dei meccanismi che presiedono all'esercizio del potere legislativo regionale concorrente, sia delle più consolidate applicazioni del principio di uguaglianza".

Inoltre, erronea sarebbe la qualificazione dell'art. 5, comma 1, quale norma di principio, essendo tale norma esclusivamente destinata a fissare una competenza statale, la cui riconducibilità alla legislazione esclusiva dello Stato andrebbe peraltro puntualmente dimostrata e non data semplicemente per presupposta.

Ancora, le censure del Governo si fonderebbero su una interpretazione del principio di uguaglianza rigida e formalistica, che verrebbe a impedire alle Regioni di intervenire a tutela della salute dei propri cittadini offrendo più elevati standard di protezione rispetto a quelli essenziali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale. Anzi, a causa dell'incertezza circa la pericolosità delle emissioni di cui si discute e dell'imponderabilità, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, delle conseguenze sulla salute della collettività, la legge regionale impugnata costituirebbe un intervento all'avvan-

guardia, in coerenza con i principi sanciti dall'art. 152 del Trattato CE, che impongono l'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.

Quanto alla censura sull'art. 2 della legge impugnata, la difesa regionale sostiene che con l'introduzione del principio di giustificazione la Regione non avrebbe fatto altro che riaffermare il valore primario della tutela della salute che, nel bilanciamento operato dal legislatore regionale con il diritto di impresa, avrebbe condotto alla previsione non certo di un limite all'esercizio dell'attività imprenditoriale, ma di un criterio ragionevole e strumentale ad una migliore ponderazione comparativa degli interessi coinvolti da parte dell'amministrazione competente, in stretta applicazione del principio di proporzionalità. La disposizione, infatti, mirerebbe ad una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore, a sollecitare una sua più fattiva collaborazione in vista della tutela di un bene primario quale quello della salute, e a prevenire o ridurre pericolose manovre speculative.

Né il legislatore regionale avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza: così ritenendo, infatti, si giungerebbe ad una sistematica erosione delle competenze della Regione in rilevanti settori economico-produttivi.

Anche la censura relativa all'art. 5, comma 2, della legge impugnata non sarebbe fondata, in quanto il potere sostitutivo attribuito alla Regione, in caso di mancata presentazione della proposta da parte dei gestori del piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione superiore a 150k-v, integra la previsione statale e non incide sul potere attribuito al Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri competenti, di approvare il piano medesimo.

In ordine alla censura relativa all'art. 12, comma 1, della legge impugnata, la difesa regionale fa notare che l'art. 2-bis del decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito nella legge 1 luglio 1997, n. 189, prevede che la installazione di infrastrutture relative alla telefonia mobile "dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale". In ogni caso, la procedura di v.i.a. di cui si discute apparterebbe al potere legislativo concorrente regionale, inerendo alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni ambientali

e culturali e, soprattutto, al governo del territorio. Inoltre, la scelta del legislatore regionale umbro di sottoporre a valutazione di impatto ambientale la installazione di impianti di telefonia mobile, in casi determinati da individuarsi successivamente con regolamento della Giunta, rientrerebbe nell'ambito della sua potestà legislativa e sarebbe ragionevole esercizio di discrezionalità politica, non censurabile in sede di controllo di costituzionalità.

Quanto alle censure svolte nei confronti dell'art. 13, la Regione resistente ne denuncia la genericità, e nota come nel nuovo disegno costituzionale delle funzioni degli organi regionali il potere regolamentare dell'esecutivo abbia assunto un rilievo determinante e una ampiezza tale da non potersi configurare soltanto come potere di mera esecuzione delle leggi regionali.

Inconferente sarebbe inoltre il rilievo circa il contrasto della disposizione regionale impugnata con l'art. 9, commi 3 e 6, della legge quadro n. 36 del 2001, commi che disciplinano nelle loro linee generali le sole procedure concernenti i piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv (e gli effetti del mancato risanamento degli stessi), delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, conseguenti all'inerzia o all'inadempienza dei gestori. In ogni caso, anche a voler applicare le disposizioni statali, queste risultano palesemente insufficienti a disciplinare i concreti aspetti procedurali che meglio debbono essere precisati nell'interesse degli imprenditori coinvolti.

L'ultima censura, relativa all'art. 16 della legge regionale impugnata, sarebbe infine "incomprensibile", visto che il legislatore regionale si è soltanto preoccupato di colmare, in via transitoria, l'eventuale vuoto normativo nella fase precedente all'emanazione dei decreti di cui all'art. 4 della legge quadro statale: tanto che la normativa regolamentare prevista in capo alla Giunta regionale è destinata a rimanere in vigore "in via transitoria fino all'approvazione" dei citati decreti, e non a sostituire o a sovrapporsi a questi ultimi.

9. - Nell'imminenza dell'udienza originariamente fissata per il 19 novembre 2002, nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione

Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato memoria il Presidente del Consiglio, insistendo nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.

Quanto alla prima censura, osserva la difesa erariale, la Regione non potrebbe prevedere una procedura di valutazione di impatto ambientale in relazione alle infrastrutture di telecomunicazione, nonostante il disposto dell'art. 2-bis del decreto legge n. 115 del 1997, in quanto anche la mera ripetizione in legge regionale di norma materialmente appartenente alla competenza esclusiva dello Stato sarebbe costituzionalmente illegittima. Inoltre, per le infrastrutture di telecomunicazione, non sarebbe vero che l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale costituisca un preciso obbligo derivante da direttive comunitarie, in quanto negli allegati I e II della direttiva n. 85/337/CEE gli impianti di telecomunicazione non sono mai menzionati.

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura afferma che anche in mancanza dei decreti previsti dall'art. 4 della legge quadro esiste una disciplina statale dei valori-limite, e che essa costituisce disciplina di principio che, nella materia "tutela della salute", spetta solo allo Stato.

La difesa erariale ricorda quindi che secondo l'art. 4, commi 2 e 3, del d.m. n. 381 del 1998, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati - con riferimento agli impianti di telefonia - il valore di 6 V/m per il campo elettrico: valore che sarebbe superiore a quello stabilito dalla legge regionale impugnata. Del medesimo decreto ministeriale, di particolare importanza sarebbe poi l'art. 4, comma 3, in relazione al quale la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito che l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di competenze relative al raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità non appare giustificare l'introduzione di limiti ulteriori o diversi rispetto a quelli stabiliti nel decreto, e ciò in quanto il perseguimento dell'anzidetta finalità risulta delimitato dall'esigenza di garantire il rispetto dei limiti dell'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, del decreto. Insomma, in nessuna fonte statale si troverebbe un'autorizzazione alle Regioni ad introdurre, a tutela della salute, limiti ulteriori e più severi, o basati su criteri diversi, rispetto a quanto previsto nelle fonti statali,

ed in particolare nella legge n. 36 del 2001, che conterrebbe appunto le norme e i principi fondamentali statali in tema di protezione della salute dall'inquinamento elettromagnetico.

I principi enunciati da tale legge risulterebbero chiarissimi. Come prevede l'art. 3, comma 1, lettera d, gli obiettivi di qualità sarebbero di due tipi: da una parte i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, che hanno a che vedere con le competenze regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e, della legge; dall'altra, i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, che apparterebbero invece all'esclusiva competenza statale, come sottolinea l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge. In questo senso, si ridimensionerebbe l'interpretazione da dare alla sentenza n. 382 del 1999, secondo cui sarebbero consentiti interventi normativi regionali in materia di obiettivi di qualità di tipo urbanistico, ma non normative regionali più severe in tema di valori di campo, in quanto la tutela del bene "salute" non potrebbe essere che unitaria su tutto il territorio nazionale.

Quanto alla terza censura, tra i principi fondamentali in materia di governo del territorio e di tutela della salute rientrerebbe la determinazione di tetti massimi di radiofrequenza, e quindi anche il divieto di installazione basato sul rispetto di distanze minime da obiettivi cosiddetti sensibili. Inoltre, l'art. 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 individuerebbe il livello di esposizione al campo elettromagnetico quale unico parametro per garantire la tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione; e, infine, la previsione di un divieto fondato sul rispetto di determinate distanze non sarebbe idonea, alla luce dei parametri determinati dallo Stato, a garantire la finalità di tutela della salute e, anzi, il parametro della distanza sarebbe inadeguato e irragionevole, giacché non consentirebbe di tenere conto delle caratteristiche realmente rilevanti delle stazioni trasmettenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante). E il fatto che il parametro sia "ulteriore" rispetto a quelli dettati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, come ricorda la Regione, da una parte sarebbe motivo della sua illegittimità, perché le Regioni non possono stabilire parametri ulteriori se intendono

rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato, dall'altro non lo renderebbe, per ciò solo, adeguato e ragionevole in vista della tutela del bene salute.

9.1. - Nell'imminenza dell'udienza del 19 novembre 2002 ha depositato memoria la Regione Umbria, resistente nel giudizio rubricato al n. 52 del registro ricorsi del 2002, insistendo affinché la Corte voglia dichiarare manifestamente infondate le questioni sollevate.

In particolare, la Regione rileva che il ragionamento condotto dall'Avvocatura in relazione all'art. 3 della Costituzione potrebbe ritenersi corretto solo qualora si riconoscesse allo Stato una potestà esclusiva in materia di tutela dell'ambiente; ma la disposizione dell'art. 117, secondo comma, lettera s, sarebbe invece una clausola di carattere generale diretta ad assicurare allo Stato la tutela di interessi primari, unitari e indivisibili, che confermerebbe la nozione di ambiente come "valore" già delineata dalla giurisprudenza costituzionale nel vigore del testo costituzionale originario.

La difesa regionale ricorda poi che, per effetto della riforma costituzionale, sarebbe venuto meno proprio il limite dell'interesse nazionale, quale argine della potestà legislativa concorrente della Regione, per cui non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 4, comma 1, della legge quadro statale, che pone tra le funzioni dello Stato la tutela del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e normative omogenee".

Quanto alla censura sull'art. 2 della legge regionale impugnata, svolta in relazione alla riserva allo Stato della materia della tutela della concorrenza, essa sarebbe apodittica e carente di motivazione. L'interpretazione di questa materia, che si configurerebbe come trasversale rispetto a rilevanti settori e materie ricadenti nella competenza concorrente o esclusiva della Regione, dovrebbe essere restrittiva, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe a sottrarre completamente alla Regione il potere di curare interessi essenziali dei propri cittadini in ordine al godimento di diritti fondamentali mediante la conformazione di procedimenti e provvedimenti affidati per lo più alla legislazione esclusiva regionale.

10. - In prossimità dell'udienza, nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione

Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato una seconda memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nelle conclusioni formulate.

La difesa erariale si sofferma in particolare sulla incidenza, sulla normativa regionale denunciata, del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), il quale - così l'art. 1, comma 1 - "detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443".

La prima censura, avente ad oggetto l'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale, che sottopone l'installazione di impianti fissi di radiocomunicazione a procedure di valutazione di impatto ambientale, era fondata sulla esistenza del principio, posto dalla legislazione statale all'art. 2-bis della legge n. 189 del 1997, che appunto prevedeva la sottoposizione a procedure di valutazione di impatto ambientale delle installazioni di infrastrutture per gli impianti fissi di telefonia mobile. Tale ultima disposizione sarebbe stata ora abrogata dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2002. Si sarebbe soddisfatto, in questo modo, l'interesse nazionale unitario e strategico alla realizzazione celere delle infrastrutture di telecomunicazione, sulla base della constatazione che nel procedimento previsto per tali realizzazioni esistono già sufficienti valutazioni e controlli, che consentono di non aggravare il procedimento con la valutazione d'impatto ambientale. Ne conseguirebbe, nella fattispecie, l'abrogazione delle dette norme regionali, per effetto del disposto dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, in ogni caso, la presenza nella legislazione statale di un principio fondamentale secondo il quale nelle procedure che riguardano l'installazione di tali impianti le regioni non possono introdurre anche la procedura di v.i.a.

Quanto alla censura, svolta con il terzo motivo del ricorso, nei confronti dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche n. 25 del 2001, che demanda alla Giunta regionale di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione di detti impianti, censura fondata sulla norma di principio dettata dall'art. 4, comma

1, lettera a, della legge quadro n. 36 del 2001, rileva la difesa erariale che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 20002, costituente anch'esso principio fondamentale, dispone che le infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici, ad esclusione di torri e tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, "sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge e di regolamento". Tale norma avrebbe abrogato l'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata.

Quanto alla terza disposizione regionale impugnata, l'art. 3, comma 5, rileva la difesa erariale che l'art. 4 del d.lgs. n. 198 del 2002 avrebbe confermato "i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione".

11. - In prossimità dell'udienza, già fissata per il 19 novembre 2002, ha depositato memoria la Regione Marche, insistendo nel senso dell'infondatezza delle questioni sollevate.

La Regione premette che la legge n. 25 del 2001 impugnata ha inteso muoversi "nel segno dell'attuazione della legge quadro" n. 36 del 2001 ed in sintonia con essa, al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, collocandosi in un contesto comunitario e nazionale ispirato all'introduzione di misure di cautela nei confronti del nuovo fenomeno dell'inquinamento da campi elettromagnetici, predisponendo misure che necessariamente devono trovare disciplina adeguata in tutti i livelli di governo coinvolti.

In ordine alle finalità di tutela ambientale perseguite dalla legge regionale, accanto a quelle della tutela della salute, della tutela e sicurezza del lavoro, governo del territorio, nonché ordinamento della comunicazione, la Regione nega sia ravvisabile alcuna invasione della competenza statale in materia, alla luce delle nozioni di ambiente come "valore costituzionale" e obiettivo trasversale fornita dalla sentenza n. 382 del 1999, della interpretazione della "materia" tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui al nuovo art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione data dalla sentenza n. 407 del 2002, dell'art. 6 del Trattato CE, e del prin-

cipio di integrazione come ribadito nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Dopo aver richiamato decisioni di giudici amministrativi in tema di superamento di distanze minime fissate da leggi regionali, la Regione si chiede se, accogliendo una diversa interpretazione della "tutela dell'ambiente" - intesa come "equilibrio ecologico", riferita alla specifica disciplina orientata a definire e garantire, in modo diretto e immediato, determinati equilibri ecologici -, sia ravvisabile nella legge impugnata violazione della competenza legislativa statale. La risposta, sul punto, è negativa, non avendo la legge ad oggetto direttamente l'inquinamento dell'ambiente da campi elettromagnetici, ma incidendo su di esso solo in misura parziale e in via immediata e indiretta. Del resto, prosegue la Regione, come si evince anche dalla legge quadro, la stessa disciplina del cosiddetto inquinamento elettromagnetico persegue innanzitutto e soprattutto finalità di tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Passando all'esame delle specifiche norme di cui il ricorrente contesta la legittimità costituzionale, osserva la Regione che, in ordine all'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 25 del 2001, per quel che riguarda gli impianti di radiodiffusione, il principio leso è individuato dall'Avvocatura nella competenza statale per l'assegnazione delle frequenze e l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 249 del 1997 e dell'art. 2 del decreto legge n. 5 del 2001.

In proposito, la Regione osserva che "principi fondamentali" sono "i nuclei - essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati e da esse desumibili" (così la sentenza n. 482 del 1985 e anche la sentenza n. 192 del 1987), sicché non possono essere considerate tali le norme, come quelle citate, prive di una propria e diretta portata prescrittiva, che si limitano ad attribuire una competenza normativa. Ciò sarebbe ancora più vero alla luce del "limite della Costituzione", posto dal nuovo testo dell'art. 117, primo comma, della Costituzione tanto alle leggi regionali che a quelle statali, in quanto si affermerebbe così che, traendo l'autonomia legislativa di tutti gli "enti territoriali" maggiori e minori - e quindi lo Stato e le Regioni, "ordinamenti parziali" in seno all'ordinamento generale della Repubblica (art. 114 della

Costituzione) - il suo fondamento diretto dalla Carta costituzionale, a nessuno di essi sarebbe consentito di porre dei limiti diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla stessa.

Quanto alla previsione regionale di sottoporre le opere da eseguire a valutazioni di impatto ambientale, in assenza di principi fondamentali in materia, alle Regioni non sarebbe precluso di dettare norme dirette a consentire una corretta rappresentazione degli effetti diretti e indiretti sui singoli fattori ambientali e sulle loro reciproche interazioni; né si rinverrebbero principi fondamentali che consentano alle Regioni di sottoporre a procedure di v.i.a. solo gli oggetti espressamente individuati dallo Stato, come sarebbe confermato da talune leggi regionali (è citata la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43, artt. 5, 8 e 9), sussistendo una sensibile differenza tra attività normativa diretta a disciplinare i procedimenti di v.i.a. (in ipotesi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato), e l'attività normativa diretta a stabilirne la semplice applicabilità agli oggetti più svariati, che rimarrebbe nella disponibilità delle Regioni, ove riconducibile ad oggetti compresi nella loro competenza legislativa concorrente o residuale.

Per gli impianti fissi di telefonia mobile, invece, il principio fondamentale che lo Stato assume violato sarebbe quello contenuto nell'art 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 115 del 1997 - oggi abrogato, si assume, dal d.lgs. n. 198 del 2002 - secondo il quale "l'installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune valutazioni di impatto ambientale". Ma rispetto ad esso la disposizione regionale avrebbe carattere meramente "ripetitivo". Il potere regolamentare in proposito attribuito alla Giunta dal comma 4 dello stesso art. 3 della legge regionale sarebbe finalizzato a stabilire le norme esecutive e attuative per la sottoposizione a v.i.a. degli impianti in oggetto, sicché la conformità a Costituzione della norma andrebbe valutata in relazione al riparto fra Stato e Regioni del potere regolamentare. Quand'anche si volesse considerare la disciplina delle procedure di v.i.a. come riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", il combinato disposto del secondo comma, lettera s, e del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione stabilirebbe, in questa materia, l'esclusione della potestà legislativa regionale, ma non l'esclusione assoluta

della potestà delle Regioni di emanare norme sub-legislative, potendo lo Stato, nelle materie di legislazione esclusiva, delegare il potere regolamentare alle Regioni. Ciò sarebbe avvenuto in forza del D.P.R. 12 aprile 1996, che all'art. 1, comma 2, affida alle Regioni ed alle Province autonome la disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, ovvero l'armonizzazione delle disposizioni vigenti con quelle contenute nell'atto di indirizzo.

Passando alla censura rivolta all'art. 3, comma 6, della legge regionale, la difesa della Regione Marche osserva che il valore limite di campo elettrico di 3 volt/metro, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore, fissato dalla legge impugnata, è destinato espressamente a permanere "fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'art. 4 della legge n. 36 del 2001". I valori limite rappresenterebbero, per espressa previsione della legge impugnata, "obiettivi di qualità", ispirati al principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile" (già contenuto embrionalmente nell'art. 2087 del codice civile), e costituenti pertanto un criterio di valutazione non statico ma dinamico, che impone l'aggiornamento delle cautele prevenzionali in relazione ai continui progressi tecnico-scientifici. Secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 36 del 2001, fino all'entrata in vigore del d.P.C.m. che dovrà stabilire gli obiettivi di qualità, si applicano i valori limite definiti dai decreti 23 aprile 1992, 28 settembre 1995 e 10 settembre 1998, n. 381, i quali, per loro stessa natura, necessitano di un aggiornamento in considerazione delle progressive acquisizioni delle scienze teoriche e applicate. A tale aggiornamento, nell'inerzia del legislatore statale, sarebbe chiamata a provvedere la Regione, ancorché con una normativa che può risultare provvisoria e pertanto cedevole rispetto al futuro intervento statale. Sulla legittimità costituzionale di una disciplina regionale che introduca misure di tutela più rigorose di quelle previste dallo Stato, vengono richiamate le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002.

L'ultima disposizione impugnata, l'art. 7, comma 3, che introduce il parametro della "distanza minima" - dal perimetro esterno di alcuni edifici destinati ad ospitare la permanenza prolungata di persone -, ulteriore rispetto ai parametri di atten-

zione di cui all'art. 4 della legge quadro, non pregiudicherebbe né limiterebbe affatto la competenza statale (peraltro ancora non esercitata) per la determinazione dei parametri di attenzione, costituendo una tipica modalità di attuazione concreta del principio secondo cui alla Regione non è impedita l'adozione di misure di tutela più rigorose, purché ciò avvenga negli ambiti materiali che la Costituzione affida alla legislazione regionale e purché non siano vanificati gli obiettivi di protezione perseguiti dal livello di governo statale o i limiti che quest'ultimo abbia specificamente individuato.

Tale parametro costituirebbe un indice strettamente connesso con materie di sicura competenza regionale: non solo la "tutela della salute" e la "tutela e sicurezza del lavoro", ma soprattutto il "governo del territorio" e le materie dell' "urbanistica" e dell' "edilizia" (materie queste due ultime non menzionate nel terzo comma dell'art. 117 e come tali affidate alla competenza legislativa c.d. "residuale" delle Regioni).

La legge impugnata ha infatti come scopo quello di disciplinare un fenomeno che non ha solo riflessi ambientali e di sicurezza e salute, ma anche un impatto di grande rilievo sul territorio, con la conseguente necessità di una rigorosa disciplina edilizia.

La previsione di fasce di rispetto in relazione a determinate aree ed edifici, quale disciplinata dall'art. 7, comma 3, costituirebbe una tipica disciplina urbanistica ed edilizia, che correttamente la legge regionale affida, nel dettaglio, a norme regolamentari della Giunta regionale (art. 7, comma 3) ed agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali (art. 7, comma 4).

La Regione si sofferma infine sulla entrata in vigore del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198, osservando che esso non farebbe cessare la materia del contendere, riferendosi esclusivamente alle infrastrutture di telecomunicazione considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, a tutt'oggi, non ancora specificamente individuate. La legge regionale resterebbe quindi sicuramente in vigore, sia per quanto riguarda tutti gli impianti fissi di radiocomunicazione diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. n. 198, sia per questi ultimi, fino a quando non siano individuati secondo la procedura speciale indicata dalla c.d. "legge obiettivo". Il d.lgs. n. 198 del

2002, poi, si presenterebbe come attuativo dei principi e delle norme relative alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (lettera d dell'art. 1 del citato decreto n. 198), sicché la legge della Regione Marche rimarrebbe in vigore, in quanto attuativa della legge statale n. 36 del 2001.

12. - In prossimità dell'udienza ha depositato un'unica memoria illustrativa il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai giudizi promossi nei confronti della legge della Regione Campania n. 13 del 2001 (reg. ric. n. 5 del 2002) e della legge della Regione Umbria n. 9 del 2002 (reg. ric. n. 52 del 2002).

Nella prima parte di essa l'Avvocatura svolge difese di carattere generale, mentre nella seconda sviluppa le censure alle singole disposizioni delle due leggi impuginate.

In relazione alle finalità di "salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e di "salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio", enunciate, rispettivamente, dalla legge campana e dalla legge umbra accanto a quella della "tutela della salute della popolazione", sulla scorta dei rilievi svolti dalla sentenza n. 407 del 2002 sulla "trasversalità" della materia e sulla configurazione dell'ambiente come valore, osserva l'Avvocatura che allo Stato spettano le discipline che debbono essere uniformi sull'intero territorio nazionale, e che occorre distinguere, settore per settore, se la esigenza della uniformità precluda interventi legislativi regionali, ovvero, ferma la riserva allo Stato della tutela minima da assicurare inderogabilmente su tutto il territorio, sia possibile per la Regione, esercitando la sua competenza legislativa in materie diverse, aumentare i livelli di tutela senza pregiudicare la tutela uniforme apprestata per l'intero territorio nazionale dalla legge statale.

Premesso che la tutela disposta dallo Stato in materia di inquinamento elettromagnetico è conforme ai dati provenienti dalla ricerca scientifica, acquisiti anche in sede comunitaria (viene richiamata, in tema di "norme tecniche", la sentenza n. 61 del 1997), osserva la difesa erariale che la legislazione ambientale interferisce, oltre che con la tutela della salute, con la materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione, e che

al Governo compete, a norma dell'art. 95 della Costituzione, "la politica generale", nelle cui linee, specie in questo periodo, sono comprese la politica economica - implicante la fissazione di criteri di compatibilità con l'ambiente per rendere l'obiettivo di sollecitare l'aumento delle risorse nazionali sostenibile - e quella dell'occupazione - diretta all'incremento di quest'ultima dove la disoccupazione è più preoccupante.

Tanto la sostenibilità dello sviluppo economico che l'incremento della occupazione richiederebbero politiche programmate e coordinate sull'intero territorio nazionale, che rendono incompatibile una normazione differenziata Regione per Regione su iniziativa di queste ultime, se non nei limiti in cui sia compatibile con le politiche statali. Ogni misura contro l'inquinamento ambientale, per la sua natura necessariamente restrittiva, determinerebbe costi aggiuntivi per le imprese. "Una diversa graduazione in ogni Regione verrebbe a creare una sorta di competizione ambientale, rendendo più appetibile l'insediamento laddove le misure risultano meno gravose. Attraverso, dunque, la tutela della salute al di sopra dei limiti di sicurezza, fissati dalla legislazione dello Stato a tutela dell'ambiente, si finirebbe con lo scoraggiare gli investimenti produttivi pregiudicando anche l'occupazione, mettendo in dubbio la realizzazione degli obiettivi della politica governativa".

Se ne avrebbe una conferma nel fatto che le iniziative rivolte ad una più incisiva tutela ambientale sarebbero "spesso contrastate dalle rappresentanze sindacali che vi vedono un ostacolo serio all'incremento della produzione e, quindi, dell'occupazione".

Nello stesso tempo si finirebbe con l'incidere anche sulla concorrenza, poiché chi scegliesse per il suo insediamento una zona più tutelata si troverebbe in posizione di partenza svantaggiata dal punto di vista competitivo.

Pertanto, la legge regionale, da una parte non può mai ridurre il livello di tutela dell'ambiente, determinato dallo Stato nell'esercizio della sua legislazione esclusiva; dall'altra, non può elevare quel livello quando l'interesse perseguito dallo Stato esclude che si possano avere discipline differenziate Regione per Regione, tenendo anche conto delle esigenze delle politiche generali, anche esse riservate allo Stato.

Tali parametri normativi, osserva l'Avvocatura, non fatti valere nei ricorsi, vengono richiamati solo come canoni interpretativi della legislazione statale in materia di ambiente e dei principi fondamentali sulla tutela della salute.

Richiamata la raccomandazione comunitaria in materia del 12 luglio 1999, i cui "limiti di esposizione raccomandati si basano solo su effetti accertati" (considerando 10), osserva la difesa erariale che ogni diverso limite sarebbe fondato su valutazioni legate alla sensibilità locale, non sostenuta da dati scientifici, e che dovendosi basare le disposizioni degli Stati membri su un quadro normativo concordato, per garantire una protezione uniforme in tutta la comunità, quest'ultima presupporrebbe l'uniformità nazionale, compresa nella materia dei rapporti con l'UE, attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. E poiché la raccomandazione rende comunitariamente legittime le norme conformi e viene richiamata come fonte di cognizione e di conferma dei dati scientifici più aggiornati acquisiti in materia, tenuto conto delle indicazioni comunitarie, lo Stato, salvo che nelle zone per le quali fossero riscontrabili esigenze ambientali differenziate, non potrebbe introdurre misure non omogenee su tutto il territorio nazionale, incorrendo, in difetto di ragioni giustificative, nella violazione dell'art. 3 e del principio di ragionevolezza ("nel settore imprenditoriale la normativa della concorrenza ha come obiettivo di tutelare la uguaglianza delle imprese dal punto di vista competitivo") e dell'art. 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione.

Né verrebbe in questo modo pregiudicata la competenza regionale in materia di tutela della salute, in quanto i relativi interventi non potrebbero essere fondati su valutazioni di pura discrezionalità politica, ma "sulla verifica delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite" (sentenza n. 282 del 2002).

Pertanto, rispetto ai limiti (limiti di esposizione, valori di attenzione) fissati dalla normativa statale, "interventi più incisivi della Regione, privi di giustificazione scientifica come sono, possono fondarsi solo su di una scelta politica, che interferendo anche sulla politica economica, sulla politica dell'occupazione e sulla concorrenza, pregiudicherebbero gli obiettivi della politica nazionale in queste materie".

Se ci si orientasse in senso contrario, prosegue l'Avvocatura, verrebbero neutralizzati gli strumenti governativi di politica economica, cosicché i poteri, e di conseguenza le responsabilità, in materia di sviluppo e di occupazione andrebbero ripartiti tra Stato e Regioni "addirittura con una posizione prevalente di queste ultime che, attraverso l'esercizio della loro legislazione concorrente od esclusiva, potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi che si propone la legislazione statale".

La natura di valutazioni "di pura discrezionalità politica" alla base delle diverse discipline regionali in materia troverebbe conferma nell'atto di costituzione della Regione Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), la quale, definendo il suo intervento "all'avanguardia" ha riconosciuto che la normativa regionale non ha base scientifica, asserendo che "proprio l'incertezza circa la pericolosità delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche e l'imponderabilità delle gravissime conseguenze cui la popolazione, in un regime che non consenta limitazioni al riguardo, potrebbe essere esposta, rende ragionevoli le previsioni del legislatore umbro, che, in attesa di una seria e concorde valutazione della comunità scientifica in proposito, si attiene a prudenti canoni di prevenzione".

Se le diverse leggi regionali introducessero discipline tra loro diverse, la salute sarebbe non una nozione fondata sulla scienza medica, ma una nozione politica, con rilevanti effetti di ordine pratico. Osserva, infatti, la difesa dello Stato che "la rete di trasmissione dell'energia elettrica è unica e connessa con le altre reti europee. Anche ad ammettere che la sua gestione restasse tecnicamente affidabile, essa comporterebbe costi estremamente elevati con incidenza sui prezzi, che, per ragioni di parità di trattamento, dovrebbero essere diversi da Regione a Regione, in base agli aggravii dei costi provocati dalle legislazioni rispettive".

Sulla base di tali rilievi di carattere generale, osserva l'Avvocatura che sono sicuramente illegittime le norme regionali rivolte espressamente alla tutela dell'ambiente, come gli artt. 1 di entrambe le leggi impugnate, là dove enunciano che per tale finalità viene disciplinata la localizzazione degli elettrodotti, e, conseguentemente gli artt. 2 e 3 della legge campana n. 13 del 2001, e l'art. 2 della legge umbra.

In ordine alle singole disposizioni della legge

della Regione Campania, la difesa erariale osserva quanto segue.

Quanto all'art. 2, non sarebbe coerente con quello fissato dalla legislazione statale il valore limite della induzione magnetica, stabilito in 0,2 micro-Tesla, "misurata al ricettore" in prossimità degli insediamenti e località indicate, non essendo posti limiti alla distanza o alla potenzialità delle emittenti. A norma dell'art. 3, comma 1, lettera b, i limiti di esposizione sono infatti fissati "in quanto valori di campo", come valore prodotto dalla fonte nello spazio circostante "che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori", e non come valore misurato al ricettore, vale a dire presso chi ne riceve gli effetti (viene richiamata la nozione di "campo elettrico" fornita dall'all. A del decreto ministeriale dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381).

L'adozione di un siffatto criterio non soddisferebbe il preminente "interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" postulato dall'art. 4 della legge n. 36 del 2001 per il perseguimento della finalità fissata dall'art. 1, utilizzando per la fissazione dei valori uno strumento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4, comma 2, lettera a), che consente, in linea con la raccomandazione comunitaria richiamata ("il quadro dovrebbe essere riesaminato e valutato regolarmente alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore tecnologico"), l'aggiornamento in tempi brevi, prevedendo, peraltro, l'intesa in sede di conferenza unificata ed il parere delle commissioni parlamentari. Principio fondamentale, precisa quindi il ricorrente, è che la disciplina sia uniforme su tutto il territorio nazionale e, per essere tale, che sia fissata dallo Stato.

Nella specie, la misurazione al ricettore prevista dalla Regione Campania può portare alla riduzione delle tutele previste per l'ambiente dalla legislazione statale, consentendo valori di campo anche superiori.

Ma la norma sarebbe, altresì, illegittima per non aver rispettato i principi fondamentali desumibili dalla legislazione preesistente, espressamente individuati, per il regime transitorio, dall'art. 16 della legge quadro, nel d.m. appena citato e nel d.P.C.m. 23 aprile 1992, dei quali l'Avvocatura illustra il fondamento scientifico, confrontandolo con quello della norma regionale.

Vengono altresì spiegate le conseguenze, in termini economici, del risanamento degli impianti con spesa a carico dei proprietari degli elettrodotti, e l'incidenza sulle tariffe derivanti da mutamenti del quadro normativo, con eventuali problemi, in caso di normative diverse nelle varie Regioni, in ordine al livello dei prezzi dell'energia.

Osserva infatti il Presidente del Consiglio che l'art. 3, comma 10, della legge 16 marzo 1999, n. 79, prevede che "per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali e, comunque, sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica". Pertanto, "se fosse consentita una normativa a pelle di leopardo, ci si troverebbe di fronte a questa alternativa: i consumatori di energia elettrica (sarebbero questi i soggetti economicamente incisi), essendo unica la tariffa, pur risiedendo in una Regione dove opera il livello di protezione previsto dalla normativa statale o, comunque, un livello superiore a quello di altre Regioni, dovrebbero subire l'onere di un livello, ad esempio, di 0,2 micro-Tesla, disposto da altre Regioni a tutela dei propri residenti, anche in mancanza di giustificazioni scientifiche: non è difficile prevedere che insorgerebbero dubbi sulla legittimità costituzionale di un tale regime di corrispettivi. La seconda soluzione sarebbe la previsione di corrispettivi variabili Regione per Regione, in ragione di costi subiti per l'adeguamento degli elettrodotti alle discipline rispettive, dandosi luogo ad un sistema di prezzi anche esso a macchia di leopardo, per cui non sarebbe più possibile parlare di un mercato nazionale".

L'art. 3, nel regolare il risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 4, comma 1, lettera d, della legge quadro, che riserva allo Stato la determinazione "dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 9", la cui unicità è diretta a rendere i piani omogenei in vista del "coordinamento delle attività riguardanti più Regioni".

Se un sistema a rete debba o non essere uniforme su tutto il territorio nazionale, infatti, sarebbe una valutazione di principio, che non può essere sot-

tratta allo Stato, la cui competenza precipua è appunto la tutela degli interessi unitari.

La norma impugnata, senza tenere in considerazione l'art. 9, comma 2, della legge statale che attribuisce alle Regioni la redazione dei piani "su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati", avrebbe attribuito ai Comuni, attraverso l'adeguamento della pianificazione urbanistica, la competenza ad individuare gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, e che per questo sono oggetto di interventi prioritari di risanamento, imponendo, poi, alle imprese distributrici la predisposizione del piano di risanamento "con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare", senza alcun richiamo ai criteri fissati dallo Stato, e, infine, riservando a sé l'approvazione finale, attribuendosi così una autonomia piena, svincolata da ogni possibilità di coordinamento nazionale attraverso l'osservanza dei criteri di elaborazione riservati allo Stato.

L'art. 7, nel prevedere sanzioni a carico di chi superi i limiti di campo, non terrebbe conto del fatto che il potere sanzionatorio non può competere a un soggetto diverso dal titolare del potere tutelato, e cioè, dallo Stato.

L'art. 8, nel dettare una disciplina transitoria - diversa da quella fissata dall'art. 16 della legge quadro - in attesa della formulazione dei nuovi principi generali per la legislazione concorrente regionale, non terrebbe conto che ciò non può che competere, evidentemente, allo Stato.

Quanto alla legge della Regione Umbria n. 9 del 2002, la difesa erariale, richiamate le argomentazioni già svolte in ordine alla legge campana, in particolare si sofferma sull'art. 1, che riserva alla futura disciplina regionale "la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti", in contrasto con l'art. 5 della legge quadro, che le riserva allo Stato, anche al fine di assicurare l'uguaglianza dei residenti nelle varie Regioni rispetto ai livelli di protezione da radiazioni elettromagnetiche, realizzando così il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'art. 2 della legge impugnata richiede ai gestori ed ai concessionari degli impianti la dimostrazione delle "ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti" non prevista dall'art. 8 della legge quadro, e sconfina così nella sfera della con-

correnza, la cui tutela è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera e, della Costituzione. Gli artt. 4, comma 1, lettera b, e 5 fissano una specifica disciplina regionale per il risanamento degli impianti, che sarebbe illegittima per le ragioni esposte, in contrasto con l'art. 9 della legge quadro. L'art. 12, comma 2, richiede valutazioni di impatto ambientale, le cui procedure non possono essere che di competenza statale, regolate da criteri unitari. Del pari, i "criteri preordinati alla localizzazione ed al risanamento" che l'art. 13 della legge impugnata rimette alla Giunta regionale, non possono essere che unitari su tutto il territorio nazionale.

12.1. - In prossimità dell'udienza pubblica, fissata, a seguito di rinvio, al 25 marzo 2003, ha depositato ulteriore memoria riferita, come la precedente, ad entrambi i ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, soffermandosi in particolare sulle implicazioni comunitarie delle questioni sollevate.

La difesa erariale ricorda che tra i compiti della Comunità il Trattato pone la garanzia di un elevato livello di protezione dell'ambiente, da mettere in relazione con lo sviluppo sostenibile (artt. 2 e 6), mentre tra i principi di tutela in materia di ambiente pone il principio di precauzione, il quale, considerato il suo carattere elastico, incontra limiti a tutela di altri interessi, ugualmente rilevanti, che non possono essere sacrificati senza giustificazione.

Ciò comporterebbe che ogni misura di tutela vada presa e modificata successivamente in base alle acquisizioni scientifiche disponibili.

Tra i principi cui le Regioni, in materia di tutela della salute, dovevano attenersi vanno ricondotte le prescrizioni, fondate sulle acquisizioni tecniche disponibili, rispetto alle quali sono stati applicati criteri uniformi di precauzione.

Viene definita la portata della raccomandazione CE intervenuta in materia e la natura del vincolo da essa posto, anche alle Regioni.

13. - In prossimità dell'udienza fissata per il 25 marzo 2003, il Comune di Lacco Ameno ed il suo Sindaco, quale, Ufficiale di Governo, che avevano spiegato intervento nel giudizio mosso nei confronti della legge campana (reg. rie. n. 5 del 2002), hanno depositato una memoria illustrativa.

13.1. - Ha altresì depositato memoria in prossimità dell'udienza nel medesimo giudizio (reg. ric. n. 5 del 2002) il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. che, insistendo nelle richieste già avanzate, illustra, in particolare, il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

14. - In prossimità dell'udienza, nel giudizio promosso nei confronti della legge pugliese (reg. ric. n. 35 del 2002), ha depositato memoria il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, che, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, ha soprattutto ricordato l'entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 e la sua incidenza nel giudizio in corso, svolgendo considerazioni analoghe a quelle già formulate nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002).

15. - Ha depositato una prima memoria la Regione Puglia, insistendo per il rigetto della questione.

Con una successiva memoria la Regione Puglia, insistendo nell'infondatezza delle questioni, ha escluso possa incidere sull'esame di esse da parte della Corte il d.lgs. n. 198 del 2002, sopravvenuto nel corso del giudizio promosso in via d'azione, nel quale il parametro di costituzionalità è costituito dalle norme vigenti al momento della proposizione del ricorso (sentenze n. 376 e n. 422 del 2002).

15.1. - Nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Puglia (reg. ric. n. 35 del 2002), ha depositato memoria la Wind Telecomunicazioni s.p.a., gestore di telecomunicazioni in quanto titolare di licenza per il servizio di telefonia mobile GSM e di licenza UMTS, e come tale tenuta a garantire l'espletamento del servizio mediante una adeguata rete infrastrutturale sull'intero territorio nazionale. Assumendo, dunque, che dalle sorti del presente giudizio potrebbero discendere conseguenze dirette e immediatamente incidenti sulla sua sfera giuridica, la Wind insiste nel chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate fondate.

16. - Ha depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio avente ad oggetto la legge della Regione Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), e

successivamente ampia memoria illustrativa, la s.p.a. Vodafone Omnitel, titolare di licenza per l'installazione e l'esercizio di reti da radiotelefonía mobile nei sistemi GSM, DCS e UMTS, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata nei confronti della legge regionale n. 9 del 2002.

16.1. - Ha depositato nuova memoria, in prossimità dell'udienza del 25 marzo 2003, la Regione Umbria, eccependo anzitutto la tardività dell'intervento della Vodafone Omnitel s.p.a., perché depositato oltre i venti giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

Nel riportarsi alle deduzioni formulate ed alle conclusioni già rassegnate, la Regione in particolare contesta che la politica dell'occupazione e la politica economica, assunte nelle difese del Presidente del Consiglio alla base dell'esigenza di uniformità perseguita dalla legge quadro, siano "materie", essendo, invece, "politiche", perseguibili, nell'ambito delle diverse sfere di competenza, tanto nell'esercizio della politica statale che di quella regionale.

Sarebbe altrimenti violato l'art. 5 della Costituzione, nonché l'intero titolo V, alla cui fonte si pone l'autonomia politica delle Regioni e degli enti locali.

La Regione osserva poi che una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale non può essere sinonimo di identità, implicando le nozioni di livello minimo di tutela e di standard una certa elasticità nonché possibilità di scostamento.

Quanto al difettoso fondamento scientifico della normativa regionale ed alla asserita violazione della competenza statale in materia di rapporto dello Stato con l'Unione europea di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione, osserva che tale competenza fa riferimento alla relazione di tipo rappresentativo ed internazionale ed alle sole responsabilità statali, essendo invece regolati dall'art. 117, quinto comma, i rapporti tra le Regioni e l'Unione europea. In ordine alla raccomandazione comunitaria richiamata, sottolinea poi la richiesta agli Stati membri di un "atteggiamento di precauzione" che implicherebbe la non esclusione della possibilità di danni ulteriori rispetto a quelli scientificamente accertati al momento dell'adozione della stessa raccomandazione, il che troverebbe conferma nello studio, commissionato al Par-

lamento europeo, sugli effetti fisiologici ed ambientali delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, che suggerisce canoni rigorosissimi circa l'uso dei telefoni mobili in particolare da parte dei bambini. La natura probabilistica delle conoscenze in materia, poi, sarebbe ammessa implicitamente dalla stessa Avvocatura generale.

Quanto alla paventata incidenza di una legislazione non uniforme in materia sui costi sostenuti dai gestori e, di conseguenza, sulle tariffe, secondo la Regione non potrebbe costituire elemento idoneo a determinare la rinuncia ad una più alta tutela della salute, trattandosi di valori che trovano una diversa tutela a livello costituzionale.

16.3. - La Vodafone Omnitel s.p.a. ha depositato nuova memoria illustrativa in prossimità dell'udienza del 25 marzo 2003, concludendo per l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. - Con quattro distinti ricorsi il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse disposizioni di quattro leggi regionali: si tratta, precisamente, della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25, recante "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione" (ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002); della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13, recante "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" (ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002); della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz" (ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi del 2002); e della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9, recante "Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002). Secondo il ricorrente le disposizioni impuginate fuoriescono dall'ambito della competenza regionale o violano i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. - Attesa l'oggettiva comunanza della materia trattata nei ricorsi (tutte le leggi impugnate riguardano la tutela dal cosiddetto "elettrosmog", cioè dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia, benché due le gi - Marche e Puglia - concernano solo gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi, una - Campania - solo gli elettrodotti, e una - Umbria - entrambi i tipi di impianti), è opportuno riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronunzia.

3. - Devono essere preliminarmente dichiarate inammissibili la costituzione della Regione Campania nel giudizio introdotto col ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002 e quella della Regione Puglia nel giudizio rubricato col n. 35 del registro dei ricorsi del 2002, avvenute entrambe oltre il termine prescritto dall'articolo 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La Regione Campania argomenta l'ammissibilità della costituzione tardiva. Tuttavia la Corte non ritiene di discostarsi dalla propria giurisprudenza consolidata (cfr., tra le molte, sentenze n. 71 del 1982 e n. 417 del 2000), che considera perentori i termini previsti per la costituzione delle parti nei giudizi in via principale.

4. - Devono altresì essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio avverso la legge della Regione Campania (reg. ric. n. 5 del 2002), dal Gestore della Rete d'i Trasmissione Nazionale s.p.a., dalle società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., e dal Comune di Lacco Ameno, nella persona del Sindaco, nonché da quest'ultimo quale Ufficiale di Governo; nel giudizio avverso la legge regionale della Puglia (reg. ric. n. 35 del 2002), dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio avverso la legge regionale dell'Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), dalla s.p.a. Vodafone Omnitel.

Si tratta di un Comune e, negli altri casi, di soggetti imprenditoriali interessati alla disciplina recata dalle leggi impugnate; ma, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze n. 35 del 1995 e n. 382 del 1999), è

inammissibile l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle potestà legislative della cui delimitazione si discute, ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline normative recate dalle leggi impugnate.

5. - Tutte le leggi regionali impugnate sono state emanate nel vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, come risultante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e fanno seguito altresì alla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici": d'ora in poi indicata come legge quadro).

Quanto alle censure sollevate nei ricorsi, è opportuno anzitutto sgomberare il campo da un assunto di carattere generale, che il ricorrente sostiene, in modo più esplicito nel ricorso contro la legge dell'Umbria, invocando la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, in tema di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell'ambiente.

Tale assunto non è fondato. Questa Corte ha già chiarito che la "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003).

Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali - richiamati del resto anche dal ricorrente - della "tutela della salute", minacciata dall'inquinamento elettromagnetico, dell'ordinamento della comunicazione" (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del "governo del territorio" (che com-

prende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

6. - Assume dunque essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita dalla legge quadro, ai fini di verificare se le Regioni, nel deliberare le leggi impugnate, si siano attenute ai limiti fissati per l'esercizio della loro potestà legislativa.

Tale legge, che si applica a tutti gli impianti che possono comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, e in particolare sia agli elettrodotti, sia agli impianti radioelettrici (art. 2, comma 1), stabilisce distintamente le funzioni spettanti allo Stato (artt. 4 e 5) e le competenze delle Regioni e degli enti locali (art. 8), e disciplina specificamente i piani di risanamento (art. 9), i controlli (art. 14), le sanzioni (art. 15) e il regime transitorio applicabile in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle soglie di esposizione per la popolazione, previsto dall'art. 4, comma 2 (art. 16: cfr. oggi d.P.C.m. 8 luglio 2003).

In particolare, nel sistema della legge, gli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico si distinguono (art. 3) in "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute; "valori di attenzione", intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; e "obiettivi di qualità". Questi ultimi sono distinti in due categorie, di cui una consiste ancora in valori di campo definiti "ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione" (art. 3, comma 1, lettera d, n. 2), l'altra invece - del tutto eterogenea - consiste nei "criteri localizzativi, (...) standard urbanistici, (...) prescrizioni e (...) incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie

disponibili" (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1).

La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei due tipi indicati, cioè dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1, lettera a), mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità del secondo dei tipi indicati, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e).

Al di là della discutibile terminologia, la logica della legge è quella di affidare allo Stato la fissazione delle "soglie" di esposizione, graduate nel modo che si è detto, alle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio (anche se poi alcune scelte localizzative sono a loro volta riservate allo Stato: è il caso dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv: art. 4, comma 1, lettera g), oltre che la disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr. art. 8, comma 1, lettera c): ciò, in coerenza con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio.

E' vero che la stessa legge prevede poi l'emanazione di un regolamento statale destinato a contenere anche misure relative alla localizzazione degli impianti e altre misure dirette ad "evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici" e a tutelare gli "interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali", nonché una disciplina dei "principi" relativi ai procedimenti autorizzativi (art. 5 e art. 8, comma 1, lettera a). Ma, a prescindere da ogni considerazione circa la sorte che potrà riservarsi a tale potestà regolamentare a seguito della entrata in vigore del nuovo art. 117, sesto comma, della Costituzione, che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di competenza statale esclusiva, la circostanza che il regolamento previsto non è stato emanato, in assenza inoltre di qualsiasi disciplina legislativa transitoria su questi temi, rende superflua ogni ulteriore disamina in argomento, restando fermo che le

leggi regionali impugnate devono essere valutate in relazione alla loro conformità o meno ai soli principi fondamentali contenuti nella legge quadro.

7. - L'esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si risponda all'interrogativo se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione.

La risposta richiede che si chiarisca la ratio di tale fissazione. Se essa consistesse esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquadramento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002).

Ma in realtà, nella specie, la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l'attribuzione allo Stato

della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.

8. - Alla luce di queste premesse possono ora essere esaminate le specifiche censure mosse nei ricorsi alle disposizioni delle leggi regionali impugnate.

L'art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche prevede che l'installazione degli impianti sia sottoposta "ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale così come previsto dall'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189". Il successivo comma 4 demanda ad un atto della Giunta la determinazione delle modalità di attuazione. Le due disposizioni sono impugnate dal Presidente del Consiglio sul presupposto che esse eccedano la competenza regionale, poiché la competenza resterebbe riservata allo Stato in funzione della tutela dell'ambiente.

La questione è infondata per quanto riguarda il comma 3: infatti la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti in questione, anche a prescindere dalla previsione analoga contenuta nella legge statale (poi abrogata dall'art. 12 del d.lgs. n. 198 del 2002, a sua volta però caducato dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte), afferisce alla disciplina dell'uso del territorio, e non contrasta con alcun principio fondamentale della legislazione statale.

Non vale in contrario il richiamo agli articoli 1, comma 6, lettera a, n. 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con la legge 20 marzo 2001, n. 66, che si riferiscono alla elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani comportano bensì la necessità di prevedere in via generale l'ubicazione degli impianti sul territorio, ma non esauriscono le decisioni di concreta localizzazione degli stessi, che restano nella sfera della competenza regionale e locale, come confermano sia l'art. 8, comma 1, lettera a, della legge quadro, sia, per la fase transitoria, l'art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 5 del 2001.

9. - Fondata è invece la questione relativamente al comma 4, per l'assoluta indeterminatezza del potere demandato alla Giunta. Una procedura di valutazione di impatto può di fatto tradursi in un ostacolo ingiustificato alla realizzazione di impianti che sono oggetto di una programmazione nazionale, a seconda del modo in cui venga disciplinata e degli effetti attribuiti alle determinazioni assunte nell'ambito della stessa. La totale libertà attribuita alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, viola il principio di legalità sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali eccedenti l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale: e determina pertanto l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

10. - L'art. 3, comma 6, della legge marchigiana impone, sia pure in via transitoria, e cioè fino all'adozione "dei decreti e regolamenti previsti dall'articolo 4" della legge statale n. 36 del 2001, che la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate in modo da ottenere "quale obiettivo di qualità", in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiori a 3 Volt/metro.

Il ricorrente censura tale disposizione in quanto essa invaderebbe l'attribuzione, riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001, di determinare i limiti di esposizione, i valori

di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo.

La questione è fondata.

Come si è detto, la legge quadro distingue nettamente fra gli "obiettivi di qualità" in termini di valori di campo, ai fini della "progressiva minimizzazione dell'esposizione" - definiti dallo Stato - e gli "obiettivi di qualità" in termini di criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali. Nel caso della disposizione impugnata, si tratta all'evidenza di un obiettivo del primo tipo, la cui definizione è rimessa allo Stato: onde essa eccede l'ambito della competenza regionale.

11. - L'art. 7, comma 3, della legge delle Marche stabilisce che con atto della Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici "destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi", di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, ed impianti sportivi.

Il Presidente del Consiglio censura tale disposizione in quanto essa introduce un parametro, quello della distanza, diverso da quelli "di attenzione" la cui determinazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro.

La questione è fondata.

La totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. La norma impugnata eccede pertanto i limiti della competenza regionale.

12. - Della legge regionale della Campania è

impugnato in primo luogo l'art. 1, comma 2, in cui si enuncia che "per i fini di cui al comma 1" - vale a dire per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - la legge "detta norme per la localizzazione degli elettrodotti".

Secondo il ricorrente, il rinvio a finalità di "tutela dell'ambiente" violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in questa materia.

La generica censura è infondata per le ragioni già esposte sopra, al n. 5.

13. - L'art. 2 della stessa legge stabilisce che i Comuni devono indicare nei loro strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e i corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche di voltaggio superiore a 30.000 volt (comma 1); che l'ampiezza dei corridoi è definita "con direttiva della Regione" (comma 2); che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto di un valore limite di induzione magnetica difforme da quello definito dallo Stato, in prossimità di edifici adibiti a permanenze prolungate (comma 3).

Dette norme sono censurate per contrasto con i principi della legge statale.

La questione è infondata relativamente al comma 1, che si limita a prevedere la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti e dei corridoi per la loro localizzazione (che dovrà, evidentemente, essere conforme alla specifica normativa e alla pianificazione statale), nonché relativamente al comma 2, che si limita a prevedere una direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto.

14. - E' invece fondata, per le ragioni esposte sopra al n. 7, la questione relativamente al comma 3 dell'art. 2, che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di determinati edifici ed aree, il quale si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato [cfr. art. 4 del d.P.C.m. 23 aprile 1992, recante "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", richiamato in via transitoria dall'art. 16 della legge quadro].

15. - L'art. 3 della legge regionale della Cam-

pania stabilisce, al comma 1, che i Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rispettano il valore limite di induzione magnetica di cui all'art. 2, comma 3, e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento; al comma 2, che le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione fino a 150 kV presentano alla Regione un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare, piano che è approvato, ai sensi del comma 3, dalla Regione sentiti il Comune interessato e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; infine il comma 4 prevede che "per le finalità di cui al comma F' le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 kV attivano la procedura di risanamento con le modalità previste dal d.P.C.m. 23 aprile 1992 (erroneamente indicato con la data del 23 aprile 1993).

Il ricorrente censura tutta la disposizione perché non avrebbe tenuto conto della riserva allo Stato della competenza a stabilire i criteri di elaborazione dei piani di risanamento, anche con riferimento alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni.

La questione è fondata per quanto riguarda il comma 1, che fa riferimento ai A valori-limite di cui all'art 2, comma 3, in conseguenza della illegittimità di quest'ultimo; nonché, per le stesse ragioni, per quanto riguarda il rinvio alle finalità del comma 1 contenuto nel comma 4 dello stesso art. 2.

16. - Non è invece fondata la medesima questione per quanto riguarda i commi 2 e 3, che fanno riferimento alla competenza alla approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 kV, competenza riconosciuta alla Regione dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, della legge quadro. Né può sostenersi che la Regione debba attendere la statuizione da parte dello Stato dei criteri di elaborazione e delle modalità di coordinamento interregionale dei piani (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d, della legge quadro), che non condizionano, anche ai sensi del citato art. 9 della legge statale, la predisposizione dei piani, ma semmai, eventualmente, ne potranno comportare l'adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto.

Parimenti non fondata è la questione con riguardo al comma 4, escluso l'inciso iniziale: per gli elettrodotti di tensione superiore a 156 kV si fa infatti rinvio alle procedure stabilite dall'atto statale (sia pure erroneamente indicato quanto alla data).

17. - E' censurato anche l'art. 7 della legge della Regione Campania, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. Il ricorrente lamenta che sia fissato un regime sanzionatorio autonomo senza tener conto di quello previsto dall'art. 15 della legge quadro.

La questione è fondata.

La competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza a fissare gli stessi valori, e quindi nella specie spetta allo Stato (cfr. infatti l'art. 15 della legge quadro). Quanto agli effetti della mancata presentazione dei piani di risanamento, o del mancato rispetto delle prescrizioni dei piani, provvede l'art. 9 della legge quadro, ai cui sensi la Regione è abilitata a sostituirsi ai gestori adottando il piano per gli elettrodotti minori (comma 3, terzo periodo), mentre il mancato risanamento comporta, a titolo di sanzione, che non si riconosca al gestore inadempiente il canone per l'utilizzo della linea non risanata, nonché la disattivazione temporanea degli impianti, con provvedimento del Ministro per gli elettrodotti maggiori, della Regione per quelli minori (comma 6).

La disciplina impugnata è dunque costituzionalmente illegittima in quanto si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro.

18. - Infine il ricorrente impugna l'art. 8 della legge campana, che impone l'adeguamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio al valore-limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3, disponendo la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia della Regione: secondo il Presidente del Consiglio la normativa transitoria della legge regionale si sovrapporrebbe a quella recata dall'art. 16 della legge quadro.

La questione è fondata, in conseguenza del riconoscimento della illegittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.

19. - La prima disposizione impugnata della legge della Regione Puglia è l'art. 3, comma 1, lettera m, che definisce "aree sensibili" le "aree per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale". Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce che la Regione, "nel rispetto dei limiti previsti dal d.m. n. 381/1998" (contenente la disciplina, cui rimanda, in via transitoria, l'art. 16 della legge quadro, sui limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità relativamente ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi), e "tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale", "detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle 'aree sensibili' e la relativa perimetrazione".

Secondo il ricorrente, tale disciplina eccederebbe dalla competenza regionale: definendo le "aree sensibili" e prevedendo i criteri per la loro identificazione e perimetrazione, introdurrebbe nozioni estranee alla legislazione statale di principio e si porrebbe in contrasto con essa.

La questione non è fondata.

Le "aree sensibili" sono definite dalla legge regionale con riguardo a situazioni e interessi (tutela della popolazione nelle aree densamente abitate o frequentate, interesse storico-artistico o paesistico dell'area) di cui la Regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione dell'uso del proprio territorio. Soprattutto, poi, la definizione e la perimetrazione di tali aree, nel sistema della legge regionale, hanno l'unico scopo di fondare la previsione di "localizzazioni alternative", cioè un tipo di misura che, fermo restando il necessario rispetto dei vincoli della programmazione nazionale delle reti e della pianificazione del territorio, rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio, e specificamente nella competenza regionale, riconosciuta dalla legge quadro (art. 8, comma 1, lettera a), per la "individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione". Essa

non prelude dunque alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato.

20. - E' poi impugnato l'art. 10, comma 1, della legge pugliese, ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su "ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido". Secondo il ricorrente tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all'unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell'art. 16 della legge quadro.

La questione è infondata. Il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non eccede l'ambito di un "criterio di localizzazione", in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d, e dall'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.

21. - Diversa è la conclusione quanto all'art. 10, comma 2, della stessa legge, che estende il divieto di localizzazione degli impianti alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree "di pregio storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto, perimetrare secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili "protetti" di cui al comma 1 (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido): disposizione al cui proposito il ricorrente rileva che essa invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e contrasterebbe con l'art. 5 della legge quadro, che riserverebbe ad un regolamento statale l'adozione di

misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Tale questione è fondata. In questo caso infatti l'ampiezza e la eterogeneità delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni (come quella di aree "di pregio ... testimoniale") e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo - analogamente a quanto si è osservato sopra, al n. 11, a proposito di una simile disposizione della legge delle Marche - un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.

22. - Della legge regionale umbra è impugnato anzitutto l'art. 1, comma 1, perché, nell'enunciare le finalità della legge, afferma che le sue norme sono dettate, oltre che "a tutela della salute e della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", anche "a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio": la tutela dell'ambiente sarebbe infatti attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

La questione è infondata per le ragioni già esposte sopra al n. 5.

23. - E' impugnato anche il comma 2 dell'art. 1, ai cui sensi "i fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono" le emissioni in questione, nonché "mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione".

Secondo il ricorrente l'art. 5, comma 1, della legge quadro riserverebbe allo Stato le "misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica degli elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione", e "le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici": onde si sarebbe nel campo della legislazione esclusiva dello Stato per la tutela dell'ambiente. Sempre

secondo il ricorrente, anche se la legge regionale si definisce volta alla tutela sanitaria, non sarebbe ammissibile che la legislazione concorrente regionale prevalga su quella esclusiva dello Stato. In ogni caso, pur se si ritenesse ammissibile una legislazione regionale concorrente, nella specie, fra i principi fondamentali da osservare vi sarebbero quelli che assicurano la realizzazione del principio di uguaglianza, che sarebbe violato se si ammettesse una tutela differenziata per Regioni attraverso un livello di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche diverso (e sia pure maggiore) per una Regione rispetto ad altre.

La questione è infondata con riguardo alla prima parte della disposizione, per le ragioni già esposte sopra, al n. 5. Del resto, che vi possa e vi debba essere una disciplina regionale della localizzazione, della costruzione, della modificazione e del risanamento degli impianti risulta espressamente dalla stessa legge quadro, che attribuisce alle Regioni competenza, fra l'altro, in tema di localizzazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettera c), di adozione o approvazione di piani di risanamento (art. 9).

24. - La questione è invece fondata con riguardo alla seconda parte della disposizione, che si riferisce alla individuazione (sia pure "in coerenza" con le previsioni della legge quadro: ma non è chiaro come si misurerebbe tale coerenza) di "adeguati limiti di esposizione".

Non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui di per sé una differenziazione in melius dei livelli di tutela sanitaria sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza: in linea di principio possono infatti, come si è detto, ammettersi interventi regionali di maggiore tutela. Ma, per le ragioni esposte sopra, al n. 7, i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in melius, esprimendo essi (ove se ne postuli l'adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò che, nella specie, non è oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.

L'art. 1, comma 2, della legge umbra è dunque

costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui prevede l'individuazione da parte della Regione di limiti di esposizione.

25. - E' impugnato l'art. 2 della legge, che, sotto la rubrica "Principio di giustificazione", stabilisce che nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari (salvo che per gli "impianti di competenza del Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249") sono "tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio". Ad avviso del ricorrente non si potrebbero attribuire alla Regioni valutazioni - come quelle sulla indispensabilità degli impianti - che atterrebbero alla responsabilità dei gestori, senza alterare le condizioni del mercato concorrenziale, così sconfinando anche nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

La questione è fondata, non perché possa ritenersi tale disciplina attinente alla "tutela della concorrenza" di competenza statale (trattandosi qui solo del rapporto pubblicistico fra gestore ed ente pubblico cui spettano i poteri di pianificazione, autorizzazione e vigilanza), ma perché richiedere una condizione ulteriore di tenore generico, come la dimostrazione della "indispensabilità" dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per configurarsi come arbitrio. Il che non toglie, naturalmente, che il rilascio delle autorizzazioni debba rispondere anche a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali.

26. - L'art. 4, comma 1, lettera b, della legge dell'Umbria prevede che in determinate aree definite "sensibili", individuate dai Comuni d'intesa con le Province in riferimento a zone ad alta densità abitativa o caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario o educativo, le amministrazioni comunali "possono prescrivere modifiche,

adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici”, esistenti o di nuova realizzazione, “al fine di garantire la massima tutela ambientale dell’area stessa”.

Il ricorrente censura la disposizione in quanto in materia di risanamento una differenza di discipline fra diversi territori non sarebbe ammissibile, perché non assicurerebbe il rispetto del principio di eguaglianza.

La questione è infondata.

Mentre è improprio, per le ragioni già viste, invocare il principio di eguaglianza, l’attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordine alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle aree “sensibili” non eccede i poteri del legislatore regionale in relazione agli “obiettivi di qualità” che la Regione può legittimamente indicare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e all’art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro. In particolare, l’ultima delle disposizioni citate attribuisce espressamente alla competenza delle Regioni la “individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” consistenti, ai sensi della prima delle citate disposizioni, in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

27. - L’art. 5, comma 1, lettera c, della legge prevede che la Giunta regionale e con proprio regolamento “fissa i criteri per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione”.

Il ricorrente censura la disposizione affermando la inammissibilità di una differenziazione per Regioni della disciplina in materia di risanamento.

Anche questa questione è infondata. Premesso che non è contestata - né in questo caso né a proposito di altre analoghe disposizioni pure impugnate nei presenti giudizi - la legittimità del ricorso allo strumento regolamentare né la competenza della Giunta ad adottarlo, basta qui osservare che l’art. 9, comma 1, della legge quadro espressamente attribuisce alla Regione il compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemmeno prevedere in proposito - come invece prevede per gli elettrodotti l’art. 4, comma 1, lettera

d, e comma 4, della stessa legge criteri statali di elaborazione dei piani.

28. - Il comma 2 dello stesso art. 5 prevede che la Giunta regionale, sentite le Province, proponga al Ministero dell’ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv “in caso di inerzia o inadempienza dei gestori”.

Il Presidente del Consiglio sostiene, da un lato, che si tratterebbe di materia di esclusiva competenza statale, dall’altro che, attribuendosi un potere di proposta dei piani, la Regione porrebbe dei limiti ai poteri deliberativi dello Stato, “salvo che la norma non vada interpretata nel senso che la proposta in questo caso costituisce solo una sollecitazione per il Ministero che potrà deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto”.

La questione è infondata.

L’art. 9, comma 3, primo periodo, della legge quadro prevede che per gli elettrodotti in questione la proposta di piano sia presentata dai gestori al Ministero dell’ambiente, nulla disponendosi per il caso di mancata presentazione (salve le sanzioni previste dal comma 6 per l’ipotesi di mancato risanamento dovuto a inerzia o inadempimento di coloro che hanno la disponibilità dell’elettrodotto). La disposizione regionale contestata non avoca alla Regione il potere di approvare i piani, espressamente riservato al Ministero, ma si limita a prevedere che la Regione possa proporre al Ministero stesso il piano se il gestore omette di farlo. Resta evidentemente salvo il potere del Ministero di approvare il piano, o di non approvarlo (e di procedere alla elaborazione in proprio di un piano alternativo), ovvero di introdurre “modifiche, integrazioni e prescrizioni”, ai sensi del citato art. 9, comma 3, primo periodo, senza che la proposta regionale risulti dunque vincolante per il Ministero medesimo.

Onde la previsione regionale si riduce alla introduzione di un rimedio all’inerzia dei gestori, attraverso una facoltà di proposta rispetto alla quale l’organo centrale conserva tutta la propria libertà di determinazione.

29. - E’ impugnato altresì l’art. 12, comma 1, della legge umbra, che dispone la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile alla procedura di verifica prevista dall’art. 4 della legge regionale 9

aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) - attraverso cui la Giunta regionale dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni -, ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale disciplinata dall'art. 5 della stessa legge regionale n. 11 del 1998, nei casi previsti dal regolamento regionale.

Secondo il ricorrente sarebbe violata la normativa statale e comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale, e andrebbe assicurata la parità di trattamento che inciderebbe anche sotto il profilo della concorrenza.

La questione è fondata.

La disposizione impugnata rimette alla Giunta, senza indicazione alcuna di criteri (cfr. art. 5, comma 1, lettera f cui fa rinvio l'art. 12, comma 1, della legge impugnata), la determinazione dei casi in cui è imposta la valutazione di impatto ambientale; e anche fuori di tali casi prevede che sia la Giunta, nell'ambito della procedura cosiddetta di "verifica", a stabilire se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione.

L'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998, cui fa rinvio la disposizione denunciata, coordinato con l'art. 3, comma 3, della stessa legge, demanda alla Giunta la dichiarazione della necessità di sottoporre a valutazione d'impatto progetti rientranti in categorie contemplate dalla normativa statale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), che prevede appunto, all'art. 1, comma 6, e all'art. 10, una procedura di verifica ad opera dell'autorità competente per i progetti elencati nell'allegato B non ricadenti nell'ambito di aree naturali protette, sulla base di elementi indicati nell'allegato D dello stesso decreto. Ma, nel caso degli impianti qui in discussione, che non sono contemplati dalla normativa statale citata, nessun criterio è dato ricavare, dalla legislazione regionale richiamata, in ordine al contenuto della verifica prevista e alla scelta demandata alla Giunta.

Onde, in definitiva, la legge attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in violazione del principio di

legalità sostanziale, una procedura - come quella di valutazione di impatto ambientale - che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale. Per questa ragione la disposizione impugnata è costituzionalmente illegittima.

30. - L'art. 13 della legge dell'Umbria stabilisce che "le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni".

Il ricorrente ritiene che la illegittimità costituzionale di tale disposizione consegua a quella delle altre norme impuginate in quanto. "una volta esclusa la competenza regionale, cade anche la disciplina del procedimento, che dà per presupposta quella competenza". Lamenta inoltre che la legge regionale rimetta alla Giunta regionale la disciplina, oltre che dei procedimenti, dei criteri per la localizzazione e il risanamento degli impianti, senza la fissazione di "limiti o orientamenti legislativi". Circa poi il procedimento, sarebbe violato l'art. 9 della legge quadro.

La questione è fondata.

Non può condividersi, per le ragioni già viste, l'assunto secondo cui la materia esulerebbe dalla competenza regionale; e nessuno specifico contrasto è dato di rilevare con l'art. 9 della legge quadro in tema di piani di risanamento. Resta però il fatto che la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, non solo per la definizione dei procedimenti (in relazione ai quali soltanto vale, peraltro, il richiamo alle norme generali sul procedimento amministrativo e alle norme statali in materia, fra l'altro, di procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, contenute nel D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447), ma anche per la definizione dei "criteri" preordinati alla localizzazione, al risanamento e all'autorizzazione degli impianti. Tale discrezionalità, nella sua absolutezza, viola il principio di legalità sostanziale e non è compatibile con l'esigenza

di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.

31. - Infine il Presidente del Consiglio impugna l'art. 16 della legge dell'Umbria, ai cui sensi "la Giunta regionale con norme regolamentari definisce", "in via transitoria fino all'approvazione dei decreti di cui all'articolo 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1".

Il ricorrente osserva che la disposizione contrasta con l'art. 16 della legge quadro, che ha posto la disciplina transitoria.

La questione è fondata.

Ancorché la norma regionale impugnata non precisi in che cosa possano consistere le "disposizioni di prima applicazione" cui si riferisce, essa oggettivamente assume la portata di consentire una disciplina, sia pure transitoria, anche e specificamente della materia dei valori-soglia, spettante alla competenza statale: come emerge dal richiamo all'attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4 della legge quadro, diretti, fra l'altro, a stabilire (comma 2) i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di competenza statale, nonché dal generico richiamo alla idoneità a "conseguire le finalità della legge. Il regime transitorio è invece definito dalla legge quadro, all'art. 16, con il richiamo dei preesistenti atti statali che fissano i valori-soglia in tema di esposizione all'inquinamento elettromagnetico; e la Regione non può, nemmeno nella fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle dettate dallo Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2002, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., dalle società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazio-

nale s.p.a., e dal Comune di Lacco Ameno; nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2002, dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2002, dalla Vodafone Omnitel s.p.a.;

- b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione);
- c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge regionale delle Marche n. 25 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione agli articoli 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo 2 comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66, col ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002;
- d) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);
- e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole "Per le finalità di cui al comma 1";
- f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2, 3 e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capo e), della predetta legge regionale della Campania, sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002;
- g) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e

radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);

- h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10, comma 1, della predetta legge regionale della Puglia n. 5 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi del 2002;
- i) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole "nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione";
- l) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002;
- m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e e s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2003.

Il Presidente
Il Redattore
Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria, li 7 ottobre 2003

Il Direttore della Cancelleria
Dott. G. Di Paola

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1468

Palagianello (Ta). Linea ferroviaria BA-TA. Raddoppio tratta Castellaneta - Palagianello. Art. 81 DPR 24 luglio 1977, n. 616. Compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. PUTT/P. Società: R.F.I. s.p.a.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO di concerto con l'Assessore Regionale ai Trasporti dott. Pietro FRANZOSO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico nonché, per la parte di competenza dal dirigente del Settore Trasporti riferisce quanto segue:

Si premette che l'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti.

Per tali opere, qualora le stesse non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del D.P.C.M. 377/88, del D.P.C.M. 27.12.89 e loro successive modificazioni ed integrazioni), il PUTT/P prescrive che il relativo progetto sia integrato con uno studio di Impatto Paesaggistico (art. 4.02) e sia sottoposto alla procedura di verifica di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) finalizzata all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica. La predetta attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Regione ed ha gli effetti, esplicitandoli, dall'autorizzazione ai sensi del titolo II del D.lvo n° 490/1999, se necessaria, di cui segue le procedure.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica per quanto attiene sia agli aspetti

urbanistici che agli aspetti paesaggistici, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza munita del parere di merito.

Oggetto: Linea Ferroviaria Bari - Taranto: raddoppio tratta Castellaneta - Palagianello
Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P
Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e successive modifiche ed integrazioni Società richiedente: R.M. S.p.A.

- Con nota del 5/04/2002 di cui coi prot. n° 793/P del 12/04/2002, il Comune di Palagianello ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'intervento di cui all'oggetto, al fine dell'acquisizione dell'assenso alla variante urbanistica che l'intervento in progetto comporta nonché ai fini dell'acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P.
- La documentazione trasmessa, come integrata con gli atti di cui al prot n. 829 del 11/02/2003, risulta costituita dalla delibera di C.C. n. 13 del 21/3/2002 (di approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Palagianello) dagli elaborati grafici di progetto nonché dallo studio di impatto, paesaggistico e dallo studio di incidenza ambientale.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa consiste nella realizzazione del raddoppio della Linea Ferroviaria Bari - Taranto che interessa i territori dei comuni di Palagianello e Mottola dalla progr. Km 71+840 alla progr. Km 76+660 per una lunghezza complessiva di 4820 metri.

Così come si evince dalla relazione tecnica descrittiva il progetto si configura come una variante all'attuale linea ferroviaria che corre interna all'abitato di Palagianello.

Il raddoppio in progetto si sviluppa a sud dell'attuale tessuto abitato di Palagianello e prevede, sempre su questo versante, anche la realizzazione di una stazione su rilevato localizzata al km 75+148.

Il tracciato in progetto si sviluppa in gran parte in viadotto (Viadotto Palagianello dalla progr. 72+426

a 74+801.50 e viadotto Forcella dalla progr. 75+815.09 a 75+890.09 di altezza variabile da circa 8 metri a 45 metri sul piano campagna e per la restante parte in rilevato di altezza fino a 12 metri; sono previsti due ponti (di luce pari a 25 m alle progr. 74+961.09 e 75+319.60) e un sottopasso per strada comunale (prog. 75+555.00).

Il progetto presentato, così come si evince dallo studio d'impatto paesaggistico, prevede anche la realizzazione di opportune misure di compensazione e di mitigazione dei potenziali impatti, rinvenienti dalla realizzazione dell'opera, sulla struttura paesistico-ambientale interessata dall'intervento.

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici si evidenzia che l'intervento in progetto costituisce variante urbanistica alla vigente pianificazione comunale esclusivamente per il tratto ricadente in zona attualmente tipizzata agricola dallo strumento urbanistico del comune di Palagianello.

Pertanto, per quanto attiene agli aspetti urbanistici, non si rileva alcuna interferenza significativa del tracciato in progetto con le previsioni pianificatorie territoriali regionali nè con i criteri informativi generali e/o con le direttrici di espansione previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel comune di Palagianello che, per il tratto della linea ferroviaria in affiancamento ricadente a ridosso del tessuto edificato, interessa aree già tipizzate quali "area ferroviaria".

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

Il tracciato della linea ferroviaria di che trattasi interessa, solo per alcuni tratti, ambiti territoriali estesi classificati "A" di valore eccezionale, ambiti classificati "B" di valore rilevante, ambiti classificati "C" di valore distinguibile, nonché ambiti classificati "D" di valore relativo.

Si specifica che i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi, come in precedenza classificati, sono sottoposti a tutela diretta dal PUTT/P ovvero questi non possono essere oggetto di trasformazione senza che per gli stessi sia rilasciata l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P.

- Gli "indirizzi di tutela" per gli ambiti di valore eccezionale "A" sono quelli di cui all'art. 2.02.

punto 1.1 delle NTA del PUTT/P mentre le “direttive di tutela” sono quelle di cui all’art. 3.05 punto 2.1 - 3.1 - 4.1 delle NTA del PUTT/P.

- Gli “indirizzi di tutela” per gli ambiti di valore rilevante “B” sono quelli di cui all’art. 2.02. punto 1.2 delle NTA del PUTT/P mentre le “direttive di tutela” sono quelle di cui all’art. 3.05 punto 2.2 - 12-4.1 delle NTA del PUTT/P.
- Gli “indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibili “C” sono quelli di cui all’art. 2.02 punto 1.3 delle NTA, del PUTT/P mentre le “direttive di tutela” sono quelle di cui all’art. 3.05 punto 2.3-3.3-4.2 delle NTA del PUTT/P.
- Gli “indirizzi di tutela” per gli ambiti di valore relativo “D” sono quelli di cui all’art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P mentre le “direttive di tutela” sono quelle di cui all’art. 3.05 punto 2.4-3.3-4.2 delle NTA del PUTT/P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (ambiti territoriali distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema geologico

Le aree oggetto d’intervento non risultano interessate dalla presenza di elementi strutturali litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Sistema geomorfologico

Le aree oggetto d’intervento risultano interessate dalla presenza di emergenze morfologiche ovvero di siti con presenza di gravine (Gravina di Castellana - Gravina di Palagianello - Gravina Forcella).

Il tracciato in progetto non interessa aree con presenza di grotte, doline, puli, e/o coste manne e lacuali come identificate dalla cartografia relativa alla geomorfologia del PUTT/P.

Sistema idrogeologico

Le aree oggetto d’intervento risultano interessate dalla presenza di emergenze idrogeologiche ovvero di siti con presenza di corsi d’acqua (gravine) mentre non risultano presenti foci, laghi, sorgenti torrenti e fiumi.

Sistema della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica

Il tracciato in progetto risulta interferire con aree

caratterizzate dalla presenza di macchia (art. 3. 10 delle NTA del PUTT/P) e di beni naturalistici (art 3.11 delle NTA del PUTT/P).

Il tracciato risulta cioè interferire con aree interessate da particolari componenti di riconosciuto scientifico e/o importanza ecologica che presentano specie floristiche rare ed in via di estinzione di rilevante interesse biologico-vegetazionale (Z.P.S. - aree proposte S.I.C. IT9130007- Gravine).

Alcune delle aree interessate dall’intervento in oggetto risultano infatti in parte classificate come Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e come proposti Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - Habitat - Rete Natura 2000.

La società richiedente, in considerazione della tipologia dell’opera e del suo posizionamento, ha richiesto all’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, le determinazioni di competenza in merito alla verifica di incidenza ambientale di cui alla Legge Regionale 12/04/2001 n. 11.

Con determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 2747 del 24/03/2003 per l’intervento di che trattasi è stato rilasciato, con prescrizioni, parere favorevole circa l’incidenza ambientale delle opere in progetto

Sistema della stratificazione storica e dell’organizzazione insediativa

Le aree oggetto d’intervento non risultano interessate dalla presenza di beni storico-culturali di riconosciuto valore do ruolo nell’assetto paesistico (zone archeologiche e/o di segnalazioni archeologiche, di manufatti soggetti a vincolo architettonico e/o segnalazioni architettonica c/o tratturi) né l’intervento interferisce dal punto di vista visivo, con beni posizionati all’esterno dell’area di intervento.

Le aree d’intervento interessano, sia pur parzialmente, aree caratterizzate dalla presenza di un paesaggio agrario di interesse storico culturale (organizzazione insediativa, tecniche di conduzione agricola) pur non interferendo con siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell’organizzazione sociale (usi civici) né con aree che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici.

Attese le caratteristiche tipologiche delle opere in progetto, che risultano in gran parte in viadotto ed in rilevato, si rilevano altresì interferenze loca-

lizzative del cacciato in progetto con alcuni punti panoramici e/o strade panoramiche ovvero con alcuni siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento.

Regime vincolistico preesistente all'entrata in vigore del PUTT/P

Per quanto attiene al regime vincolistico gravante sulle aree oggetto d'intervento, dalla documentazione presentata, si evidenzia che le aree interessate non risultano soggette a vincolo ex L. 1497/39, Usi civici e vincolo archeologico.

- Una parte del tracciato risulta invece ricadente in aree soggette a vincolo idrogeologico ed a Decreto Galasso.

Lo studio di impatto paesaggistico presentato descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio nonché individua, nel contempo, alcune misure di mitigazione e/o di compensazione degli impatti evidenziando i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva altresì l'ammissibilità dell'intervento ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale soprattutto in ragione delle numerose misure di mitigazione e/o compensazione previste in progetto finalizzate alla riduzione degli impatti.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più Precisamente il tracciato in progetto interessa direttamente alcune emergenze morfologiche (da 74+085 a 74+165 - da 75+800 a 75+890 - da 75+890 a 75+900) alcuni corsi d'acqua (Gravina di Castellaneta, Gravina di Palagianello, Gravina Forcella), alcune aree a macchia (da 71+910 a

72+015) nonché beni naturalistici (da 71+840 a 71+925).

Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze geo-morfo-idrogeologiche e botanico-vegetazionali. che risulteranno pertanto direttamente c/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato poiché l'intervento interessa direttamente e/o alcuni ambiti territoriali distinti questo configura, pertanto, una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le NTA del PUTT/P, rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P.

Si evidenzia comunque che le opere in progetto, che rientrano nel complessivo programma di ammodernamento della linea ferroviaria Bari-Taranto, costituiscono un intervento di dimostrata ed assoluta necessità e di preminente interesse pubblico. A quanto sopra va altresì aggiunto che per le opere di che trattasi essendo già conclusa la fase di approvazione definitiva del tracciato generale nonché essendo peraltro già avviata la parziale cantierizzazione delle opere, si rende a tutt'oggi improponibile un eventuale alternativa localizzativa della tratta in parola al fine di consentire la piena tutela degli ATD direttamente interessati dalle opere in progetto.

A quanto sopra va altresì aggiunto che le numerose misure di mitigazione e/o compensazione previste dalla soluzione progettuale adottata (finalizzate al contenimento degli impatti sulla struttura paesistico-ambientale interessata) comporteranno comunque una significativa riduzione della rilevante trasformazione dell'assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta rendendo pertanto lo stesso, in linea di massima, ancora compatibile con le finalità generali di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientale dei luoghi interessati dalle opere ovvero con livelli di qualità paesaggistici perseguiti dal PUTT/P per l'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, per il progetto

proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole soprattutto in considerazione del rilevante interesse pubblico che l'intervento in oggetto comporta.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico presentato, che dovranno, comunque essere necessariamente recepite dal progetto esecutivo:

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- Sia opportunamente verificata, in sede di progettazione esecutiva del piano di cantierizzazione dell'opera di che trattasi, la possibilità di procedere all'individuazione di tracciati delle piste di cantiere che non interessino direttamente le compagini a macchia esistenti. L'attraversamento delle predette aree a macchia dovrà possibilmente avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero utilizzando aree del tutto prive di vegetazione naturale di pregio al fine di limitare al minimo indispensabile il danneggiamento della vegetazione naturale di pregio esistente.
- Qualora la possibilità dell'individuazione di tracciati alternativi delle piste di servizio sia motivatamente preclusa per ragioni di carattere tecnico nelle aree a macchia i soggetti arborei e/o arbustivi di pregio oggetto di eventuale danneggiamento dovranno comunque essere successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della stessa flora presente in loco da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti oggetto di danneggiamento.
- Nelle aree a macchia non si dovrà procedere, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, alla realizzazione di alcuna pista di servizio e/o di altre opere complementari (aree di stoccaggio, accessi ecc) e la fascia di lavoro dovrà essere comunque contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile.
- Le piazzole di accatastamento del materiale dovranno essere posizionate all'esterno dell'area

di pertinenza delle compagini a macchia ovvero in aree del tutto prive di vegetazione di pregio (aree agricole).

- Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate c/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.
- In analogia al parere espresso con Determinazione n. 2747 del dirigente del Settore Ecologia quale misura di compensazione, riveniente dalla sottrazione di relitti di Habitat prioritario presente all'interno delle gravine interessate dalle opere in progetto, dovrà essere previsto il recupero e la rinaturalizzazione dell'area di cava ubicata sulla sinistra idrografica della Gravina di Forcella nonché l'acquisizione, alla proprietà pubblica, di tutte le aree contigue alla predetta gravina che risultano attualmente caratterizzate dalla presenza di habitat di pregio (Thero-Brachypodietea).

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico:

Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei

luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.
- In prossimità dello scavalco della Gravina di Palagianello il posizionamento delle pile laterali dovrà avvenire non già sui fianchi della gravina (intaccando sostanzialmente la morfologia dello scoscendimento) bensì in aree ad uso agricolo non interessate dalla presenza di vegetazione di pregio. Detto posizionamento, con relativo aumento delle luci di campata, dovrà essere finalizzato alla riduzione delle interferenze con l'ecosistema della gravina nonché alla riduzione dell'impatto sulla peculiarità geomorfoidrologia rappresentata dalla incisione carsica in parola.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.). In particolare con riferimento ai muri a secco, questi ultimi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

- Per quanto attiene all'impatto visivo, in aggiunta alle cortine arboree e/o arbustive già previste dalla soluzione progettuale, le pile ricadenti all'interno delle gravine dovranno essere rivestite con conci di materiale lapideo al fine di rendere più omogeneo l'intervento in progetto al contesto paesaggistico di riferimento.

In ordine ai rapporti del presente progetto con la programmazione regionale in materia di trasporti si rileva che il progetto rientra nel complessivo programma di ammodernamento e potenziamento del tronco Bari - Taranto che risulta approvato nel 1985 ed i cui cantieri risultano già aperti dal 1987.

L'intervento è stato recepito dal Piano Regionale dei Trasporti, approvato con D.G.R. 6.11.2002 n.

1719, con il codice F.RFI.04, sottocodice SP3 "Raddoppio tratta Castellaneta-Massafra (variante di Palagianò)" nell'ambito del completamento del raddoppio della Direttrice ferroviaria Bari-Taranto previsto dal P.O.N. Trasporti 2000-2006.

Pertanto l'intervento in parola è coerente con la programmazione e gli indirizzi regionali in materia di trasporto su ferro.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché degli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica formulata di concerto con l'Assessore ai Trasporti;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dai Dirigenti del Settore Urbanistico e del Settore Trasporti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI ESPRIMERE alla società richiedente RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. per la "Realizzazione del raddoppio della tratta Castellaneta - Palagianello della linea ferroviaria Bari-Taranto" ed ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, quale intesa tra l'Amministrazione Statale e Regione, l'assenso per la variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Palagianello nei termini espressi in narrativa.

DI RILASCIARE l'assenso regionale in materia di trasporti atteso che il progetto in questione è coerente con la programmazione e con gli indirizzi del vigente Piano Regionale dei Trasporti

DI RILASCIARE alla società richiedente RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. per la "Realizzazione del raddoppio della tratta Castellaneta - Palagianello della linea ferroviaria Bari-Taranto", l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'aree interessate dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2. punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1469

Ruffano (Le) - Variante al P.F. per l'ampliamento della zona PIP. Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19/07/2001.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Il Comune di RUFFANO è dotato di P.F. vigente nonché di una zona destinata ad insediamenti produttivi di tipo industriale-artigianale realizzata a seguito della definitiva approvazione del piano esecutivo PIP approvato definitivamente con delibera di CC. N. 21 del 19/5/1983.

L'attuale zona PIP si compone di 49 lotti artigianali e di 6 lotti industriali, munita delle principali opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

A seguito della saturazione di dette zona PIP il Comune di Ruffano con delibera di CC n. 31 del 19/07/2001 ha adottato la presente proposta di ampliamento dell'attuale zona destinata ad insediamenti produttivi al fine di soddisfare la richiesta degli operatori del settore.

Gli elaborati allegati alla variante trasmessi dall'Amm.ne Com.le con nota n. 8537 del 4/9/2001 sono i seguenti:

- 1) Tav. n. 1 Relazione e norme tecniche di attuazione;
- 2) Tav. n. 2 Stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, stralcio PF, inquadramento urbanistico;
- 3) Tav. n. 3 Azzonamento;
- 4) Tav. n. 4 Rete viaria, parcheggi, aree per urbanizzazione secondaria, lotti edificabili, quotatura;
- 5) Tav. n. 5 Planimetria dei massimi ingombri;
- 6) Tav. n. 6/1 Impianti rete idrica;
- 7) Tav. n. 6/2 Impianti rete fogna nera;
- 8) Tav. n. 6/3 Impianti rete fogna Bianca;
- 9) Tav. n. 6/4 Impianto rete telefonica;
- 10) Tav. n. 6/5 Impianto pubblica illuminazione;
- 11) Tav. n. 7 Relazione tecnica impianti;
- 12) Tav. n. 8 Piano particellare di esproprio;
- 13) Tav. n. 9 Relazione finanziaria;
- 14) Tav. n. 10 Calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva.

Dal punto di vista amministrativo, si ritiene di poter dar corso all'esame della variante al P.F., in quanto preordinata alla individuazione di aree desti-

nate ad insediamenti produttivi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 55 della L.R. 56/80 come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 11/81, restando nelle competenze dell'Amm.ne Com.le successivamente all'approvazione della presente variante, l'adozione ed approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati dispositivi dell'art. 27 della legge 865/71 e dall'art. 37 della l.r. n. 56/80.

Precisato quanto innanzi sotto l'aspetto amministrativo, entrando nel merito specifico della proposta comunale, si evidenzia che la nuova area da destinare agli insediamenti produttivi, in ampliamento alla zona PIP esistente, comporta variante al P.F. vigente in quanto prevede la ritipizzazione di aree agricole.

L'area interessata dalla variante, in catasto al foglio n. 38 particelle nn. 6, 7, 8, 152, 254, 255 e 256 sviluppa una superficie catastale di mq. 79.003, occupa una superficie complessiva rilevata mq. 74.845,60, inferiore a quella necessaria riveniente dal fabbisogno di aree per il Settore produttivo necessario a soddisfare le esigenze del Comune di Ruffano, e ciò in relazione ai calcoli specifici operati a norma dell'art. 51 della l.r. 56/80 e con le modalità previste dalla delibera Regionale 6320/89.

Infatti secondo i calcoli effettuati, il progettista evidenzia, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno nel prossimo quindicennio, che la necessità teoriche di nuove aree per il settore produttivo ammontano a complessivi 26,79 ettari, superiore ai 17:78:03 rivenienti dalla somma della aree fondiarie previste dal PIP vigente alle quali si aggiungono le aree interessate dalla variante in questione.

A tal proposito si precisa che il progettista ha operato la verifica sulla base delle necessità pregresse ed emergenti del settore produttivo considerando, per il soddisfacimento del fabbisogno futuro le aree proposte con la presente variante, mentre le aree già programmate dalla strumentazione urbanistica vigente (PF) sono state considerate per soddisfare il fabbisogno pregresso (arco temporale 1983 data di approvazione e di attuazione del PIP al 2001 data di adozione della variante di ampliamento).

In relazione a quanto precisato si ritiene di poter considerare la proposta variante di ampliamento nei limiti delle necessità dei fabbisogni produttivi

futuri prevedibili per il Territorio Comunale di Ruffano.

La stessa variante, in relazione ai suoi contenuti coerenti con i criteri della deliberazione di GR. n. 6320189, ed alla localizzazione in contiguità alle aree produttive esistenti, si ritiene ammissibile sotto il Profilo tecnico-urbanistico.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio dalla relazione di verifica di compatibilità predisposta dai progettisti si rileva che l'area interessata dall'intervento, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, ricade in parte in un A.T.E. classificato di tipo "C", (art. 2.01 punto 1.3 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio).

Negli ambiti di valore distinguibile T" il P.U.T.T. prevede, quale indirizzo di tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

In detta relazione si evidenzia che l'area oggetto di intervento non risulta essere interessata da specifiche peculiarità paesaggistiche, né l'area oggetto d'intervento appare posizionata al contorno di sistemi in cui sono presenti peculiarità paesistiche degne di tutela; pertanto si evidenzia altresì una oggettiva sopravvalutazione delle componenti strutturanti il contesto paesaggistico in parola operato dal P.U.T.T. L'area oggetto di intervento non è interessata da vincoli preesistenti precedentemente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P.

Inoltre, la stessa area di intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T.

Pertanto, non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quello proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio inoltre rappresenta quanto segue:

- **Sistema dell'assetto geologico. geomorfologico. idrogeologico:** l'area non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore. Come osservabile sulla cartografia tematica del P.U.T.T.

l'area non è interessata da vincoli idrogeologici e idrologia superficiale, non sono presenti grotte e non vi è presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine o altri elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico.

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale. culturale e della potenzialità faunistica:

l'area non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo o di riconosciuta importanza sia storica che estetica. In particolare l'area è parzialmente interessata dalla presenza di alberi di olivo e da frutto (fichi e mandorlo).

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

l'area non è interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area oggetto d'intervento.

In considerazione delle peculiarità dell'area per la quale è richiesta la variante urbanistica, in riferimento al contesto paesaggistico in cui è inserita, si può ritenere che il programma di fabbricazione previsto non comporterà alterazioni significative sotto tutti i profili dei sistemi sopra elencati. L'intervento proposto risulta compatibile con il paesaggio contermino, tenuto conto che l'area di intervento proposto non comporterà alterazioni significative sia sul sistema geo-morfo-idrogeologico, sia sul sistema botanico-vegetazionale, sia sul sistema storico-culturale.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione non interferisce sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per gli ambiti territoriali estesi di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante i' attuale assetto

paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- all'interno dei lotti, esemplificativamente individuati nelle tavole di progetto, siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.

Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sin qui esposto, si propone alla Giunta l'approvazione, con le prescrizioni di cui innanzi, della variante al P.F. per l'individuazione delle nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi, in ampliamento alla zona P.I.P. esistente, adottata dal Comune di Ruffano con la delibera di CC. n. 31/2001.

La suddetta variante è subordinata all'attuazione secondo le disposizione dell'art. 27 della l.s. 865/71 è ciò ai sensi dell'art. 55 della l.r n. 56/80.

Si propone altresì alla Giunta il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio nei termini esposti in narrativa.

Si evidenzia, infine, che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 - art. 4 - lettera d.)

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi, esplicitati nella relazione che precede, la variante al P.F. del Comune di RUFFANO, adottata con delibera di CC. n. 31 del 19/07/2001 inerente l'ampliamento della zona PIP in variante al PF vigente con ritipizzazione delle aree, in catasto al foglio n. 38 particelle nn. 6, 7, 8, 152, 254, 255 e 256 della superficie catastale di mq. 79.003 da zona agricola a zona "D per insediamenti produttivi" disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla proposta di variante; il tutto con l'intesa che l'attuazione della stessa variante dovrà avvenire secondo le procedure della l.s. 865/71 - art. 27 - e della l.r. n. 56/80 - art. 37;
- Di RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle citate N.T.A. e ciò prima del rilascio della C.E.
- di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di RUFFANO del presente provvedimento nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul BUR della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1470**L.R. n. 56/80 - art. 55 - Delibera di G.R. n. 313 del 21.3.2000 - Concessione di proroga al "Commissario ad acta" del termine per l'adozione del P.R.G. del Comune di Lizzanello.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

"La Giunta Regionale con provvedimento n. 313 del 21.03.2000 deliberava, ai sensi l'art. 55 - 3° comma - della l.r. n. 56/80, di sostituirsi al Comune di Lizzanello per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 16 della stessa legge in merito all'adozione del P.R.G. di Lizzanello.

A tale scopo, con lo stesso provvedimento veniva nominato "Commissario ad acta" l'Ing. Claudio Conversano, libero professionista con studio ad Alezio, con l'incarico di provvedere nel termine di 180 giorni all'invio di detto P.R.G. al competente Assessorato Regionale.

Con deliberazione n. 1 del 27.9.2000 il Commissario ad acta ha provveduto alla adozione del PRG di Lizzanello.

Con delibera n. 702 dell'8.6.2001, la Giunta Regionale ha concesso, su richiesta motivata dello stesso Commissario ad acta, una prima proroga di 60 giorni del termine di scadenza, per l'espletamento dell'incarico conferito.

A seguito del ricorso promosso dai Sig. Elia Giantuca ed Elia Maurizio per l'annullamento previa sospensiva della predetta deliberazione commissariale n. 1/2000, il TAR di Lecce con ordinanza n. 913/01 del 7.6.2001 ha accolto la suindicata domanda incidentale di sospensione.

In relazione alla suddetta proroga, con deliberazione n. 1 del 29.8.2001, il nominato Commissario ad acta ha riadottato il PRG di Lizzanello nei limiti della richiesta formulata dallo stesso TAR di Lecce con ordinanza n. 913/0.

Successivamente lo stesso TAR di Lecce, adito dalle società FIN.TUR.IM e CO.G.Edil, con sentenza n. 265/03 del 5.12.2002 ha annullato in parte

la deliberazione del Commissario ad acta di riadozione del PRG n. 1/2001 ed ha ordinato all'Amministrazione di Lizzanello di provvedere alla ripianificazione dell'intera area interessante la proprietà delle predette società ricorrenti.

Facendo seguito ad una sede di solleciti onde provvedere alla sentenza del TAR di n. 265/03, con nota prot. 5254 dell'1.07.03 il Comune di Lizzanello ha trasmesso, per gli eventuali provvedimenti di proroga dell'incarico al Commissario ad acta, copia della istanza per l'esecuzione della citata sentenza TAR Lecce n. 265/03 del 5.12.02 prodotta dai legali rappresentanti delle società FIN.TUR.IM srl e CO.G.Edil sri.

In relazione alla evoluzione della vicenda nei termini innanzi prospettati e tenuto conto della opportunità di assicurare la continuità amministrativa nella attività già posta in essere dal Commissario ad acta, ed al fine altresì di consentire al nominato Commissario di completare l'iter procedurale previsto dall'art.16 della l.r. n. 56/80, e di provvedere nel contempo alla ripianificazione dei suoli dei ricorrenti (di cui alla sentenza TAR 265/03), si ritiene di poter accordare una ulteriore proroga di 180 gg. a far data dalla notifica del presente provvedimento (assorbente anche il periodo intermedio intercorso dalla scadenza del termine fissato dalla delibera di G.R. 702/2001 sino all'adozione del presente provvedimento).

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta di concedere al Commissario ad acta la proroga, nei termini in relazione espressi, per l'espletamento dell'incarico affidato con delibera di G.R. n. 313/2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;
- Di concedere, all'ing. Claudio Conversano, Commissario “ad acta” per l'adozione del P.R.G. del Comune di Lizzanello ai sensi della L.R. n. 56/80, la proroga del termine fissato per l'espletamento dell'incarico conferito con la delibera di G.R. n. 313 del 21.03.2000 nei termini di 180 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento (assorbente anche il periodo intermedio ed intercorso dalla scadenza del termine fissato dalla delibera di G.R. 702/2001 sino all'adozione del presente provvedimento);
- Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente provvedimento al “Commissario ad acta” Ing. Claudio Conversano e al Comune di Lizzanello.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2003, n. 665

Comunicazione del Dott. Enrico Santaniello, Assessore all'Urbanistica, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica in data 10 ottobre 2003. Assunzione ad interim delle funzioni assessorili.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visti gli articoli 121 e 122 della Costituzione;

- Vista la Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: "Disposizioni concernenti la elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";
- visto lo Statuto Regionale;
- Visto il D.P.G.R. n. 199 del 26/05/2000: "Nomina dei componenti della Giunta Regionale";
- Vista la nota in data 10 ottobre 2003 con la quale il Dott. Enrico Santaniello riferisce della indagine giudiziaria in ordine alla quale gli è stato notificato un avviso di garanzia;
- Considerata l'opportunità di assicurare al Dott. Santaniello ogni più ampia possibilità di difesa per il che l'esercizio delle funzioni relative è, medio tempore, assunto ad interim dal Presidente della Giunta;
- Per questi motivi, in relazione alla nota di cui sopra;

DECRETA

- Le funzioni dell'Assessore all'Urbanistica, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica Dott. Enrico Santaniello sono esercitate dal Presidente della Giunta sino alla definizione della inchiesta in corso e comunque per il termine di giorni novanta da oggi.

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo

Lo stesso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione.

Bari, li 15 ottobre 2003

Fitto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 13 ottobre 2003, n. 395

D.P.R. 28.07.2000, n. 272. Graduatoria regionale

di medicina pediatrica valevole per l'anno 2003. Approvazione in via definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29;

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni e modificazioni.

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio n. 2, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta ex DPR 28 luglio 2000, n. 272, all'art. 2 demanda all'Amministrazione Regionale la predisposizione della graduatoria di medicina pediatrica formata sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti dal successivo art. 3; la graduatoria è formulata per titoli da valere per un anno.

Con determinazione dirigenziale n. 171 del 26 maggio 2003 il Settore Sanità ha predisposto, in via provvisoria, la graduatoria unica per l'anno 2003 rendendola pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 5 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del richiamato D.P.R. n. 272/2000, "entro 30 giorni dalla pubblicazione, i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria".

Avverso la predetta graduatoria risultano prodotte n. 5 istanze di pediatri interessati alla revisione della propria posizione in graduatoria, n. 2 ricorsi verso terzi, nonché la richiesta di rinuncia all'inserimento nella graduatoria del Dott. Francesco SARLI.

Il Responsabile del procedimento del competente ufficio di questo Assessorato, terminata la fase istruttoria propone di:

- Accogliere, n. 4 istanze prodotte dai sottoelencati medici. In effetti per mero errore meccanografico non risultano conteggiati per:
il Dott. BRUNI Michele il servizio militare;
il Dott. DI TERLIZZI l'attività ospedaliera;
la Dott.ssa FEDELE Isabella la sostituzione di medico pediatra;
la Dott.ssa TORIO ISABELLA la sostituzione di medico pediatra.
- Non accogliere, l'istanza di riesame, prodotta dal Dott. FANELLI Antonio, in quanto devono essere sottratti punti 5,40 erroneamente attribuiti per errore meccanografico già nella graduatoria 2002.
- Per quanto riguarda l'istanza di riesame presentato dalla CUMI AISS in data 04.07.2003 avverso il punteggio attribuito alle Dott.sse RUBINO Mariangela e RUSSO Maria Lazzarina, si è proceduto al riesame e si propone di:

Accogliere il riesame della posizione in graduatoria della dott.ssa RUSSO Maria Lazzarina in quanto per errore meccanografico gli sono stati attribuiti in più 27,00 punti.

Non accogliere l'istanza contro la Dott.ssa RUBINO Mariangela Bernadette perché i titoli sono stati valutati correttamente.

- Di prendere atto della rinuncia all'inserimento in graduatoria del Dott. SARLI Francesco contenuta nella nota datata 24.07.2003 e pervenuta a questo Assessorato in data 29.07.2003 prot. n. 15852.
- Di procedere in autotutela alla correzione dei punteggi attribuiti ai sottoelencati pediatri nella graduatoria provvisoria a causa di errori materiali verificatisi nella trascrizione dei dati: DE PALMA Pasquale, VETRUGNO Rosalba.

Sezione Contabile

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione, che le spese derivanti dallo stesso sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata all'Azienda.

Il Dirigente Responsabile Uff. 5
Dott. Giuseppe Di Cillo

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'**

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente e dal Dirigente dell'Ufficio;
- Richiamato, in particolare il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per le motivazioni tutte in narrativa esemplificate:

- Di approvare, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 272/2000, e con le modifiche ed integrazioni di punteggi riportate nella parte motiva, la graduatoria regionale definitiva dei medici aspiranti agli incarichi di medicina pediatrica – per l'anno 2003 – così come risulta dall'allegato elenco contraddistinto con la lettera "A", composto di n. 4 pagine contenente n. 220 nominativi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. 272/2000.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini



ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA' - UFFICIO n° 5

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALIEVOLE PER L'ANNO 2003
ART. 2 DPR 272/00

N.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	PUNTI	DATA SPEC. VOTO DATA NASCITA
1	BOCCUZZI	DOMENICO	VIA AZALEE, 2/20 TARANTO	54,20	
2	SCARPA	ANTONIO	VIA COLLINA, 91 SAN NICOLA (LE)	49,10	
3	CERVINARA	CESARE	VIALE J.F. KENNEDY, 87 BARI	47,25	
4	DIAFERIA	PAOLO	VIA G. DORSO, 63 BARI	43,15	
5	FUCCILO	ROSSANA	VIA ESTRAM. 9 RAPOLLA	42,60	
6	CIANCIO	SERAFINO	VIA C. MARIUANO, 87 COPERTINO	42,50	
7	MALERBA	LORETA	VIA A. FORNARI, 47 CANOSA DI PUGLIA	37,70	
8	PEZZINO	GIOVANNI	VIA SOLITO, 89 TARANTO	37,60	
9	NARDELLA	DONATO	VIA ZARA, 15 FOGGIA	37,50	
10	MARTINA	MARISTELLA	VIA MILANO 19 NOVOLI	35,20	
11	CASCARANO	VITO	VIA D. ALIGHIERI, 38 ADELFIA	34,70	
12	DI TERLIZZI	LEONARDO	VIA MONTE S. MICHELE BISCEGLIE	34,40	
13	CHIARAPPA	SAVERIO	VIA S. GIACOMO, 48 PUTIGNANO	32,20	01/12/1979
14	TARRICONE	MARIA P.	VIALE ROSSINI, 130 LECCE	32,20	16/12/1982
15	FORNARO	CIRO	VIA PIO XII, 5 MODUGNO	32,10	
16	BENEDEUCE	MARIA R.	VIA A. VOLTA, 28/B MARTINA FRANCA (TA)	31,40	
17	GALLO	LUIGI	VIA A. MOLRO, 1 GROTTAGLIE	30,60	08/07/1982
18	ELIA	BENIAMINO	VIA PASTRENGO, 5 SAN DONACI	30,60	15/06/1992
19	MELIOTA	LIBORIO	VIA DON G. MINERVA, 22 PALO DEL COLLE	30,50	
20	SQUICCIARINI	ENRICA	VIA RUTIGLIANO, 11 BITETTO	30,40	
21	MACRI'	ANTONIA	VIA DOM. ROSA GARZIA, 11 MAGLIE	29,90	
22	PISAPIA	DANIELA	VIA TRIESTE, 44 MONTEIASI (TA)	29,40	
23	BALDASSARRE	ERNESTO	VIA D'AQUINO, 80 TARANTO	29,00	
24	PICCIONE	MARIA ANNA	VIA MINNITI, 69 TARANTO	27,60	
25	SCALISE	FRANCESCO	P.ZZA CASOLINI, 111 SERSALE (CZ)	27,20	
26	ESPOSITO	ANNA ROSA	VIA S. AGOSTINO, 35 TRICASE	26,60	

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2003

ART. 2 DPR 772/00

27	CARDINALE	GIULIANA M.	VIA CARDUCCI, 4 GALATONE	26,00	
28	GAGGIANO	SANTINA	P.ZZA GARGANO, 3 RIGNANO GARGANICO	25,60	
29	FORLEO	ORONZO	VIA C. PAVESE, 22 TARANTO	25,50	
30	MARANO	MICHELE R.	VIA P. GIANNONE, 82 ASCOLI SARIANO	25,00	
31	PECCARISI	LUCIA G.	VIA GENERALE AMEGLIO, 1/B CORATO	24,90	
32	D'AMATO	ELISABETTA	P.ZZA PIRRO, 3 TROIA	24,60	
33	FANELLI	ANTONIO	VIA P. DEL TOCCO, 58 MARTINA FRANCA	24,25	
34	ZIGANTE	MARIOLINA	VIA B. DA NOVARA, 48 ROMA	24,00	
35	MAIORANO	ANNA PASQUA R.	VIA BARI, 73 CAPURSO	23,40	
36	MITOLO	MARINELLA	VIA CAPURSO 5 CANOSA DI PUGLIA	23,20	
37	NOBILE	ELENA	C.SO UMBERTO I, 62 FRANCAVILLA FONTANA	22,40	
38	FEBO	CONCETTA	VIA CRATI, 14 MONTESILVANO(PE)	22,20	
39	GHEZZI	MONICA	VIA TASSO, 42B/A NAPOLI	22,00	
40	LABELLARTE	ANNA M. O.	VIA DELLA REPUBBLICA, 71 BARI	21,90	
41	GAGLIARDI	ANNA MARIA	VIA DELLE GARDENIE, 5 PESCIA	21,80	
42	DE TERLIZZI	MARINO	VIA CAP. M. AZZARITA, 15 MOLFETTA	21,40	
43	SIMONE	IPPAZIO	VIA VITALI GAGLIANO DEL CAPO	21,30	03/11/1993
44	STASOLLA	ANGELO	VIA CANDIOTA, 30 ALTAMURA	21,30	24/10/1994
45	TANZARELLA	CATERINA	VIA DELLA REPUBBLICA, 34 MINERVINO MURGE (BA)	21,20	
46	APOLLONIO	GIOVANNI	VIA DELLA LIBERTA', 93 ARADEO (LE)	21,10	
47	BOSMAN	CHIARA	VIA GAMBADORO 33 MONTE S. ANGELO	20,80	
48	LOFU'	IGNAZIO	VIA L. STURZO, 27 MOLA DI BARI	20,65	
49	FORGIONE	GIAMBATTISTA	VIA GANDHI., 27 MANFREDONIA	20,60	
50	GIOCOLI	MARGHERITA	VIA AMENDOLA, 106/O BARI	20,40	31/05/1988
51	CARDINALE	FABIO	VIALE U.D'ITALIA 15/D BARI	20,40	30/05/1989
52	FAZZI	IVAN	VIA GRECI, 1 ORIA	20,40	15/06/1994
53	LATTANZIO	FRANCESCA N.	VIA NINO ROTA, 3 MARGHERITA DI SAVOIA	20,00	26/10/1993
54	TUCCI	VINCENZA	C.SO A.MORO, 139 CERIGNOLA	20,00	24/10/1994
55	CALA'	ANGELA	VIALE TERMINILLO, 5 CERIGNOLA	19,90	
56	MINERBA	VINCENZO	VIA ENAUDI, 23 MAGLIE	19,80	

GRADUATORIA REGIONALE DEPRITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2003

ART. 2 DPR 272/00

57	PELLICCIA	PIERNICOLA	VIA GRAN BAINNO 105/B CHIETI	19,70	
58	CAMPIONE	CAMELLA	VIA G. PETRONI, 118/C BARI	19,60	
59	RIPAMONTI	MARCELLA	VIA MILANO, 10 ASOLA (MI)	19,40	24/06/1993
60	SCARDIA	MARIA	VIA ARISTOSSENSO, 21 BARI	19,40	26/10/1995
61	CALO'	MARIA ALBA	VIA F. VITA, 7 MESAGNE	19,30	
62	INGLETTO	DARIO	P.ZZA PISANELLI, 5 TRICASE (LE)	19,15	
63	SCIVITTARO	EMANUELE	VIA L. SETTEMBRINI, 28 CANOSA DI PUGLIA	19,10	
64	CAPALDI	GIOVANNI	VIA D. DI GENOVA, 28 CORATO	18,90	
65	LOCOROTONDO	ARCANGELO	VIALE 25 APRILE, 21 FERRARA	18,40	29/05/1992
66	RANDOLFI	TERESA	VIA TERMINILLO, 5 CERIGNOLA	18,40	07/11/1995
67	PENNETTA	GIUSEPPINA	VIA DEL LANICO, 162 MALEGNO (BS)	18,30	
68	FORTUNATO	MARIA	VIA SAN NICOLA, 5 CONVERSANO	18,20	
69	MOTTOLA	MARTA	VIA A. MORO, 118/E RUVO DI PUGLIA	18,00	
70	MASTANDREA	VINCENZO	VIA A. MORO, 118/E RUVO DI PUGLIA	17,50	
71	GRECO MIANI	ANTONIO	VIA G. VENEZIAN, 4 CORATO	17,40	
72	CARLONE	MICAELA	VIA BOLOGNA, 14 ANDRIA	17,10	08/11/1991
73	TERZI	VITTORIO O.	VIA ROMA, 128 AVETRANA(TA)	17,10	09/11/1995
74	CAMMISA	MARIA	VIA A. GRANDI 1° TRAV. PRIV. 4 MONOPOLI	17,00	
75	GRUMO	ANTONIA ROSA	VIA LENOCI, 8 BARI	16,80	
76	DEROBERTIS	FRANCESCO	TRAV. 378 C.SO A DE GASPERI, 2 BARI	16,80	23/05/1992
77	CIRUZZI	FILOMENA	VIA MAGNA GRECIA, 51 BARI	16,60	26/10/1995
78	MORCIANO	LUIGIA	VIA TORINO, 7 TRICASE	16,20	21/10/1992
79	CALDERONI	GRAZIA	VIA TRENTO, 58 GRUMO APPULA	16,20	27/10/1992
80	STRAMAGLIA	ROSA	VIA SEMERARO, 35 FRANCAVILLA FONTANA(BR)	16,20	26/10/1995
81	ANNICCHIARICO	AGATA	C.SO BERNACCHI, 120/A TRADATE	16,20	24/06/1996
82	FRISENNA	MICHELE A.	VIA VITT. ALFIERI, 1 CASARANO (LE)	16,10	
83	VETRUGNO	ROSALBA	VIA UMBERTO I°, 74 NOVOLI (LE)	16,00	
84	CICCARONE	GIOVANNI P.	P.ZZA CADUTI DEL TERRORISMO, 10 BITONTO	15,70	
85	DEROSA	ANGELA	C.SO G. DI VITTORIO, 31 GRAVINA IN PUGLIA	15,30	

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2003

ART. 2 DPR 27/200

85	CALZARETTI	ROCCO	VIA DEL CARMINE, 33 DELICETO	15,25	
87	CAZZATO	MARIA G.	VIA SCIPIONE S. GIOVANNI, 41 ALESSANO	15,20	16/10/1998 50/50 LODE
88	MORAMARCO	MARIA G.	VIA C. BATTISTI, 128 SUPERSANO	15,20	16/10/1998 50/50
89	IMPAGNATIELLO	ROSETTA	V.LE SALANDRA, 5/B BARI	15,10	
90	DE PALMA	PASQUALE	VIA MONTE CASSINO, 4 TERLIZZI	15,00	28,10,1993
91	MASTROPRIMIANO	SILVANA	VICOLO S. MASSIMO, 23 PADOVA	15,00	03/12/1993
92	LAURIOLA	ANNA LINA	V.LE XXV APRILE, 53 FERRARA	15,00	21/10/1994
93	BARCAGLIONI	PATRIZIA	V.LE MAGNA GRECIA, 57 TARANTO	14,90	
94	MICELLO	VINCENZO	VIA G. MARCONI, 49 ERCHIE (BR)	14,80	
95	LATERZA	CLAUDIA	VIA DIV. PAR. FOLGORE, 30 BARI	14,40	
96	CIMMARUTA	ERSILIA	VIA ROSSI, 20 CELENZA VAL FORTORE	14,20	
97	PESCARA	MARIA LAURA	LOCALITA' RIPA RODI GARGANICO	14,10	
98	FEDELE	ISABELLA	VIA MONTEGRAPPA, 43 MASSAFRA	14,00	
99	FRAU	STEFANIA	VIA CAMPI, 7 MARGHERITA DI SAVOIA	13,80	
100	MARZANO	CARMELO	VIA C.A. DA LLA CHIESA, 18 BONATE SOPRA	13,70	
101	TRENTADUE	FAUSTA	C.SO CARAFA, 66 RUVO DI PUGLIA(BA)	13,60	27/10/1992
102	TORIO	DANIELA	VIA DANTE, 277 TARANTO	13,60	13/10/1997
103	RANA	SILVIA	VIA L. MEZZINA, 23 MOLFETTA	13,60	21/10/1998 50/50 LODE 02/03/1970
104	BAVARO	MARIA STEFANIA	VIA F. PETRARCA, 5 BITRITTO	13,60	21/10/1998 50/50 LODE 02/09/1967
105	FILANNINO	GRAZIA	VIA SILLETTI, 7 OSTUNI	13,50	
106	COLUCCI	MARIA	VIA S. PANTALEO, 15/B MODUGNO	13,30	
107	LEONETTI	NUNZIA	VIA DELLE QUERCE, 203 ANDRIA	13,20	
108	RIGANTE	DONATO	VIA G. MATTEOTTI, 26 BISCEGLIE	13,05	
109	DE LEONARDIS	FRANCESCO	P.ZZA UMBERTO, 47 BARI	12,80	
110	SCALINI	EGISTO D. G.	VIA DELLA CONCILIAZIONE, 118 PUTIGNANO(BA)	12,70	
111	TORRENTE	PATRIZIA	VIA TRENTO, 3 BARI	12,60	
112	SARACINO	ANGELA	V.LE STELVIO, 64 MORBEGNO (SO)	12,50	09/11/1995
113	LA NAVE	DORA	VIA PUPINO, 7 TARANTO	12,50	13/10/1997
114	MONTRONE	MARIA PIA	VIA DEI TIGLI, 18 CERIGNOLA	12,30	20/10/1998

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2003

ART. 3 DPR 27300

113	PEPE	PILOMENA M.R.	VIA MALCANOIO, 8 CANOSA DI PUGLIA	12,30	21/10/1998
116	DI MURI	ELISABETTA	VIA LUPIAE, 29 LECCE	12,10	
117	ROSATI	CRISTINA	VIA GIRO ESTERNO, 13/B CAGNANO VARANO(FG)	12,00	
118	BRUNI	MICHELE	VIA A. DE GASPERI, 21 BISCEGLIE	11,90	
119	GRECO	ANNA MARIA	VIA INDEPENDENZA, 2 CAPRARICA DI LECCE	11,80	15/10/1997
120	SIANI	DANIELA	VIA O.CANDIOTA, 30 ALTAMURA	11,80	20/10/1998
121	SANVITO	CLAUDIA	VIA PETRACCA, 2/A MONOPOLI	11,70	
122	PERRONE	FRANCESCA	VIA TARANTO, 40 LECCE	11,40	
123	ZICOLELLA	ANGELA	VIA CAVALLOTTI, 11 ANDRIA(BA)	11,20	
124	VENAFRA	RITA	VIA A.MORO, 171/A CERIGNOLA(FG)	11,10	
125	CARRASSI	ANNAMARIA	VIA NAZIONALE, 12 BARI- PALESE	10,80	21/10/1998 50/50 LODE 24/09/1985
126	FERRANTE	PASQUALE M.	VIA G. MATTEOTTI, 20 BITONTO	10,80	21/10/1998 50/50 LODE 19/05/1984
127	ROSELLI	LUIGI	PIAZZA GARIBALDI, 29 MOLFETTA(BA)	10,75	
128	ABATE	MASSIMO E.	V.LE DELLA LIBERTA', 1 LUCERA (FG)	10,70	06/07/1993
129	De QUARTO	GIUDITTA	P.ZZA G. VERDI, 16 FRANCAVILLA FONTANA	10,70	12/11/1998
130	ANACLERIO	ANTONIETTA	TRAVERSA15 STR.S.GIROLAMO - BARI	10,70	20/10/1998
131	PORTAGNUOLO	FRANCESCO	VIA POMPEI, 31 GRAVINA IN PUGLIA	10,60	
132	NARDELLA	MARIA R. A.	P.ZZA E. DE MARTINO, 9 SAN MARCO IN LAMIS (FG)	10,50	
133	ANTONINI	MONICA A.	VIA FELICE STR. 4 GINOSA	10,40	23/10/1995
134	LOSURDO	LUIGI	P.ZZA GEN.C.A.DALLA CHIESA,8 BISCEGLIE	10,40	21/10/1998
135	LUBELLI	ANNA	VIA CONCILIAZIONE,8 SANARICA	10,40	10/11/1998
136	GURRADO	RAFFAELE	C.SO PIEMONTE, 109 TARANTO	10,20	
137	FAIENZA	MARIA F.	VIA AMENDOLA, 129 BARI	10,10	25/10/1995
138	BELSANTI	MARIA	VIA POGGIO DELLE GINESTRE, 15 NOICATTARO	10,10	20/10/1998
139	MAGRÌ	MARIANO	VIA SPAVENTA,6/A SULMONA	10,00	27/11/1996
140	LABRIOLA	PIETRO	VIA PUCCINI, 5 BARI	10,00	27/10/1997
141	COMETA	GAETANO	VIA CATALANI, 40 GROTTAGLIE	9,80	
142	DI FONZO	ISABELLA	VIA F.LLI CERVI, 27 SANTERAMO IN COLLE	9,70	
143	CARBONE	RUGGIERO	V.LE MARCONI, 23 BARLETTA	9,60	

GRADUATORIA REGIONALE OSPETTIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2005

144	UTTA	MARILIA G.	VIA DANTE ALIGHIERI, 100 PULSANICO(TA)	9,50	
145	MINERVINI	BENEDETTA	P.ZZA MADONNA DEL CENACOLO, 4 ROMA	9,40	21/10/1998
146	MASCIULLO	LUCIA	VIA CORIGLIANO, 99 GALATINA	9,40	21/10/1998
147	GENTILE	VITA	VIA RIMEMBRANZA, 21 NOCI	9,30	
148	LOBASSO	ROSANNA	VIA CARO.MIMMI, 15 BARI	9,20	
149	VERNAGLIONE	VALERIA	V.LE M.GRECIA, 100 TARANTO	9,10	
150	CIMMINELLI	LINA	VIA M. DEI PRONI, 7 CAPURSO(BA)	8,80	21/10/1998
151	INGUSCIO	ROBERTA	VIA SCORRANO, 28 GALATONE	8,80	10/11/1998
152	RUBINO	MARIANGELA	VIA CARROCCIO, 47 TRIGGIANO(BA)	8,60	
153	GRASSI	ALESSANDRO	VIA NITTI, 75 TARANTO	8,50	25/10/1995
154	ILICETO	NUNZIA	VIA CORSICA, 124 CANOSA DI PUGLIA	8,50	20/10/1999
155	DE LUCA	CARLO	VIA TORRE S.SUSANNA, 142 LATIANO(BR)	8,30	20/10/1999
156	SOLIDORO	ROSARIO	VIA LEOCE, 73 GALIPOLI	8,30	10/11/1999
157	CAPPELLETTA	MARIA S.	VIA AMORUSO, 87 BARI	8,00	
158	RUSSO	GIANGIUSEPPE	VIA PRIMULE-LAMA, 27 TARANTO	7,80	15/10/1999
159	BIANCO	ROSANNA	VIA P. TELESFORO, 134 FOGGIA	7,80	26/11/1999
160	CERVELLERA	MARIA	VIA F.SANSONETTI, 52 MOTTOLA	7,60	07/10/2002
161	MELPIGNANO	ROSSELLA	VIA RE DAVID, 87 BARI	7,30	26/10/1995
162	SALERNO	ROSA	VIA A.DI CROLLALANZA, 4 PALO DEL COLLE	7,30	13/10/1997
163	CAPUTO	NICOLA R.	VIA ARDIGO' 14 MANTOVA	7,30	20/10/1999
164	LATORRE	GIUSEPPE	VIA S.T.D'AQUINO, 8/A BARI	7,20	21/10/1996
165	RUSSO	MARIA L.	V.LE A. MORO, 39 GIOVANNI ROTONDO	7,20	10/11/1999
166	MOSCATELLI	FILOMENA	VIA LEOPARDI 34 ANDRIA	7,10	26/10/1995
167	SANTACROCE	GIUSEPPE	II° TRAV.V.LE MASTROBUONO, SNC CASTELLANETA	7,10	10/11/1999
168	DI NOIA	MICHELE	P.ZZA G.MARCONI, 2 ANDRIA	7,00	21/10/1996
169	VITULLO	PAMELA	VIA TRAPANI, 42 CERIGNOLA	7,00	30/10/2000
170	LIUZZI	STEFANO	VIA U.FOSCOLO, 7 CRISPANO	6,80	
171	CASELLA	TITO	VIA GRAMSCI, 12 FOGGIA	6,70	
172	GIANNOTTA	ANGELA	VIA GIOLITTI, 3 MASSAFRA	6,60	

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALIBILI PER L'ANNO 2002 (ALLEGATO
ART. 7 CAPITOLO 10 - 10/10/2002)

173	CIRSONE	RUGGIERO	VIA MARZABOTTO, 116 MODENA	6,60	
174	PONTRELLI	GIOVANNA	VIA TRIGGIANO, 42 CAPURSO	6,40	22/10/2001 - 50/50 LODE 27/05/1966
175	MASTROMAURO	VINCENZA	P.ZZA XI FEBBRAIO, 16 CORATO	6,40	22/10/2001 50/50/ LODE 06/04/1966
176	MUSAICO	ROSA	VIA BERNINI, 56 ANDRIA	6,30	
177	CELLA	ADOLFO V.	P.ZZA N. TONOLI, 25 SAN BEVERO (FG)	6,20	
178	SILLETTI	MARIA	VIA MARZI, 61 MODUGNO	6,10	
179	DIGIORGIO	ROCCO	VIA TRINITAPOLI FOGGIA	6,00	30/11/2000
180	DI COSOLA	CELESTINA	VIA S. ANGELO, 37/A BARI	6,00	19/10/2001
181	TALO'	ANTONIO	VIA NINO DI PALMA, 80 CAMPI SALENTINA (LE)	5,90	
182	ROSA	TIZIANA	VIA OBERDAN, 22 TARANTO	5,80	22/10/2001 - 50/50 LODE 14/05/1970
183	CARBONE	VINCENZA	VIA ZANARDELLI, 3 BARI	5,80	22/10/2001 - 50/50 LODE 30/11/1966
184	FRANCO	MARIANTONETTA	VIA GORKY, 8 GROTTAGLIE	5,70	
185	CIALDELLA	PIETRO	VIA S. LEONARDO, 61 CERIGNOLA	5,60	20/10/1999
186	NIGRO	ANTONIA	VIA QUARTO, 26 BARI	5,60	18/10/2001 - 50/50 LODE 18/03/1970
187	NETTI	DOMENICA	VIA DELLA REPUBBLICA, 23 SAN MICHELE DI BARI	5,60	18/10/2001 50/50 LODE 23/02/1966
188	BUFFELLI	FERNANDO	VIA ROMA, 130 PRESICCE	5,40	29/05/1982
189	LOVERO	ANNA	VIA NAZIONALE, 8 BARI- PALESE	5,40	19/10/2001
190	PESARE	GENEROSA RITA	VIA ARDIGO, 14 MANTOVA	5,30	
191	CASTELLANETA	STEFANIA P.	VIA MARTINELLI, 4 BARI	5,10	15/10/1999
192	DE SANTIS	ATTILIO	VIA ARCIDIACONO GIOV., 48 BARI	5,10	22/10/2001
193	CHIRIANNI	MONICA	V. LE BORSELLINO E FALCONE, 23 BARI	5,00	
194	LANZILOTTO	PAOLA	VIA BACILE, 8 LECCE	4,90	
195	MONTANARO	DOMENICA R.	VIA A. MORO, 53 TRINITAPOLI	4,80	06/07/1993
196	POZZI	NICOLA	VIA CAV. V. VENETO, 4 ACCADIA	4,80	30/05/2002
197	CAPUTO	MARIA CHIARA	VIA CAPOZZI, 4 VALENZANO	4,80	07/10/2002 50/50 LODE 28/07/1971
198	LOIODICE	ANGELA L.	VIA P. VANNUCCI, 39 CORATO	4,80	07/10/2002 50/50 LODE 25/03/1968
199	SANCESARIO	EMILIO	VIA CASTROMEDIANO, 20/A MANDURIA	4,50	
200	LUCARELLI	ANNUNZIATA	VIA ROMA, 89 ACQUIAVIVA DELLE FONTI	4,40	07/10/2002 50/50 LODE 08/06/1970

GRADUATORIA REGIONALE DISPLETTIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2002

ART. 2 DPR 27200

201	MANGIONE	LUISA MARIA	VIA M.QUADRO,33 CORATO	4,40	07/10/2002 50/50 LODE 28/08/1988
202	TAMMA	ALESSANDRA	VIA BRIGATA BARI,122 BARI	4,40	07/10/2002
203	LESTINGI	DANILA	VIA DON MENZONI, 11 BESTO SAN GIOVANNI	4,30	
204	SPALIERNO	MARIA PIA	VIA FIUME, 63/B MODUGNO	4,20	07/10/2002 50/50 LODE 27/10/1970
205	COLELLA	FABRIZIO	C.SO V.EMANUELE, 103 BARI-PALESE	4,20	08/10/2002 50/50 LODE 28/08/1972
206	GRIECO	ANGELA	VIA PIACENZA, 9 ALTAMURA	4,20	08/10/2002 50/50 LODE - 12/08/1970
207	STRIPPOLI	ANTONELLA	VIA G.B.VICO, 21 MONOPOLI	4,20	07/10/2002
208	FAUSTO	COSIMA	VIA D.CIRILLO, 108 BARI	4,20	08/10/2002
209	ACITO	ANGELA MARIA	VIA SAMMICHELE, 2/C CASAMASSIMA	4,10	20/10/1999
210	ZECCHINO	CLARA	C.SO A.DE GASPERI,314/A BARI	4,00	30/10/1991
211	LEGARI	PATRIZIA	VIA VAROLIO, 7 TRICASE	4,00	18/08/1983
212	CHIRULLI	MARIA ROSARIA	VIA MAZZINI, 1 VILLA CASTELLI	4,00	15/07/1993
213	GUADALUPI	DAMIANO	LARGO OTRANTO, 5 BRINDISI	4,00	24/10/1995
214	LONGO	ANTONIO	VIA R.BRAICO, 42 OSTUNI	4,00	21/10/1998
215	FOGLIANESE	ALESSANDRA	VIA DIETA DI BARI,387/C BARI	4,00	22/10/2001
216	GRANDOLFO	RITA	VIA LATTANZIO, 9 BARI	4,00	07/10/2002 50/50 LODE 18/01/1971
217	LAPORTA	ROSANNA	VIA MALCANGI, 188 TRANI	4,00	07/10/2002 50/50 LODE 09/05/1965
218	VITUCCI	BASILIA	VIA M.S.MICHELE, 130/B BARI	4,00	08/10/2002 50/50 LODE
219	IANNAZONE	ANGELO	VIA F.COPPI, 34 FOGGIA	4,00	08/10/2002 50/50
220	FRUSCIO	ANGELA	VIA SCIPIONE DAL FERRO,12 BOLOGNA	4,00	05/11/2002

IL PRESENTE ALLEGATO A) COMPOSTO DA N. 4 (QUATTRO) PAGINE CONTENENTE N. 220 NOMINATIVI DI MEDICI,
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Giuseppe DI CILLOI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 10 ottobre 2003, n. 268

Atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002 "Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 art. 13 - Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con DGR n. 657 del 28/05/2002 - Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, co. 2, lett. 1 bis) ed 1ter) di sostegno delle persone con handicap grave. Approvazione graduatoria anno 2001. Provincia di Lecce". Modifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 10 ottobre 2003, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, - art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28.1.2003, di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione n. 10 del 28.1.2003;
- richiamate le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n. 064 del 03.03.2003 in materia di attribuzione dei procedimenti amministrativi;
- visto l'esito del riesame del procedimento amministrativo concernente la graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002, attivato in applicazione del principio di autotutela previa valutazione della richiesta del Comune di Carmiano prot. n. 3852 s.d. pervenuto il 28/0/2003) e in base al quale è emerso che il progetto 2001 del medesimo, in veste di Comune

capofila nei confronti di Arnesano, Monteroni e Novoli, è parzialmente ammissibile nella graduatoria ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1871/2001 in quanto:

1) sono ammissibili a finanziamento:

Comune di Carmiano:

- n. 11 interventi a favore di portatori di handicap grave rientranti nella tipologia definita alla lettera C, punto 2 della deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871;

2) non sono ammissibili a finanziamento:

a) Comune di Carmiano:

- un intervento ex lett. C punto 1 delib. G.R. n. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 1 (interventi in atto da parte del Comune);
- un intervento ex lett. C punto i delib. G.R. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 3 (programma individuale previamente concordato con il Comune) e lett. B (piano analitico della spesa).

b) Comune di Arnesano:

- un intervento ex lett. C punto 1 delib. G.R. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 1 (interventi in atto da parte del Comune);
- un intervento ex lett. C punto 1 delib. G.R. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto (programma previamente concordato con il Comune);

c) Comune di Monteroni:

- il provvedimento comunale di adesione al protocollo d'intesa con i Comuni di Carmiano (capofila) Arnesano e Novoli (deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5/CP/Gc del 29/05/2002) risulta assunto fuori termine rispetto alla deliberazione n. 1871/01;

e) Comune di Novoli:

- manca il provvedimento comunale di adesione al protocollo d'intesa anno 2001 con i Comuni di Carmiano, Arnesano e Monteroni (agli atti vi è quello del 2000 che individua Novoli come Comune capofila) ed inoltre, nell'esame

di merito, dei 7 interventi ex lett. C punto 1, 6 sono inammissibili per mancanza dei prescritti interventi comunali in atto ed uno non è corredato dalla idonea certificazione sanitaria (lett. d), mentre dei 4 interventi ex lett. C punto 2, tre sono incompatibili con le finalità/iniziativa della deliberazione n. 1871/01 ed uno è privo di idonea certificazione sanitaria.

- valutata e condivisa la proposta del Dirigente dell'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale di approvare la modifica della graduatoria in conformità ai criteri e alle modalità di accesso a contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1.871 come rettificato con D.G.R. n. 657 del 28/05/2002;
- richiamato l'art. 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 che dispone:
 - a) "i finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'art. 39, comma 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 - b) La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162";
- considerato che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione 1871/01 ha, fra l'altro, stabilito i seguenti criteri e modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. comma 1 della Legge 21 maggio 1998, n. 162, per il sostegno alle persone con handicap grave:
 - "A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente;
 - B - I progetti ammissibili al finanziamento sono

classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di 1 tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;

C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:

- 1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;
- 2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;
- 3) Rimborso parziale di spese di assistenza

documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune.

“Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo delle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;”

“I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:

- a) il programma degli interventi da realizzare;
- b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
- c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
- d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;
- e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali.”

- preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt. 78 - 79 della L.R. n. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria provinciale dei progetti da finanziare con successive determinazioni al sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871, con onere sul Cap. 784020 del bilancio 2003 - risorse vincolate - residui di stanziamento.

DETERMINA

- di modificare, per i motivi innanzi esposti e qui integralmente richiamati, la graduatoria dei progetti dei Comuni della provincia di Lecce di cui all'atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002, così come riformulata nel tabulato “A” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con successivi atti;
- di dare atto che i progetti ritenuti totalmente non ammissibili sono elencati a margine del predetto allegato con l'indicazione della motivazione di esclusione;
- di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871, la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. Assistenza alla Persona.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, si compone di 18 pagine, compreso gli allegati, è immediatamente esecutivo.

Di Carlo

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
1	Lecce	Lecce Giannaria
2	Lecce	Lecce Jacopo Fabio
3	Lecce	Gualtieri Isabella
4	Lizzanello	Fersini Luca Giuseppe
5	Lizzanello	Quarta Marco
6	Lizzanello	Quarta Sergio
7	Squinzano	Lamarina Patrizia
8	Cursi	Rotundo Giuseppe
9	Squinzano	Lamarina Angela
10	Casarano	Masciovecchio M. Grazia
11	Casarano	Negro Antonio
12	Casarano	Basta Andrea
13	Botrugno	Colluto Mirko
14	Nociglia	Kadian Amedeo
15	Nociglia	Kadim Gabriele Onar
16	Veglie	Scuri Angelica
17	Salice Salentino	Spedicato Melissa
18	Galatone	Misciali Giambuca
19	Specchia	Riso Lucia
20	Casarano	Legittimo Antonio
21	Lecce	Cavone Marzia
22	Uggiano la Chiesa	Nachira Marcello
23	Giuggianello	Benegiamo Maria n. 16/04/27
24	Lecce	Bene Michel
25	Lecce	Siculella Stefano

Tabulato "A"

allo dirigenziale n. 0268

del 10 OTT. 2003

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE





INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO I D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
26	Galatone	Felline Cosimo
27	San Donato	Catalano Mario Alessandro
28	San Donato	Catalano Vito
29	Parabita	Casto Jacqueline
30	Miggiano	Valente Antonio
31	Lecce	Caloguri Giuseppe
32	Matino	Casto Masolo
33	Lecce	De Blasi Hamel
34	Galatone	Margiotta Casaluci Grazia
35	Cavallino	Garrisi Maria Antonia
36	Muro Leccese	Grieco Domenico
37	Botrugno	Mariano Giuseppe
38	Tricase	Accogli Carmina
39	San Donato	Delle Donne Pantalea
40	Gagliano del Capo	Mangiullo Francesca
41	Galatone	Malerba Orazio
42	Guggianello	Benegiamo Maria n. 29/01/26
43	Scorrano	Presicce Maria
44	Specchia	Bruno Ada
45	Melpignano	De Lorenzis Nicoletta
46	Tricase	Cerfeda Addolorata
47	Galatone	Mazzarella Anna
48	Tricase	Di Bari Antonella
49	Santa Cesarea Terme	Micola Vincenza
50	Muro Leccese	Caputo Domenica

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(*Giulio Di Carlo*)

**INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001**

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
51	Miggiano	Solda Natalina
52	Melpignano	Giurapa Maria Donata
53	Maglie	Maticotti Irene
54	Scorrano	Meleleo Massimo
55	Uggiano la Chiesa	Cireo Tommasa
56	Specchia	Leo Francesca Adele
57	Specchia	Scarcia Saveria
58	Lecce	Massaro Barbara
59	Alessano	Mariello Paolo
60	Andrano	Minonne Alessia
61	Matino	Anastasio Federico
62	Matino	Casarano Diana
63	Andrano	Musarò Vitale
64	Specchia	Lombardo Rossella
65	Tiggiano	Maniscalco Franco
66	Tiggiano	Marzo Antonella
67	Scorrano	Cipolla Domenica
68	Tiggiano	Ricchuto Rosa Maria
69	Andrano	De Siena Mariastella
70	Cursi	Sponziello Abbondanza
71	Diso	Giannuzzo Giacomo
72	Melpignano	Rizzolomini Lucia
73	Gagliano del Capo	Sergi Francesco
74	Lequile	Antonucci Vittorio
75	Castrignano dei Greci	Cannazza Giovanna

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(s) Carlo Di Carlo

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
76	Muro Leccese	Valpanera Maria
77	Galatone	Concordia Giovanna
78	Galatone	Concordia Luciano
79	Galatone	Stapani Agostino
80	Maglie	De Donno Antonia
81	Giuggianello	Benegiano Clorinda
82	Salice Salentino	Cazzetta Marco
83	San Donato	Mazzei Ebe
84	San Donato	Rotondo Aurelio
85	Taviano	Mauro Carmela
86	Specchia	Massaro Vincenza
87	Ruffano	Spartano Giovanni
88	Andrano	Urso Donata
89	Lizzanello	Zollino Thomas
90	Lizzanello	Petrucci Lucia Gilda
91	Alessano	Carozzo Ippazio
92	Uggiano la Chiesa	De Giuseppe M. Mad.
93	Scorrano	Rizzo Virginia
94	Tricase	Turco Emanuele
95	Specchia	Sanapo Michelfina
96	Tricase	Panozzo Ugo
97	Andrano	Accogli Giacomo
98	Specchia	Indino Giuseppe
99	Maglie	Frasanito Paolina
100	Tricase	Ruggiero Concetta

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(*Dr. Carlo Di Carlo*)

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
101	Maglie	De Pascalis Maria Antonietta
102	Andrano	Cotella Vincenza
103	Specchia	Cazzato Nicola
104	Uggiano la Chiesa	Palumbo Luigia
105	Casarano	Fracasso Tommasa
106	Alessano	Ferraro Mario Luigi
107	Matino	Quintana Alessandro
108	Specchia	Niso Maria
109	Lizzanello	Pascali Claudio
110	Scorrano	Mariano Adele
111	Maglie	Zullino Jolanda
112	Maglie	Zullino Paolo
113	Miggiano	Surano Luigina
114	Fricase	Sparascio Davide
115	Casarano	Toma Gloria
116	Parabita	Pellico Fatima
117	Scorrano	Cancellata Domentica
118	Casignano dei Greci	Pellegrino Simona
119	Alessano	Bello Marco
120	Lecce	Ferri Federica
121	Maglie	Marotta Concetta
122	Fricase	Carino Filomena
123	Ruffano	D'Urso Emanuela
124	Faurisano	Stasi Martino
125	Andrano	Accogli Rocco

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(*del Capo Di Carulo*)

**INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCHE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001**

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
126	Veglie	Fai Cosima
127	Ortelle	Caruccio Domenica
128	Cursi	Portafuri Valentina
129	Scorrano	Pizzileo Virginia
130	Melpignano	Filippo Carmina
131	Gagliano del Capo	Signore Biagio
132	Cursi	De Donno Marta
133	Tricase	Specchia Pasquale
134	Santa Cesarea Terme	Del Sole Francesco A
135	Maglie	Giacometti Egidio
136	Cursi	Macri Nicola Lazzaro
137	Iggiano	Antonazzo M. Cesira
138	Taurisano	Villani Valentina
139	Alessano	Giacari Emanuela
140	Galatone	Pipiani Maria
141	Scorrano	Lombreschi Pompeo
142	Alessano	Rizzo Fedè
143	Muro Leccese	Trinchese Salvatora
144	Specchia	Gaetani Maria
145	Trepuzzi	Spagnolo Lucia
146	Galatone	Gabrieli Luigi
147	Parabita	Solidoro Serena
148	Iggiano	Lecci M. Giuseppa
149	Gagliano del Capo	Biasco Veronica
150	Gagliano del Capo	Sergi Matteo

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

INQUADRIENTE DE BETTORRE

(Dr. Carlo Di Carlo)

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
151	Cavallino	Bascià Mario
152	Laviano	Rainò Luigi
153	San Cassiano	Sorano Cosimma
154	Matino	Parata Elisa
155	Lecce	Luipo Andrea
156	Tricase	De Iaco Maria C.
157	Galatone	De Giorgi Vittorio
158	Spongano	Ferrizzi Giovanni
159	Tiggiano	Bellante Renato
160	Lecce	D'Oria Antonio
161	Spongano	Maglio Antonia
162	Tricase	D'Amico Antonella
163	Matino	Quintana Stefanizzi Giuseppe
164	Lizzanello	Luperto Alberto
165	Tricase	D'Amico Teodosia
166	Tiggiano	Alessio Giuseppe
167	Lecce	De Lorenzo Graziano
168	Specchia	Morciano Beatrice
169	Salve	Torelli Addolorata
170	Galatone	Musca Giancarlo
171	Tiggiano	Marzo Salvatore
172	Matino	Gianfreda Alessandro
173	San Cassiano	Caputo Anna Chiara
174	Lecce	Vergallo Stefania
175	Salice Salentino	Giannotta Mirko

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL'OPERA
(dr. Carlo Di Carlo)

**INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 1 D.G.R. N. 1871/2001**

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
176	Andriano	Fracasso M. Grazia
177	Tiggiano	Belante Carlo
178	Trepuzzi	Mongiò Carola
179	Diso	Giudice Michelina
180	Parabita	Antonaci Alberto
181	Parabita	Antonaci Stefania
182	Guagnano	Degli Atti Andrea C.
183	Lecce	Gaurisi Marco
184	Lecquile	Carà Francesca
185	Diso	Trinchita Vitale
186	Santa Cesarea Terme	De Santis Antonia
187	Lecce	Evangelista Giancarlo
188	Trepuzzi	Mazzotta Paolo
189	Lecce	Scrimieri Adina Azzur
190	Andrano	Rizzo Rocco Mattia
191	Taurisano	Orlando Giovanna
192	Melpignano	Martì Carmela
193	Parabita	Sicuro Eleonora
194	San Cassiano	Stefanelli M. Teresa
195	Spungano	Vadrucio M. Antonia
196	Castrignano dei Greci	Colazzo Francesco
197	Santa Cesarea Terme	Nuzzo Cosimo
198	Ruffano	Nucco Serena
199	Specchia	Carbone Carmina
200	Lecce	Nestola Pasquale

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(s. Carlo Di Carlo)

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO I D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
201	Santa Cesarea Terme	Cusano Maria Ant.
202	Spongano	Corvaglia M. Paola
203	Andrano	Accogli Ippazio
204	Scorrano	Quartesan Gina
205	Fuglie	Grasso Antonio
206	Salice Salentino	Vetrugno Paola
207	Scorrano	Pastore Emanuela
208	Maglie	Colaci Vincenzo
209	Ortelle	Gatto Adalgisa
210	Tricase	Ferraro Luce Marco
211	Cavallino	De Giorgi Chiara
212	San Cassiano	Zippo Gabriele
213	Andrano	Pantico Rocco
214	Lecce	Mazzei Marina
215	Trepuzzi	Angiano Leonardo

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dr. Carlo Di Carlo)

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCO
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 2 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
216	Matino	Sacheli Daniele
217	Giuggianello	Perfetto Roberto
218	Carmiano	Quarta Conversano Matteo
219	Matino	Stefano Emanuele
220	Matino	Casto Manolo
221	Carmiano	Manca Oronzo
222	Carmiano	Madaro Antonio
223	Carmiano	Montanaro Silvana
224	Carmiano	Grasso Vito
225	Matino	Barone Francesco
226	Matino	Barone Maria Carmela
227	Carmiano	Resinato Ida
228	Carmiano	Mele Antonio
229	Matino	Anastasio Federico
230	Matino	Casarano Diana
231	Matino	Romano Giuseppe
232	Carmiano	De Nicolò Maurizio
233	Alezio	Giaffreda Matia
234	Carmiano	Spedicato Annalisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 (dr. Carlo Di Carlo)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCE
ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 2 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
235	Matino	Quintana Alessandro
236	Matino	Mannetta Romana
237	Veglie	Fai Cosima
238	Carmiano	Lorenzo Anna Luisa
239	Matino	Parata Elisa
240	Carmiano	Spagnolo Giampaolo
241	Matino	Quintana Stefanizzi Giuseppe
242	Matino	Gianfeda Alessandro
243	Matino	Maria Giuseppe
244	Matino	Marsano Giulio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Carlo Di Carlo)



INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI HANDICAP GRAVE
 GRADUATORIA GENERALE PROVINCIA DI LECCCE
 ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - PUNTO 3 D.G.R. N. 1871/2001

Nr. d'ordine	Comune	Destinatario
215	CASTRIGNANO DEI GRECI	COLAZZO FRANCESCO

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dr. Carlo PI CARLO)



**INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
ELENCO DEI PROGETTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2001 - D.G.R. n. 1871/2001
PROVINCIA DI LECCO**

COMUNI	MOTIVAZIONE
ACQUARICA DEL CAPO	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera b) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2001
BAGNOLO DEL SALENTO	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2003
LEVERANO	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2005
MELENDUGNO	Inammissibilità per progetto non approvato dalla Giunta Municipale secondo quanto prescritto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2006
MONTESANO SALENTO	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2008
PRESICCE	Inammissibilità per mancanza di documentata adesione al protocollo d'intesa con gli altri Comuni
SAN CESARIO	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2010
SAN PIETRO IN LAMA	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera b) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2011
VERNOLE	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2012
ZOLLINO	Inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/2013

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

[Firma]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

[Firma]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

[Firma]

DIRETTIVA COMMISSARIO DELEGATO
EVENTI SISMICI PROV. FOGGIA 7 ottobre
2003, n. 2

Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni successivi nel territorio della provincia di Foggia.

Premessa:

Il Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione nella Provincia di Foggia, alla luce di quanto riportato nella direttiva 28.08.2003, pubblicato sul BURP n. 101 del 04.09.2003 ha deciso di costituire un gruppo di lavoro di tecnici esperti nella materia, il quale, nell'ambito della struttura tecnica commissariale, proceda alla rilevante e complessa valutazione delle normative di riferimento al fine di pervenire in tempi accettabili al recupero delle condizioni di sicurezza e di vivibilità nei centri abitati della provincia di Foggia interessati dagli eventi sismici.

In considerazione dei dati acquisiti in fase di rilievo del censimento dei danni e dell'agibilità degli edifici e stanti le caratteristiche dei centri abitati interessati, è indubbio che l'azione di recupero risulti particolarmente articolata e complessa e quindi debba essere regolata da una norma efficace e allo stesso tempo chiara e di semplice applicazione.

Ulteriore difficoltà è rappresentata dalla necessità di definire parametri di equità in relazione alle diverse condizioni di cui si deve necessariamente tenere conto per stabilire le priorità d'intervento, anche in termini di risorse economiche disponibili, oltre quelle di carattere soggettivo dei richiedenti già indicate nella direttiva del 28.08.2003.

Tale modalità di attuazione del processo della

ricostruzione, attuato per le fasi successivamente indicate, deriva dalla opportunità di impegnare risorse, sia umane che finanziarie, secondo le effettive necessità dettate dalla disponibilità, nel tempo, delle fonti economiche, in modo che ogni soggetto interessato possa avviare la fase successiva soltanto al momento in cui si verificano le condizioni oggettive perché questo accada.

Fasi temporali di attuazione della direttiva

FASE UNO: Localizzazione dei P.S.E. (Progetto Edilizio Singolo) e perimetrazione dei P.E.U. (Progetto Edilizio Unitario).

FASE DUE: Definizione sottoprogetti 'S.P.) e formazione consorzi.

FASE TRE: Presentazioni dell'istanza di contributo per ogni unità immobiliare ricompresa in edifici oggetto di intervento (sia PER che PEU), corredate da perizia di stima.

FASE QUATTRO: Formulazione del Primo Piano Annuale dei finanziamenti per la concessione del contributo massimo per ogni Comune.

FASE CINQUE: Elaborazione del p.e. (progetto esecutivo) per l'inizio degli interventi ricompresi nel Piano annuale.

FASE SEI: Esecuzione dei lavori.

Con riferimento all'art. 6 della direttiva del Commissario Delegato del 28.08.2003, per l'esecuzione delle prime quattro fasi, è stata formulata la seguente tempistica per l'attività di pianificazione.

1 Entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente direttiva	I Comuni, sulla base delle segnalazioni dei danni e delle schede di rilevamento agibilità/danno, fornite in copia dalla struttura commissariale, procedono alla perimetrazione e pubblicazione dei P.E.U. e P.E.S.
2 Entro 30 gg. dal termine di cui al p.to 1	Termine per la individuazione dei sottoprogetti (S.P.) costituzione dei Condomini/Consorzi (art. 7 comma 2 D. 28.08.2003) per la gestione del P.E.U.
3a Entro 30 gg. dal termine di cui al p.to 1	Presentazione al Comune delle istanze di contributo, corredate dalle perizie di stima relative ai P.E.S. sia pubblici che privati (Edilizia privata, pubblica e monumentale). Le istanze complete delle perizie non pervenute entro tale data non sono prese in considerazione in sede di definizione del primo piano per la concessione del contributo ad ogni Comune.
3b Entro 75 gg. dal termine di cui al p.to 1	Presentazione al Comune delle istanze di contributo, corredata dalle perizie di stime relativi al P.E.U./S.P., sia a gestione privata che comunale (art. 7, comma 5 - D.C. 28.08.2003) (Edilizia privata, pubblica e monumentale). Le istanze complete delle perizie non pervenute entro tale data non sono prese in considerazione in sede di definizione del primo piano per la concessione del contributo ad ogni Comune.
4a Entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine di cui al p.to 3b	I Comuni, verificata e validata la completezza delle istanze relative a tutte le unità immobiliari presenti all'interno del P.E.S. e P.E.U./S.P., adottano i piani ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 286/2002 e comma 4 dell'art. 6 della Direttiva Commissariale del 28.08.2003.
4b Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di controdeduzione ad eventuali osservazioni	I Comuni inviano al Commissario Delegato i piani di cui al p.to 4a. Qualora entro tale data non si sia provveduto alla presentazione dei progetti, non si tiene conto dei relativi P.E.U. in sede di definizione del primo piano di cui sopra.

Si descrivono di seguito più in dettaglio le singole fasi.

FASE UNO: Localizzazione dei P.E.S. e perimetrazione dei P.E.U.

Si definisce P.E.U. l'insieme di due o più immobiliari, non dello stesso proprietario, se è costituito da uno o più edifici, di cui almeno uno corredato di scheda di rilevamento danni effettuata dalle squadre del COM o della struttura tecnica commissariale o della struttura tecnica comunale secondo quanto previsto dall'art. 1 della citata D.C. 28.08.03, con continuità ed interazione strutturale delle unità immobiliari stesse.

In linea generale, il complesso edilizio cui è riferito il P.E.U. è limitato dalla presenza di strade o spazi a cielo libero aperti alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, nonché spazi privati non edificati.

Si definisce P.E.S. l'insieme di una o più unità immobiliari di un unico proprietario (art. 7 comma 2), che fanno parte dello stesso edificio, sul quale o parte del quale sia stata compilata la scheda di rilevamento danni succitata.

Tutti gli interventi previsti nella presente direttiva devono essere effettuati per l'unità strutturale formata da uno o più edifici, allo scopo di conseguire innanzitutto la piena capacità strutturale.

Il P.E.U. può essere attuato tramite sottoprogetti (S.P.) che ne costituiscono parti strutturali sufficientemente omogenee e definite per essere oggetto coerente del progetto esecutivo del conseguente intervento.

Ai S.P. compete l'attribuzione delle priorità degli interventi.

La individuazione dei PEU e dei PES per ogni singolo Comune consente all'Amministrazione comunale di avere il quadro completo degli interventi da effettuare nel tempo sul patrimonio edilizio privato, pubblico e monumentale, a qualunque uso destinato.

Tale quadro costituisce la mappa di riferimento all'interno della quale ogni azione viene indivi-

duata e consente, attraverso la sua formulazione amministrativa, di superare eventuali e prevedibili impedimenti causati da comportamenti singoli, a vantaggio della esecuzione dei lavori per il beneficio della collettività.

La perimetrazione, effettuata secondo i criteri dettati dalla direttiva commissariale del 28.08.2003 e dalla presente direttiva, si basa sulle risultanze del censimento danni/agibilità effettuato con scheda AeDES suddetta.

A tale scopo la struttura tecnica commissariale fornisce copia delle schede in suo possesso.

La planimetria generale del territorio comunale, elaborata su supporto informatico, e contenente la individuazione dei PEU e dei PES, costituisce la base di riferimento su cui sono riportate, in successivi aggiornamenti, tutte le fasi di attuazione del programma comunale degli interventi.

Copia di tale planimetria è messa a disposizione della struttura tecnica commissariale.

FASE DUE: individuazione dei sottoprogetti (S.P.) e costituzione dei Condomini/Consorti

All'interno dei PEU possono essere definiti sottoprogetti S.P., come parti di P.E.U.

Nel caso di P.E.U. molto estesi, costituiti da un numero di edifici tali da sviluppare, in pianta, una lunghezza superiore a 3-4 volte la dimensione trasversale media degli stessi, si deve procedere alla suddivisione del P.E.U. in sottoprogetti.

Ogni sottoprogetto è costituito da almeno due unità immobiliari non dello stesso proprietario, all'interno di uno o più edifici, di cui almeno uno corredato di scheda di rilevamento danni effettuata dalle squadre del COM o della struttura tecnica commissariale o della struttura tecnica comunale secondo quanto previsto dall'art. 1 della citata D.C. 28.08.03.

Eventuali elementi puntuali di collegamento con altri S.P. o P.E.S. (p. es. archi di collegamento fra edifici prospicienti) devono essere ricompresi in uno dei S.P. o P.E.S. interessati. Occorre, peraltro, considerarne, anche in forma approssimata, l'in-

fluenza nella progettazione esecutiva (per esempio tenendo conto di forze puntuali commisurate alla resistenza).

FASE TRE: Istanze di contributo e perizia di stima

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera con la quale sono stati perimetrati i P.E.U. e localizzati i P.E.S., i soggetti beneficiari, sia pubblici che privati, inviano l'istanza di contributo al Comune ed affidano gli incarichi di progettazione ai Tecnici i quali, sulla base delle direttive tecniche, elaborano la perizia di stima, che costituisce la base di studio e di approfondimento per il successivo progetto esecutivo, una volta che l'intervento sia stato incluso nel finanziamento della annualità di riferimento.

Le perizie di stima sono trasmesse al Comune entro termini differenziati, a seconda si tratti di P.E.S. o di P.E.U. e consentono la definizione dei contributi massimi spettanti una volta determinati i contributi unitari.

Dalle perizie di stima l'Amministrazione comunale trae le informazioni utili relative ai livelli di priorità degli interventi ed alla stima del fabbisogno finanziario per ciascuno di essi in termini di contributo.

Le indicazioni delle priorità degli interventi, desunte dai criteri dettati dall'art. 14 della citata D.C. 28.08.2003, unitamente agli eventuali ulteriori criteri formulati dall'Amministrazione comunale sulla base di specifiche indicazioni locali, consente all'Amministrazione di formulare la graduatoria finale di accesso ai contributi a livello comunale, e di trasmettere al Commissario Delegato sia la graduatoria che il fabbisogno finanziario.

FASE QUATTRO: Formulazione del piano di riparto annuale dei finanziamenti.

Il Commissario Delegato, ricevuti i prospetti trasmessi dai Comuni, formula il piano finanziario di riparto annuale tenuto conto delle risorse economiche di competenza dell'anno di riferimento, i

secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Gestione Commissariale.

Il Piano è trasmesso alla Regione Puglia per la definitiva approvazione e quindi inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile al fine di programmare i finanziamenti necessari.

Pertanto, ogni Comune è a conoscenza delle risorse assegnate per l'anno di riferimento e, quindi, il numero di interventi che possono essere realizzati secondo le priorità stabilite.

FASE CINQUE: Elaborazione dei progetti esecutivi.

I Comuni comunicano ai soggetti attuatori l'inclusione del proprio intervento nella lista di quelli finanziati per l'anno di riferimento, i quali provvedono ad elaborare il progetto esecutivo a firma del Tecnico incaricato, secondo le direttive tecniche del Commissario Delegato.

FASE SEI: Esecuzione dei lavori della ricostruzione.

In tale fase si svolge la realizzazione degli interventi previsti nei progetti esecutivi approvati secondo i criteri delle direttive tecniche del Commissario Delegato.

Trascorsi i termini innanzi indicati, si procederà immediatamente all'approvazione del primo piano finanziario.

Ovviamente, i Comuni che non avranno osservato i predetti termini, saranno inseriti nei piani finanziari successivi.

Foggia, lì 7 ottobre 2003

Il Sub Commissario Delegato
Prefetto Giuseppe Capriulo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI
DELIBERA 9 ottobre 2003, n. 69

Rinvio incrementi tariffe servizi acquedottistici di fognatura e depurazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che il C.I.P.E., con la delibera n. 131/2002 ha previsto l'obbligo di procedere al superamento del minimo impegnato in conformità a quanto stabilito dalla delibera n. 52/2001 con decorrenza dal 01 luglio 2002;
- che in data 27 giugno 2003 sono state convocate le Associazioni dei consumatori firmatarie della Carta del SII per la consultazione preventiva in merito alle modifiche tariffarie; che in detta occasione le Associazioni dei consumatori hanno chiesto alla società:
 - (a) Di non procedere ad incrementi delle tariffe variabili del servizio acquedotto, nonché di quelle dei servizi di fognatura e depurazione, rispetto a quelle vigenti a tutto il 30 giugno 2002;
 - (b) Che venga richiesto al CIPE il rinvio dei termini di applicazione delle procedure per il superamento del minimo impegnato dal 01.07.2002 al 01.01.2003.

Tali misure, in considerazione del fatto che dal 1 gennaio 2003 negli AATTOO Puglia e Basilicata sono in vigore le tariffe di cui alla Legge n. 36/94 e che tali tariffe prevedono l'eliminazione del minimo impegnato, consentirebbero di evitare che gli utenti siano soggetti a due modifiche di articolazione tariffaria nel periodo di sei mesi, con gli evidenti disagi che ciò comporta;

- che l'Amministratore Unico di questa società, in ottemperanza a quanto stabilito dal C.I.P.E., e

tenuto conto di quanto richiesto dalle Associazioni dei consumatori, ha assunto la Delibera ri.65 del 27 giugno 2003;

- che con nota prot. n. 141/FD/ND del 11 luglio 2003, questa Società ha avanzato al C.I.P.E. la richiesta di poter procedere all'applicazione della procedura per l'eliminazione del minimo impegnato a decorrere dal 01 gennaio 2003;
- che con nota n. 32300 dell'08 ottobre 2003, la Segreteria del C.I.P.E. ha comunicato che nella seduta del 29 settembre u.s., il C.I.P.E. ha accolto, per quanto innanzi citato, la richiesta formulata da questa società;

Tutto quanto innanzi premesso:

- Vista la Delibera dell'Amministratore Unico n.65 del 27 giugno 2003 "Delibera C.I.P.E. n.131 del 19 dicembre 2002 - Tariffe dei servizi acquedottistici di fognatura e depurazione";
- Vista la nota n. 32300 dell'08 ottobre 2003 della Segreteria del C.I.P.E.;
- Sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

- A) Di rinviare i termini di applicazione della Delibera n. 65 del 27 giugno 2003 dal 01 luglio 2002 al 01 gennaio 2003;
- B) Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ai consequenziali adempimenti.

Bari, lì 09 ottobre 2003

L'Amministratore Unico
Dott. Francesco Divella

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 21 luglio 2003, n. 54

Approvazione Piano di L. maglia D1/18.

IL CONSIGLIO COMUNALE*Omissis***DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 6/79 e successive modifiche e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. n° 56/80, il P.U. n. 12 all. C.: Piano di Lottizzazione della maglia di P.R.G. D1/18 compresa tra ferrovia, tangenziale e SS 98 - Fg. 56, p.lle 325-103-182-183-154-155-156-356-285-326-343-344-409-408-131-132-359-358-283-357-300-301-189-158-197 - Proprietari: sigg.ri CECI Felice proprietario sottoscrittore), CECI Nicola, PELLEGRINO Sebastiano, BAFUNNO Leonardo, ASSELT Maria, LORUSSO Raffaella, LORUSSO Teresa, RIBATTI Domenico, RIBATTI Michele, RIBATTI Nicola, FORLANO Daniela, FORLANO Giuseppe, FORLANO Salvatore, FORLANO Vincenzo, SANTOVITO Maria Teresa, SIBILLANO Giacinto, LORUSSO Concetta, LEONE Angelo, GALLO Francesca, PAPA Riccardo, LISO Maria, MOSCHETTA Antonio, FUZIO Nunzia, PICCOLO Michele, SIMONE Maria, FATONE Antonietta, MONTRONE Raffaella, ABRUZZESE Riccardo (proprietari non sottoscrittori), con allegato schema di convenzione;
- 2) di stabilire che, dopo l'esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/1980.

Andria, lì 11 settembre 2003

Il Dirigente del Settore
Pianificazione del Territorio
Ing. Giovanni Tondolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)
DECRETO 2 ottobre 2003, n. 3972

Esproprio.**IL DIRIGENTE
SETTORE ASSETTO ED
UTILIZZO DEL TERRITORIO**

Vista la legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la legge 16.04.1962, n. 167;

Vista la legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la legge 28.01.1977, n. 10;

Vista la legge regionale 16.05.1985, n. 27;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 15.04.1999, con la quale veniva assegnata un'area in zona P.E.E.P., all'Impresa Edile "ADDAS s.r.l.", per la costruzione di alloggi economici e popolari;

Accertato che gli atti relativi alla procedura espropriativa sono stati depositati presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 865/1971;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio del Comune di Canosa di Puglia dell'08.05.2000, con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza dei suoli di che trattasi e redatti i relativi verbali di inmissione in possesso;

Visto il decreto del 19.06.2003, con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione e che lo stesso è stato notificato alle ditte espropriande e pubblicato nel B.U.R. della Regione Puglia;

Dato atto che le opere previste nel Piano di Zona di cui alla legge n. 167/62, sono state dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Dato, altresì, atto che con convenzione ex art. 35 - L. n. 865/71, rep. 75538 del 07.09.2000, rogata dal Notaio Itato Coppola di Canosa, le aree sono state cedute in diritto di superficie all'Impresa Edile "ADDAS s.r.l.", con sede in Vimercate (MI);

Constatata la regolarità degli atti della procedura espropriativa di che trattasi:

DECRETA**Art. 1**

In favore del Comune di Canosa di Puglia, codice fiscale 81000530725, è pronunciata la ESPROPRIAZIONE ed autorizzata la occupazione degli immobili segnati a fianco delle ditte proprietarie appresso indicate, inserite nel P.E.E.P. di questo Comune, fatto salvo quanto contenuto nella Convenzione in premessa citata:

- Ditta catastale SAMELE ONESTA di Vito, nata a Barile (PZ) il 22.10.1909, partita 559, foglio 39, particella 1117, superficie espropriata mq. 69; partita 559, foglio 39, particell. 1118, superficie espropriata mq. 341 - Euro 5.325,90 indennità di esproprio complessiva;
- Ditta catastale GAETA GAETANO, nato a Canosa di Puglia il 07.11.1950, partita 63388, foglio 39, particella 1114, superficie espropriata mq. 344 - Euro 4.468,56 indennità di esproprio;
- Ditta catastale PALMIERI GIOVANNA, nata a Canosa di Puglia il 07.05.1924, partita 3795, foglio 39, particella 1119, superficie espropriata mq. 152; partita 3795, foglio 39, particella 1120, superficie espropriata mq. 1551 - Euro 22.121,97 indennità di esproprio complessiva;

Art. 2

Il presente decreto viene notificato, a cura e spese dell'Unpresa Edile "ADDAS s.r.l.", alle ditte interessate nella forma prevista per gli atti processuali civili, nonché inserito per estratto nel B.U.R. della Regione Puglia, registrato presso l'Ufficio del Registro di Barletta e trascritto e volturato presso la Conservatoria Immobiliare di Trani.

Canosa di Puglia, lì 2 ottobre 2003

Il Dirigente
Settore Assetto ed
Utilizzo del Territorio
Ing. Sabino Germinario

COMUNE DI MARTINA FRANCA (Taranto)
DELIBERA C.C. 8 maggio 2003, n. 50

Approvazione variante P.P. C6 lotto 4.

L'ASSESSORE MARZULLI

RIFERISCE

Con deliberazione C.S. n. 95 del 7 maggio 2002, esecutiva, veniva adottata la variante al Piano particolareggiato "c6" relativa al lotto 4 proposta dalla Società "Immobiliare Olimpo srl", secondo gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Arch. Antonio Laghezza.

Come prescritto dall'art. 21 della L.R. n. 56/80, tale deliberazione è stata depositata per dieci giorni consecutivi presso la Segreteria generale di questo Comune, unitamente alla relazione tecnica ed agli elaborati grafici.

Del deposito è stato redatto avviso; quest'ultimo è stato affisso all'Albo pretorio del Comune dal 5.8.02 al 19.8.02, nei luoghi pubblici della Città a mezzo manifesti e pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 5.8.2002.

Nei termini previsti dalla norma non sono pervenute osservazioni od opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel piano, giusta attestazione dell'Ufficio Archivio e Protocollo in data 9.9.2002. Si rende necessario approvare variante al Piano Particolareggiato "C6", lotto 4, adottata con la citata deliberazione C.S. n. 95 del 7.5.2002, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80.

Tanto premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede;

Vista la delibera C.S. n. 95 del 7.5.2002;

Visti gli atti ivi richiamati, inseriti in copia nel fascicolo della presente proposta;

Vista la L.R. n. 56/80;

Visto il parere tecnico favorevole dell'Ingegnere capo dell'UTC, Dirigente del Settore Urbanistico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 ed inserito nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto per la competenza, l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2ª Commissione conciliare;

Ritenuto comunque opportuno che il Consiglio Comunale valuti la disciplina dell'area a standard di mq. 74 in considerazione della esiguità e la eventuale convenienza alla sua monetizzazione;

Ritenuto provvedere in merito per tutte le motivazioni riportate in relazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La relazione fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Approvare, secondo le procedure di cui all'art. 21 della L.R. n. 56/80, la variante al Piano Particolareggiato "C6" relativa al lotto 4, già adottata con deliberazione del C.S. n. 95 del 7.9.2002;
- 3) Demandare al Settore urbanistico l'espletamento degli adempimenti procedurali conseguenti all'approvazione di che trattasi, giusta art. 21 della L.R. n. 56/80, nonché di invitare la parte richiedente a monetizzare l'area da cedere a standard;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

COMUNE DI MARUGGIO (Taranto)
DECRETO 9 ottobre 2003, n. 21

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

1. Di approvare le indennità d'espropriazione provvisorie delle aree oggetto d'espropriazione, ai sensi della legge n. 359 dell'8/08/1992 art. 5/bis e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti alle seguenti ditte proprietarie:
 - SCHIAVONI Giuseppa Maria, nata a Manduria il 27/12/1933 e residente in Roma, alla via Alberigo Albricci, 27, cod. fisc. SCH GPP 33T67 E8821, prop. 1000/1000, terreno riportato in N.C.T. al foglio di mappa 15, particella 33, superficie catastale 02.48.93, particella 110, superficie catastale 03.42.00, particella 112, superficie catastale 01.01.00, superficie espropriata mq. 16.032, indennità d'espropriazione provvisoria a lordo della ritenuta d'acconto Euro 93.145,92;
 - STEA Domenico, nato a Carbonara di Bari l'01/09/1976 e residente in Adelfia, alla piazza Trieste, 20, cod. fisc. STE DNC 76P01 B737Z, prop. 1000/1000, terreno riportato in N.C.T. al foglio di mappa 15, particella 113, superficie catastale 02.32.30, superficie espropriata mq. 23.230, indennità d'espropriazione provvisoria a lordo della ritenuta d'acconto Euro 131.946,40;
 - FILO SCHIAVONI Eugenio, nato a Manduria il 17/10/1947 e residente in Campomarino di Maruggio, alla via per Maruggio, 11, cod. fisc. FLS GNE 47R17 E8820, prop. 1000/1000, terreno riportato in N.C.T. al foglio di mappa 15, particella 31, superficie catastale 02.54.10, particella 969, superficie catastale 03.23.43, particella 973, superficie catastale 01.26.06, superficie espropriata mq. 31.196, indennità d'espropriazione provvisoria a lordo della ritenuta d'acconto Euro 181.248,76.

2. Di decurtare del 40% le suddette indennità, come previsto dell'art. 5/bis della legge 359 dell'8/08/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la dichiarazione di accettazione dell'indennità d'espropriazione e di cessione volontaria delle aree espropriande non pervengano all'Amministrazione Comunale di Maruggio, entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto.
3. Di corrispondere alle ditte proprietarie l'indennità d'espropriazione da loro accettata e/o depositare presso la Cassa DD.PP. le indennità non accettate.
4. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente Decreto e di notificare alle ditte proprietarie, l'ammontare delle indennità loro spettanti nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Aldo Caforio

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO 9 luglio 2003, n. 939

Indennità d'esproprio. Revoca.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

- Premesso che con proprio Decreto n. 918 reg.decreti del 9/6/03 è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, da offrire alla Sig.ra Amato Nanda Susanna, proprietaria dell'immobile, distinto in catasto al fg. 16 p.lla 24, compreso nel Comparto n. 15 del Piano Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica aree ex art. 51 L. 865/71.
- Accertato che l'area relativa al viale, insistente su detta particella 24, è stata stralciata a seguito della variante al progetto del sub comparto A del Comparto Edilizio n. 15 del Piano Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 51 L. 865/71 adottata con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 163 in data 17/12/02;

- Ritenuto, pertanto, di procedere alla redazione di un nuovo verbale di consistenza e, conseguentemente, di revocare il citato decreto n. 918/03;
- Vista la legge 25/6/1865 n. 2359;
- Vista la legge 22/10/71 n. 865;
- Visti i D.P.R. 15/1/72 n. 8 e 24/7/77 n. 616;
- Vista la legge n. 359/92;
- Visto l'art. 15 - comma 3 - lett. b) della L.R. n. 13 dell'11/5/01;
- Visti gli articoli dal 23 al 28 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici Comunali, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1025 del 30/11/98, in attuazione del D.L.vo n. 29 del 3/2/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

Revocare, per i motivi esposti in narrativa, il proprio decreto n.918 reg.decreti del 9/6/03.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo Pretorio di questo Comune.

Molfetta, lì 9 luglio 2003

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI TARANTO
DECRETO 17 aprile 2003, n. 9380

Indennità d'esproprio.**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- l'art. 106 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee in via d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche e di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza";
- che l'art. 3 della Legge n° 1 del 3/1/1978 innovava la procedura relativa alle occupazioni d'urgenza degli immobili ed alla redazione degli atti di consistenza degli stessi, confermando, per ciascun Ente Locale l'ambito della propria competenza;
- che con Legge Reg.le n° 37/1978, modificata dalla Legge Reg.le n° 27/1985, sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni d'urgenza, nonché i relativi atti preparatori riguardanti opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguirsi nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario di Taranto n° 2439 del 3/12/1993 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;
- con Delibera della G.C. n° 1818 del 03/10/1996, si approvava il progetto di variante redatto dal Servizio SCOI dell'E.A.A.P. al n. 3060 e con Deliberazione della G.C. n° 987 del 03/07/1998 si approvavano le modifiche al quadro economico per un nuovo importo complessivo di £. 2.200.000.000 di cui £. 238.500.000 per oneri espropriativi e di servitù temporanee;
- con Decreto del Dirigente il Settore LL.PP. n° 2 del 20/7/2000, veniva data autorizzazione all'Acquedotto Pugliese S.p.A. ad occupare in via provvisoria ed urgente, alcuni terreni, ricadenti nel territorio di questo Comune, necessari per la costruzione di un collettore di fogna nera a servizio della Contrada "Cimino" e della Casa Circondariale;

- l'occupazione dei terreni in questione avveniva nel periodo tra il 21/8/2000 e l'11/9/2000;
- l'Acquedotto Pugliese S.p.A., con propria nota pervenuta a questa Direzione in data 2/4/2003 prot. n° 8014/LL.PP. comunicava la misura delle indennità a titolo provvisorio da corrispondere agli aventi diritto, e richiedeva l'emissione di apposito provvedimento da notificare agli interessati;

Tutto ciò premesso:

- Vista la legge n° 865/1971;
- Vista l'art. 5 bis Legge n° 359/1992 e successive modificazioni ed aggiornamenti;
- Visto il T.U. di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
- Visto il D.P.R. n° 327/2001 e successive modificazioni ed aggiornamenti;

Ritenuto necessario adempiere,

DECRETA**Art. 1**

Per le aree necessarie alla costruzione di un collettore di fogna nera a servizio della Contrada "Cimino" e della Casa Circondariale, le indennità a titolo provvisorio sono determinate così come riportato nell'apposito elenco, allegato alla presente provvedimento per costituirne parte integrante.

Art. 2

Di dare atto che le indennità di cui all'Art. 1) trovano copertura in conto al mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. - Posiz. 4268432100. utilizzando l'importo previsto nel quadro economico del progetto approvato con la citata Deliberazione della G.C. n° 987/1998.

Art. 3

Di stabilire che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Taranto per trenta giorni, notificato agli espropriandi ed inserito, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 4

Gli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto, dovranno comunicare all'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Tecnica/Area Costruzione di Taranto, se intendono accettare l'indennità a titolo provvisorio, così come determinate e convenire alla cessione bonaria. In caso di silenzio, la stessa cessione si intenderà rifiutata e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. provvederà alla determinazione della indennità definitiva da depositarsi, nei termini di legge, presso la Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Taranto.

Il Dirigente
prof Arch. Vincenzo De Palma

ELENCO DITTE

- 1) Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Costato e di Maria - foglio 256 particelle 263 di ha 0.20.64 - seminativo 1 - particella definitiva 358 di natura incolto - superficie espropriata mq. 307 - val. Euro 6,56 - Inden. Euro 2.013,92 - Ind. O.T. Euro 20,98, particella 260 di ha 0.18.96 - seminativo 1 - particella definitiva 361 di natura incolto - superficie espropriata mq. 403 val. Euro 6,56 - Inden. Euro 2.643,68 - Ind. O.T. Euro 27,54, particella 252 di ha 0.67.10 - seminativo 3 - particella definitiva 364 di natura incolto - superficie espropriata mq. 481 - Val. Euro 6,45 - Inden. Euro 3.102,45 - Ind. O.T. Euro 32,32 - Indennità totale Euro 7.840,89;
- 2) Quaranta Cosimo n. Taranto 20.05.1907, Quaranta Pio fu Raffaele - foglio 256 particella 305 di ha 0.54.79 - seminativo 1 - particella definitiva 349 di natura incolto - superficie espropriata mq. 262 - val. Euro 6,56 - Inden. Euro 1.718,72 - Inden. O.T. Euro 17,90; particella 310 di ha 0.84.93 - seminativo 4 - particella definitiva 352 di natura incolto - superficie espropriata mq. 1.057 - val. Euro 6,37 - Inden. Euro 6.733,09 - Inden. O.T. Euro 70,14; particella 311 di ha 1.11.14 - seminativo 2 - particella definitiva 355 di natura incolto - superficie espropriata mq. 565 - Val. Euro 6,49 - Inden. Euro 3.666,85 - Inden. O.T. Euro 38,20; particella 251 di ha 6.35.50 - seminativo 3 - particella definitiva 368 di natura incolto - superficie espropriata mq. 427 - Val. Euro 6,45 - Inden. Euro 2.373,60 - Inden. O.T. Euro 24,72 - Indennità totale Euro 14.643,22;
- 3) CALO Rosalba n. Taranto 08.09.1945 - foglio 255 particella 5 di ha 0.21.06 - incolto produttivo unico - particella definitiva 250 di natura incolto - superficie espropriata mq. 223 - Val. Euro 6,23 - Inden. Euro 1.389,29 - Inden. O.T. Euro 14,47 - Indennità totale Euro 1.403,76;
- 4) MONTELEONE Carla n. Carosino 23.03.1955, Francesco n. Taranto 11.04.1960, Matilde n. Taranto 20.04.1957, Roberto n. Taranto 11.04.1960 - foglio 255 particella 233 di ha 0.18.06 - incolto produttivo unico - particella definitiva 253 di natura incolto - superficie espropriata mq. 105 - Val. Euro 6,23 - Inden. Euro 654,15 - Inden. O.T. Euro 6,81 - Indennità totale Euro 660,96;
- 5) MORMILE Giuseppe n. Taranto 10.03.1923, Vincenzo n. Roma 30.11.1956 - foglio 255 particella 14 di ha 0.98.40 - seminativo 6 - particella definitiva 245 di natura incolto - superficie espropriata mq. 263 - Val. Euro 6,26 - Inden. Euro 1.646,38 - Inden. O.T. Euro 17,15 - Indennità totale Euro 1.663,53;
- 6) EMME Emme spa con sede in Bari, Esposito Elisabetta n. Castellammare di Stabia 30.09.1909, Maturano Mario n. Taranto 01.03.1912, Mugolino Benito n. Taranto 01.11.1927, Elmo n. Taranto 04.12.1924, Vincenzo n. Taranto 01.11.1931, Saulini Laura con sede in San Giorgio, Saulini Marcello con sede in Sava, Saulini Rita con sede in Torricella, Saulini Roberto con sede in Taranto, Vendramin Guido n. Taranto 07.09.1941, Maria Rosa Adriana n. Taranto 27.05.1948, Nicolò n. Taranto 06.06.1940, Sergio n. Taranto 11.09.1944 - foglio 255 particella 24 di ha 1.78.22 - incolto produttivo unico - particella

definitiva 247 di natura incolto - superficie espropriata mq. 1.005 - Val. 6,23 - Inden. Euro 6.261,15 - Inden. O.T. Euro 10,87; particella 21 di ha 1.39.83 seminativo 6 - particella definitiva 243 di natura incolto - superficie espropriata mq. 722 - Val. Euro 6,26 - Inden. Euro 4.519,72 - Inden. O.T. Euro 47,08 - Indennità totale Euro 10.838,82.

COMUNE DI VERNOLE (Lecce)
DECRETO 19 settembre 2003, n. 11154

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

A favore del Comune di Vernole l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la esecuzione del progetto "Realizzazione Viabilità Principale di Piano." in Vernole e frazioni di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

- 1) terreno distinto in Catasto: Comune di Vernole Foglio n° 61 particella n° 147 intestato a DAL DEGAN Matilde nata a Vernole il 8/5/1931, confinante con strada via Napoli e con restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 178;
- 2) Foglio n° 62 particelle n° 372-1687-1684 intestato a DE CARLO Maria Antonietta, n. a Bari il 24/1/56 confinante con da due lati con la ditta espropriata, della superficie di mq. 385;
- 3) Foglio n° 37 particella n° 401 intestato a DE MATTEIS Salvatore - Gina - Alcide n. a Vernole rispettivamente il 1/8/1934, 29/8/1945, 16/4/1948, confinante con via Diaz e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 137;
- 4) Foglio n° 35 particella n° 72 intestato a INCORVAIA Vincenzo n. a Licata il 17/3/1955, confinante con due lati proprietà Comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 19;
- 5) Foglio n° 29 particella n° 122 intestato a SCIOLTI Luigi, n. a Strudà il 25/6/1927 confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 935;
- 6) Foglio n° 29 particella n° 128 intestato a CARROZZI Carlo n. a Strudà il 16/11/1936 confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 1412;
- 7) Foglio n° 29 particella n° 178-177-129-176 intestato a LUBELLI Alfredo n. a Vernole il 9/5/1946, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 906;
- 8) Foglio n° 30 particelle n° 540-898-536-184 intestato a RIZZO Rita n. a Strudà il 5/2/1930, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 39;
- 9) Foglio n° 30 particella n° 539 intestato a MERCADANTE Giorgio n. a Strudà il 11/1/1938, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 34;
- 10) Foglio no 30 particella no 529 intestato a GUERRA Luigi n. a Strudà il 13/2/1932, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 41;
- 11) Foglio n° 30 particella no 509 intestato a FASIELLO Grazia n. a Strudà il 2/4/1921, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 65;
- 12) Foglio n° 30 particella n° 508 intestato a CANNOLETTA Alice - Giovanna Eva - Lanfranco - Lina Lucia - Luigi - Walter - Giuseppe - Raffaele, nati a Vernole rispettivamente il 26/3/1945 - 22/5/1930 - 20/7/1948 - 4/8/1934 - 1/8/1955 - 21/3/1940 - 13/11/1937, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 84;
- 13) Foglio n030 part.lla n° 528 intestato a GUERRA Antonio n. a Vernole il 26/2/1929, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata della superficie di mq. 48;
- 14) Foglio 30 part.lla 521 intestato a LONGO Massimo n. a Strudà il 20/7/1966, confinante con

- strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 115;
- 15) Foglio 30 par.lla 520 intestato a CANNOLLETTA Luigi n. a Strudà il 2/8/1924, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 65;
- 16) Foglio n° 29 partt.lla n° 107 intestato a PARROCCHIA S. Maria ad Nives (Parroco pro-tempore Don Leonardo GIANNONE), confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata della superficie di mq. 408;
- 17) Foglio n° 29 part.lla n° 115 intestato a LUBELLI Margherita n. a Strudà il 21/9/1912 confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 474;
- 18) Foglio n° 29 part.lla 119 intestato a LEO Michela n. a Strudà il 8/5/1923, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 445;
- 19) Foglio n° 29, part.lla 200 intestato a LEO Maria Antonia n. a Strudà il 21/11/1916, confinante con Strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq 162;
- 20) Foglio n° 29 part.lla 120 intestato a PASTORE Francesco - Paolo - Neve - Vitalba n. a Strudà rispettivamente 2/12/1950, 29/6/1952, 4/8/1941, 3/3/1955, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 410;
- 21) Foglio n° 29 part.lla 158 intestato a FASIELLO, Lidia n. a Strudà il 29/8/1930, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq 93;
- 22) Foglio n° 45 par/le 382 - 459 - 549, Foglio 54 par.lle 172 - 12 intestato a ANTONUCCI Ines, Maria Antonietta n. a Lizzanello 16/8/1934, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 905;
- 23) Foglio 61 part.lla 873 intestato a MARGIOTTA Palma n. a Vernole il 24/3/1929 confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 163;
- 24) Foglio 62 part.lla 372 intestato a PRINA Artemisia n. a Asti il 22/07/1924 confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 385;
- 25) Foglio 58 part.lla 304 intestato a DE GIORGI

- Ottavio, n. a Vernole il 1/1/1935, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 332;
- 26) Foglio 58 part.lla 285, intestato a DE GIORGI Dario, n. a Vernole il 25/4/1964, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 104;
- 27) Foglio 58 part.lla 164, intestato, a DE GIORGI Letizia n. a Vernole il 26/10/1939, confinante con strada comunale e restante proprietà ditta espropriata, della superficie di mq. 87;
- 28) Foglio 29 part.lla 599 già part.lla 118, intestato a ANTONUCCI Maria n. a Vernole il 11/12/1939 e DELLA TORRE Aldo n. a Strudà il 23/3/1935, confinante con strada comunale e restante proprietà della superficie di mq. 430.

Il presente decreto deve essere pubblicato d'Ufficio nel B.U.R.P. e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Lecce nonché registrato a termini di legge a cura e spese dell'ente espropriante.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni De Giorgi

COMUNE DI VILLA CASTELLI (Brindisi)
DECRETO 10 ottobre 2003, n. 8982

Esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con delibera di Giunta Municipale n° 149 del 30.05.2002, pubblicata all'Albo pretorio al n° 649 di R.G. dal 4.6.02 al 18.6.02, è stato approvato il progetto stradale di collegamento tra l'opera d'arte N. 1 al Km. 682+300 della S.S. 7 Appia e la Strada Provinciale Villa Castelli-Francavilla Fontana;

Omissis

Che con note di questo Ufficio prot. n° 6009 del 07.07.03 e n. 7725 del 4.09.03, è stata data comunicazione, alle ditte espropriande, dell'approvazione del progetto di cui alla delibera di G.M. n° 164/03 e, contemporaneamente, dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90;

omissis che, in applicazione dell'art. 20 della legge 22.10.1971, n. 865 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 3 della legge 3.1.78, n. 1, si rende necessaria l'emissione del provvedimento che autorizzi la stessa Amministrazione ad occupare, in via d'urgenza, le aree di cui all'unito piano particellare grafico-descrittivo

Accertata

La propria competenza ai sensi e per gli effetti del T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000, N. 267;

Visti

l'art. 71 legge 25.6.1865 n. 2359;
art. 20 legge 22.10.1971 n. 865;
art. 14 legge 28.1.1977 n. 10;
la legge regionale 16.5.1985, n. 27;

*DECRETA***Art. 1**

Il Comune di Villa Castelli è autorizzato ad occupare in via di urgenza i terreni occorrenti per la esecuzione dei lavori di progetto stradale di collegamento tra l'opera d'arte N. 1 al Km. 682+300 della S.S. 7 Appia e la Strada Provinciale Villa Castelli-Francavilla Fontana, descritti nelle premesse del presente decreto e così come riportati nel piano particellare di esproprio allegato al progetto delle opere in argomento.

Art. 2

L'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Espropri, nella persona dell'Ing. Pasquale Suma, giusta

quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n° 164 del 19.06.2003, esecutiva ai sensi di legge, ed il Comandante dei VV.UU., sono autorizzati ad accedere ed immettersi nei terreni indicati in premessa e per i quali è stata disposta, con il presente decreto, l'occupazione di urgenza.

Art. 3

Gli stessi signori sono incaricati di compilare lo stato di consistenza unitamente al verbale di immissione in possesso, in contraddittorio con la ditta proprietaria o, in caso di rifiuto di firma con l'intervento di due testimoni, non dipendenti dell'Amministrazione Comunale, al fine di presenziare alle operazioni di accertamento.

Art. 4

Le persone incaricate di accedere nella proprietà privata dovranno essere munite di idoneo documento di riconoscimento, nonché di copia del presente provvedimento.

Art. 5

Il presente provvedimento perderà efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi a decorrere dalla data dello stesso.

Art. 6

L'occupazione potrà essere protratta fino al termine di anni cinque a far data dal verbale di immissione in possesso, ed entro tale anno l'Ente espropriante completerà le procedure per l'espropriazione degli immobili stessi.

Art. 7

L'avviso di sopralluogo, per la redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso, contenente giorno, luogo ed ora delle operazioni, dovrà essere notificato almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'inizio delle operazioni ed

affisso, per lo stesso periodo, all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 8

Per l'occupazione sopra indicata, il Comune corrisponderà alle ditte proprietarie degli immobili, la relativa indennità, da determinare ai sensi di legge.

Art. 9

La forza pubblica, se richiesta, dovrà prestare assistenza per tutte le operazioni di esecuzione del presente provvedimento.

Art. 10

E presente decreto sarà, pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Villa Castelli e notificato come

per legge agli interessati di cui all'allegato piano particellare delle ditte da espropriare, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni (dalla notifica o dalla piena conoscenza comunque acquisita: cfr. legge 21.7.2000 n. 205, artt. 1 e 4).

Il Dirigente dell'U.T.C.
Settore Espropriazioni
Ing. Pasquale Suma

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA' -
BARI

Zone carenti di medicina pediatrica rilevate nel semestre aprile-settembre 2002.

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BARI

A.U.S.L. BA/1

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIB. N. 497 DEL 29,10,2002
NOTA N. 8636 DEL 11,11,2002

A.U.S.L. BA/2

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N.1365 DEL 27,09/,2002
NOTA N. 62083 DEL 01/10/2002

A.U.S.L. BA/3

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N.232 DEL 28,03,2003
NOTA N. 6769 DEL 07,04,2003

A.U.S.L. BA/4

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 837 DEL 29,04,2003
NOTA N. 3216 DEL 19,05,2003

A.U.S.L. BA/5

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N.531 DEL 10.06.2003
NOTA N.836/CC DEL 16.07.2003

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BRINDISI**A.U.S.L. BR/1**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 1036 DEL 09,04,2003
NOTA N 19746 DEL 22,04,2003**AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI FOGGIA****A.U.S.L. FG/1**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 2066 DEL 21,10,2002
NOTA N. 6113/P DEL 27,11,2002**A.U.S.L. FG/2**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 908 DEL 17,10,2002
NOTA N. 8394 DEL 29,10,2002**A.U.S.L. FG/3**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 1082 DEL 22,10,2002
NOTA N. 23613 DEL 06,11,2002**AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI LECCE****AUSL LE/1**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 535 DEL 21,02,2003
NOTA N. 607/P DEL 27,02,2003**A.U.S.L. LE/2**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 2499 DEL 07,10,2002
NOTA N. A/1/6707/20732 DEL 17,10,2002**AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI TARANTO****A.U.S.L. TA/1**

NON E' STATA RILEVATA NESSUNA ZONA CARENTE

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 774 DEL 15,11,2002
NOTA N. 04892/P DEL 02,12,2002

La pubblicazione delle zone carenti è disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del DPR 28 LUGLIO 2000 N. 272.

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA' - BARI

Albo regionale degli animatori di formazione permanente Medicina Pediatrica.

N.	NOME COGNOME	DATA NASCITA	INDIRIZZO	CITTA'	AUSL
1.	VANIA Cristoforo	30/07/1955	VIA MALCANGI 64	TRANI	BA/2
2.	SCHIAVONE Salvatore	12/04/1958	CONTRADA TORRE A MARE, 47	NOICATTARO	BA/4
3.	CARADONIO Antonio	19/02/1961	VIA CIMIMMI, 12	BARI	BA/4
4.	ROGANTE MARIA C.	24/07/1953	VIA G. MATTEOTTI, 50	MOTTOLA	TA/1
5.	DE MARCO MARIO	02/01/1954	VIA C, COLOMBO, 38	MELISSANO	LE/1

Il Dirigente dell'Uff. 5
Dott. Giuseppe Di Cillo

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. -
BARI

Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di stampa e pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO

SEZIONE I:**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice

Denominazione: REGIONE PUGLIA Ass.to AA.GG.

Servizio responsabile: Settore Contratti e Appalti

Indirizzo: Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
70126 Bari (ITALIA)

Tel.+39080 5404066 Telefax 080 5404071167

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere

**ulteriori informazioni: UFFICIO B.U.R.P. Lungomare Nazario Sauro - 70100 Bari (ITALIA)
Tel. ++390805406372**

1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione COME AL PUNTO 1.1

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE come al punto 1.1

1.5) Tipo DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LIVELLO REGIONALE

II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 15

II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto: Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di stampa e pubblicazione del bollettino Ufficiale della Regione Puglia

II.1.7) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: REGIONE PUGLIA - ITALIA

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPAINACE/CPC): CPC 88442

II.1.9) Divisione in lotti: NO**II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO**

II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 774.685,35 triennali (IVA esclusa).

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Inizio 02/01/2004 c/o fine 1/01/2007 (gg/mm/aaaa)

**SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO**

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di euro 25.922,84 per la durata di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, costituita da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria ovvero da altro modo previsto dalla legge e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del soggetto appaltante. La predetta cauzione verrà svincolata per i non aggiudicatari al termine dell'espletamento della gara, mentre, per la ditta appaltatrice, dietro versamento della cauzione definitiva.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L'appalto è finanziato con i fondi della Regione Puglia. La liquidazione delle fatture, da parte della Regione Puglia, avverrà trimestralmente e, comunque, ad avvenuta esecutività dei provvedimenti. Le fatture dovranno essere corredate dal visto di regolare stampa a cura del direttore del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e della dichiarazione della ditta appaltatrice dell'avvenuta spedizione del bollettino secondo indicazioni dell'Amministrazione appaltante.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto: In raggruppamenti temporanei d'impresa,

nei limiti e con le modalità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 358/92 e s.m.i.

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore 1 del fornitore 1 del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: che la società rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A. (o organismo similare) per la categoria (editoria e stampa) oggetto della gara; che l'offerente partecipa alla presente gara solo e soltanto nella forma giuridica dichiarata e che non presenta altra offerta, direttamente ovvero associata in qualsivoglia differente forma giuridica, sottodivisa ragione sociale; l'offerente non è a conoscenza che sue controllanti, controllate, collegate, partecipino, sotto qualunque forma giuridica alla presente gara; l'offerente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 358/92 e s.m.i.; di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; il fatturato globale relativo agli esercizi finanziari del triennio 2000/2001/2002 non è stato inferiore, pena esclusione, a euro 774.685,35. Per i raggruppamenti di imprese tale fatturato sarà valutato cumulativamente, tenuto conto che una quota non inferiore al 60% dell'importo richiesto deve essere posseduta dalla capogruppo e, dell'importo residuo, una quota non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese associate; di essere in grado di attestare la situazione finanziaria ed economica della società rappresentata con idonee referenze bancarie; che la società rappresentata possiede le attrezzature indicate in dettaglio all'art.3 del Capitolato speciale d'appalto. Nel caso di raggruppamento di imprese l'istanza di partecipazione, compresa le dichiarazioni, dovranno essere rese da ciascun componente del gruppo.

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO

IV.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione: A) Prezzo più basso

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili fino al 27/11/2003 (gg/mm/aaaa)
Presso Regione Puglia, Assessorato Affari Generali, Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti - Viale Caduti di tutte le Guerre, 15 - 70126 Bari (BA) Italia previa esibizione dell'attestato di versamento della somma di euro 5,16 sul c.c.p. 287706 intestato a Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata): 02/12/2003 (gg/mm/aaaa) Ora 12,00**IV.15) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO****IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta nel caso delle procedure aperte): 03 mesi e/o 00 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)**

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Presso la sede del Settore Contratti e Appalti - Viale Caduti di Tutte le Guerre, 15 (6° piano) Bari - si svolgeranno le operazioni di gara, il cui inizio sarà comunicato in tempo utile ai concorrenti. La gara avverrà in seduta pubblica durante la quale si procederà alla valutazione della documentazione contenuta sia nella busta A) che in quella B).

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o loro delegati previa esibizione di apposita delega e muniti di valido documento di riconoscimento. La data, l'ora ed il luogo dell'apertura dei plichi saranno comunicati ai concorrenti successivamente, alle imprese partecipanti a mezzo telegramma o raccomandata A.R.

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? Si**VI.2) Precisare, all'occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il****calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Settembre 2006****VI.3) L'appalto è connesso ad un progetto 1 programma finanziato dai fondi dell'UE? NO**

VI.4) Informazioni complementari: Non si darà corso all'apertura del plico nei casi in cui non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno stabilito dal bando di gara; non risulti pervenuto con posta raccomandata AR espresso a mezzo del Servizio Postale di Stato o agenzia di recapito; non siano chiaramente indicati il mittente e la scritta relativa alla specificazione all'oggetto della gara; non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui manchino o risultino incomplete od irregolari le dichiarazioni e le documentazioni richieste; manchi o risulti irregolare la cauzione richiesta; abbia presentato l'offerta economica condizionata o redatta in maniera difforme dallo schema allegato al disciplinare ovvero non sia datata o sottoscritta in maniera leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società o ente cooperativo o, in caso di A.T.I., da parte di tutti i rappresentanti legali delle imprese; abbia presentato la documentazione e l'offerta economica non contenute nelle apposite buste; le buste contrassegnate dalle lettere "A" e "B" non siano debitamente sigillate c/o controfirmate sui lembi di chiusura.

VI.5) Data di spedizione del presente bando 08/10/2003 (gg/mm/aaaa).

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. -
BARI

Bando di gara di prequalificazione per l'affidamento dell'incarico di acquisire informazioni per l'emanazione di un provvedimento concernente "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".

1. Ente Appaltante: Regione Puglia - Assessorato Affari Generali - Settore Contratti Appalti - Viale dei Caduti di Tutte le Guerre n. 15 - 70126 Bari - Tel. 080/5403142 - Fax 080/5404071-67.
2. Specificazione della fornitura: La gara ha per oggetto la prequalificazione di ditte/società cui affidare lo studio sugli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge regionale n. 11 del 01/08/03.
3. Riferimenti normativi; Procedura art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. N° 157/95.
4. Importa complessivo: 51.000,00 euro, IVA inclusa.
5. Luogo di esecuzione: Regione Puglia.
6. Possibilità di suddivisione del servizio: Non sono ammesse offerte parziali.
7. Varianti: Non saranno ammesse varianti.
8. Raggruppamenti: è consentita la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 157/95, come modificato ed integrato dal D.Lgs. N° 65/2000.
9. Motivazione della procedura accelerato: Termini stabiliti dalla L.R. n° 11/03 per l'emanazione di un provvedimento attuativo da approvare entro dicembre 2003, (art. 10, comma 8, D.Lgs. 157/95), concernente gli "obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".
10. Termine ultimo e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione: 15° giorno successivo dalla data di spedizione del presente bando alla GUCE.
11. Indirizzo cui vanno inviate le domande di partecipazione: vedi punto 1).
12. Lingua in cui devono essere redatte le domande: Italiana.
13. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. N° 157/95.
14. Termine ultimo entro il quale saranno invitati a presentare le offerte: Gli inviti a presentare offerte saranno inviati entro 10 giorni dal termine di cui al precedente punto 10).
15. Cauzione: La domanda di partecipazione deve essere corredata di certificato di avvenuta prestazione di garanzia con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'importo di Euro 102,00.
16. Informazioni sui prestatori del servizio: I concorrenti, a pena d'esclusione, devono dimostrare esperienza, nel settore finanziario e tecnico, commisurato alla specificità delle prestazioni richieste elencate nel disciplinare d'appalto.
17. Altre informazioni: indicazioni circa le modalità per concorrere alla gara possono essere desunte dal disciplinare d'appalto da richiedersi all'Ente appaltante previa esibizione dell'attestato di versamento della somma di 3,00 euro sul c.c.p. 287706. intestato a Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari.

L'Assessore agli Affari Generali
Avv. Roberto Ruocco

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Pubblico incanto per lavori di manutenzione impianti elettrici porto di Brindisi.

1. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 7 tel. 0831/562649-50 - Fax 0831/562225
2. Ente Appaltante: Autorità Portuale di Brindisi:
3. Sistema di gara: Pubblico Incanto, d'aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base

di gara, ai sensi dell'ex art. 21, comma 1, lett. a), della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono ammesse offerte in variante.

4. Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione, tenuta in esercizio e fornitura materiali di ricambio degli impianti elettrici e d'illuminazione delle aree e degli immobili demaniali del Porto di Brindisi.
5. Durata dell'appalto: 4 (quattro) anni, periodo 2004-2007, naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
6. Importo totale lavori: Euro 720.000,00 (euro settecentoventimila), escluso oneri per la sicurezza che saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice - Categoria prevalente OG10 - Classifica III.
7. Visione e ritiro copia dell'avviso integrale: Autorità Portuale di Brindisi - Area Tecnica - Sito Internet: www.porto.br.it;
8. Modalità di Finanziamento: fondi propri dell'Ente.
9. Cauzione provvisoria e definitiva: si applicherà l'art.30 c. 1° e 2° L. n. 109/94 e s.m.i.
10. Termine di presentazione offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27/11/2003
11. Requisiti per partecipare alla gara: sono dettagliatamente specificati nell'avviso integrale visionabile come indicato al precedente punto 7).
12. Sono ammesse le Imprese straniere e le A.T.I., nel rispetto della normativa vigente
13. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Brindisi, lì 13/10/2003

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Donato Caiulo

COMUNE DI FOGGIA

Avviso di aggiudicazione appalto servizio mensa scolastica.

SERVIZI.

- I.1) COMUNE DI FOGGIA, C.SO GARIBALDI, 58; 71100 FOGGIA, Servizio responsabile ASA 7 P.I. Tel. 0881.792390, fax 0891.79286.
- I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice: Livello regionale/locale.
 - II.1) Tipo di appalto: Servizi; Cat. 17.
 - II.3.2) Altre nomenclature rilevanti: CPC 64.
 - II.5) Breve descrizione: Servizio di mensa scolastica nelle scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2003-2004.
 - II.6) Valore totale stimato: IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: Euro 542.941,10 (ESCL. IVA AL 4%).
- IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
 - V.1.1) Nome e indirizzo del prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto: SCARDI ORGANIZZAZIONE SRL, VIA BORRELLI, 30; 71100 FOGGIA.
 - V.2.1) E' possibile che il contratto venga subappaltato? NO.
- VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO.
- VI.4) Numero di offerte ricevute: 02.
- VI.5) L'appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? Si, 2003/S 144-130987 del 30.07.03.
- VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 10.10.03.

Il Dirigente
Avv. Domenico Dragonetti

COMUNE DI GINOSA (Taranto)

Avviso di gara appalto servizio trasporto scolastico.

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GINOSA E NELLA FRAZIONE DI MARINA DI GINOSA

Importo non superabile - costo a base d'asta: Euro 47.916,00 iva esclusa. In attuazione della determinazione del responsabile del servizio competente n. 44/PI del 15.10.03 regolarmente esecutiva, si indice per il giorno 11.11.03 ore 10,00 presso la sede comunale in piazza Marconi a Ginosa un pubblico incanto per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

SOGGETTO APPALTANTE COMUNE DI GINOSA Piazza Marconi 30 - 74013 Ginosa (TA)
tel. 0998290214 fax 0998244826

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico delle scuole dell'obbligo e c, alla scuola materna verso scuole ubicate nel territorio comunale e viceversa così come descritto nel capitolato d'appalto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'asta pubblica verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) D.lgs 157/95 e ss.mm. e secondo il metodo di cui all'art. 73 lettera 7) del R.D. 827/24. L'offerta più bassa sarà individuata da apposita commissione giudicatrice nominata dall'ente appaltante.

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'APPALTO

Il presente bando di gara è pubblicato sulla rivista Aste e Appalti sul sito internet della Regione Puglia e sul B.U.R.P. Il capitolato d'appalto e gli atti di gara sono visionabili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. Ivi e nell'orario indicato è possibile richiedere gli atti di gara, per eseguirne copia a cura e spese degli interessati.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista a partire dal 24.11.2003 e sino al 9.06.04.

LUOGO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

Comune di Ginosa e frazione di Marina di Ginosa.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'APPALTO:

fondi comunali.

SUBAPPALTO

Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto.

SVINCOLO DALL'OFFERTA

Decorso il termine di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data fissata quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte senza che sia stata effettuata l'aggiudicazione, l'impresa ha facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata.

PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA - OFFERTE PARZIALI

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea e valida da parte della commissione aggiudicatrice. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo non superabile sopra indicato posto a base di gara, offerte parziali o difformi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, offerte condizionate o che facciano riferimento ad altro appalto, pena l'esclusione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione della località e del numero e delle attività coincidenti al servizio in oggetto;
- 2) insussistenza delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia (art. 10 legge 575/65 e art. 4 D.lgs 490/94);
- 3) possesso dei requisiti previsti dal Decreto del ministero dei Trasporti 20.12.1991 n. 448;
- 4) l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs 157/95 e delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- 5) di non trovarsi nella situazione di divieto a contrattare con la Pubblica amministrazione di cui all'art. 9 del D.lgs 231/01;
- 6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99;
- 7) l'impegno ad osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lvo 626/94 e successive modifiche;
- 8) la regolarità contributiva (Inps e Inail)
- 9) l'insussistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art.1 bis comma 14 della legge 383/01;
- 10) di aver preso visione del bando di gara, delle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, dei luoghi in cui sarà effettuato il servizio, nonché l'accettazione di quanto previsto dal presente, bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto. L'ente si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni ed ai documenti prima di stipulare il contratto.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa si applicherà la disciplina di cui all'art. 11 D.lgs 157/95 e ss.mmm. in particolare, le imprese medesime dovranno esplicitare l'accordo di raggruppamento con l'indicazione dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti e specificare le parti di servizio assunte dalle singole imprese. L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, e tutto ciò a pena di esclusione dalla gara. Non è ammessa la modificazione successiva nemmeno parziale della composizione del raggruppamento dichiarata in sede di gara, salvo quanto disposto dai commi 8 e 9 del citato art. 11 D.lgs 157/95, testo vigente.

E' fatto divieto a ciascuna delle imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale ove la stessa già vi partecipi in associazione con altre, pena l'esclusione dell'impresa stessa e del raggruppamento interessato. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna impresa del raggruppamento e nella misura necessaria in relazione alla parte del servizio

appaltato di propria competenza che seguirà direttamente.

TERMINE DI RICEZIONE DEL PLICO DI GARA

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare in plico chiuso, sigillato con ceralacca e firmato sui lembi i chiusura dallo stesso firmatario dell'offerta, che dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.11.03 All'ufficio protocollo del Comune di Ginosa piazza Marconi 74013 Ginosa (TA), a mezzo raccomandata A.R. o recapitata attraverso il servizio postale di Stato o a mezzo di agenzia regolarmente autorizzata. Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo o stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico, indirizzato al Comune di Ginosa, deve riportare, a pena di non ammissione alla gara, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura esterna: "ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GINOSA E NELLA FRAZIONE DI MARINA DI GINOSA".

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito elencata: DOCUMENTAZIONE GENERALE:

DICHIARAZIONE

corredata di copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta secondo il modello allegato al presente bando di gara.

CAPITOLATO DAPPALTO

e relativi allegati, debitamente sottoscritti in ogni pagina dal rappresentante dell'impresa; La suddetta documentazione dovrà essere inserita in distinta apposita busta interna al plico di gara, contraddistinta con l'espressa indicazione "CONTIENE DOCUMENTAZIONE GENERALE" debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, pena l'esclusione.

AVVERTENZA

La documentazione sopra indicata è di carattere inderogabile ed indispensabile per la partecipazione

alla gara e la sua mancanza o incompletezza anche in uno dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara. L'offerta economica da presentare in carta bollata dovrà indicare il ribasso percentuale proposto, espresso in lettere e cifre, rispetto all'importo posto a base di gara, al netto dell'iva. Nel caso di discordanza tra ribasso scritto in cifre e quello scritto in lettere si considererà quello più vantaggioso per l'ente appaltante. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso da parte del legale rappresentante dell'impresa ed essere inserita in distinta apposita busta interna al plico di gara, contraddistinta con l'espressa indicazione "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA" debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, pena esclusione. L'appalto verrà aggiudicato alla offerente che avrà applicato il massimo ribasso. In caso di parità si procederà a sorteggio.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nella seduta pubblica del 11.11.03 ore 10,00, la commissione di gara, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità, ammetterà le imprese alla gara. Successivamente verranno aperti i plichi contenenti le offerte economiche e si determinerà l'offerta più bassa.

AVVERTENZA

L'Ente procederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa risultata migliore offerente. In caso di rilevata non conformità rispetto a quanto dichiarato, l'Ente procederà alla denuncia all'autorità competente per false dichiarazioni.

NON SI DARA' LUOGO ALL'APERTURA DEL PLICO PERVENUTO A QUESTO ENTE

- oltre il termine utile, per qualsiasi motivo;
- senza che all'esterno dello stesso sia riportata la dicitura sopra richiesta o la denominazione dell'impresa mittente;
- senza che i bordi del plico siano chiusi, sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura.

NON SARA' AMMESSA ALLA GARA L'IMPRESA

- il cui plico di gara manchi di o risulti incompleto in uno dei documenti prescritti dal presente atto di gara;
- la cui documentazione, offerta economica non siano contenute ciascuna nella prescritta apposita busta interna al plico di gara;
- le cui apposite buste interne non siano chiuse e non siano controfirmate sui lembi di chiusura;
- il cui titolare o legale rappresentante abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni enunciate dall'art 12 del D.lgs 157/95 testo vigente, comportanti l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

SARANNO ESCLUSE DALLA GARA

le offerte parziali, quelle in aumento rispetto all'importo non superabile posto a base di gara, quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Tutte le operazioni di gara e il verbale di gara stesso, che non tiene luogo del contratto, sono soggette ad approvazione definitiva. L'aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo provvisorio. Infatti, mentre l'impresa risultata miglior offerente è vincolata sin dal momento della presentazione dell'offerta, l'Ente rimarrà vincolato soltanto ad intervenuta aggiudicazione definitiva di gara con formale provvedimento regolarmente esecutivo. I documenti non in regola con la legge sull'imposta di bollo, saranno soggetti a regolarizzazione. Per quanto ivi non previsto si fa riferimento alle norme sulla contabilità generale dello stato ed alle norme in materia la cui inosservanza è inderogabile. In caso di discordanza fra quanto disposto nel capitolato di gara e quanto disposto nel presente bando di gara si considererà prevalente la disposizione di quest'ultimo. Il contratto di appalto non potrà essere ceduto pena la nullità di diritto dello stesso. E' a carico della impresa aggiudicataria l'assunzione degli oneri tutti, inerenti la sottoscrizione del contratto. L'impresa aggiudicataria dovrà, nei termini stabiliti dall'ente e comunque prima della stipula del contratto, provvedere alla costituzione di cauzione nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione. Detta cauzione dovrà essere prestata per l'intera durata dell'appalto con espressa previsione dell'impegno della banca o della compa-

gnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del committente e con rinuncia al beneficio della preventiva esclusione di cui all'art. 1944 C.C. L'impresa aggiudicataria, infine, dovrà presentare ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 la certificazione rilasciata dalla CCIAA di data non anteriore a mesi sei, recante la dicitura "nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni", ovvero, in luogo di detta certificazione, dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa. contenete 1 medesima indicazione con riferimento ai soggetti interessati riportata nella suddetta certificazione della CCIA.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa ai sensi dell'art. 10 L. 675/96 e ss.mm. che i dati forniti di partecipanti alla gara saranno raccolti, e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici ed il trattamento dei loro dati personali avverrà nella piena tutela della riservatezza dei concorrenti e per le finalità previste dalle stesse norme in materia di appalti pubblici.

Il Resp.
R.M. Barberio

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Avviso di gara affidamento servizio assistenza tecnica programma "Contratti di quartiere II".

Questo Comune indice procedura aperta ex art. 6, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 157/1995, per affidamento servizio di assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di un Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano, denominato "CONTRATTI DI QUARTIERE II".

Categoria II, CPC 865, 866 e Categoria 12, CPC 867. Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 157/95 e s.m.i.

Termine ricezione documentazione e offerta: ore 12,00 del giorno 04/11/2003. Le operazioni di gara

riguardanti la verifica da parte della Commissione della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, avranno luogo in seduta pubblica nella sala Giunta del Comune di Lucera sita in Corso Garibaldi n° 74, il giorno 05/11/2003 alle ore 10,30. Le operazioni di gara procederanno successivamente e con le modalità indicate all'art. 17 del disciplinare di gara.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Urbanistica tel. (0881/538211; 08811538213); fax. (0881/538221);

Il bando integrale, il disciplinare di gara e schema di convenzione sono disponibili sul sito internet www.comune.luce.fg.it.

Lucera, lì 07/10/2003

Il Responsabile del procedimento
Arch. Antonio Lucera

COMUNE DI PALO DEL COLLE (Bari)

Avviso di procedura Project Financing per realizzazione Centro mercato e servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L. 109/94 e smi ed il relativo Regolamento (DPR 554/99);

Visto lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2004/06 e l'elenco Annuale 2004, adottato con Delibera G.C. del 26.09.03 n. 95, subordinato, nei modi e termini previsti per Legge, all'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di previsione triennale 2004/06 ed Annuale 2004;

In esecuzione del c. 2-bis dell'art. 37-bis L. 109/94 e smi, RENDE NOTO che il Comune di Palo del Colle intende realizzare, con Procedura del Project Financing, la seguente opera pubblica inserita nell'elenco annuale 2004: Realizzazione di Centro Mercato e Servizi in Via BIEBESHEIM.

Importo: Euro 814.000,00 (Euro 607.000,00 per lavori ed Euro 207.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione).

Ubicazione: L'ubicazione è prevista su suolo comunale (foglio 28, p.lla 123, mq. 8236 circa) ad angolo con Via della Resistenza.

Caratteristiche: Realizzazione di manufatto edilizio consistente in una serie di box adibiti ad uso mercatale con area esterna di servizio ad uso carico e scarico merci. Si precisa che per la presente opera è in corso l'istruttoria di una "proposta" riveniente dall'approvazione del precedente elenco annuale 2002. Solo se l'esito dovesse risultare infruttuoso, si procederà alla valutazione delle eventuali nuove proposte. Possono presentare proposte i soggetti di cui art. 37-bis, L. 109/94 e smi, con le modalità, i requisiti e i tempi ivi indicati.

Palo del Colle, lì 16/10/2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Parisi

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
(Foggia)

Avviso di gara alienazione immobili di proprietà comunale.

1. Il giorno 26.11.2003 alle ore 10,00 presso gli Uffici di Via Isonzo n. 6, San Ferdinando di Puglia (FG), si terrà seduta d'asta, presieduta dal Capo Settore Assetto del Territorio per la vendita a pubblico incanto dei seguenti immobili:
 - immobile n. 1): fabbricato a piano terra sito in via Indipendenza angolo via Villa Glori;
 - immobile n. 2): fabbricato a piano terra sito in Piazza Umberto I, n.72;
 - immobile n. 3): fabbricato a piano terra sito in contrada Pozzo La Pera;
2. a) l'immobile n. 1) è ubicato in San Ferdinando di Puglia (FG), via Indipendenza angolo via Villa Glori e consiste di un fabbricato a piano terra, con sovrastante area libera, di complessivi mc 332 circa: è censito al NCEU del Comune di S. Ferdinando di P. alla partita 277, foglio 8, particella n.80 sub 3; il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 36.801,00 (Euro trentaseimilaseicentottanta/00);

b) l'immobile n. 2) è ubicato in San Ferdinando di Puglia (FG), Piazza Umberto I, n. 72 e consiste di un fabbricato a piano terra, di complessivi mc 140 circa: è censito al NCEU del Comune di S. Ferdinando di P. alla partita 277, foglio 13, particella n. 900 sub 2; il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);

c) l'immobile n. 3) è ubicato in San Ferdinando di Puglia (FG), contrada Pozzo La Pera e consiste di un fabbricato a piano terra, con sovrastante area libera, di complessivi mc: 1980 circa: non è accatastato; il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 106.750,00 (Euro centoseimilasettecentocinquanta/00).

3. Gli immobili sono visitabili rivolgendosi al Settore Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici (tel. 0883/626213) presso il quale sono disponibili il capitolato generale d'asta e la perizia con la completa descrizione degli immobili;
4. Si procederà all'asta con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera c) del R.D. 827/1924;
5. Sono ammesse solo offerte con rialzo minimo del 5% del prezzo a base d'asta;
6. E' richiesto un deposito cauzionale di garanzia pari al 10% dei prezzi a base d'asta, pari quindi rispettivamente a:
 - per l'immobile n. 1) Euro 3.680,10 (euro tremilaseicentottanta/10);
 - per l'immobile n. 2) Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);
 - per l'immobile n. 3) 10.675,00 (euro diecimilaseicentoseventantacinque/00);
7. Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona, con riserva di nominarla;
8. Non sono ammesse, oltre il termine di sca-

- denza, altre offerte sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita la sostituzione dell'offerta in sede di gara, al di fuori del caso di parità di migliori offerte valide. Non vi sarà luogo ad azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella descrizione dell'immobile offerto in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione della superficie, dei confini, di particelle catastali e per qualunque differenza, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere l'immobile nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti;
9. In caso di parità di due, o più, migliori offerte valide si procederà all'aggiudicazione secondo le procedure di cui all'art. 77 del R.D. 827/24;
 10. Le offerte dovranno pervenire, a mezzo plico postale raccomandato a/r o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/11/2003, all'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia, Settore Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici, via Isonzo n.6, 71046 San Ferdinando di Puglia (FG);
 11. Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 - a) Busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta;
 - b) Ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale (Banca Carime Agenzia di San Ferdinando di Puglia, Via Papa Giovanni XXIII, San Ferdinando di Puglia (FG) del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base;
 - c) Dichiarazione firmata, attestante di aver preso visione del bene in vendita, di conoscere ed accettare il capitolato generale e di non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 12. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore;
 13. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 14. L'aggiudicatario sarà chiamato, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dell'approvazione del verbale di aggiudicazione, alla stipula del contratto, in data da concordarsi tra le parti, presso uno Studio Notarile di fiducia delle parti, operante in San Ferdinando di Puglia (FG); tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a completo carico dell'acquirente,
 15. L'aggiudicatario dovrà corrispondere, alla stipula del contratto, in unica soluzione, l'importo offerto, al netto di quanto già depositato a titolo di cauzione. Qualora il prezzo non venga versato entro il termine indicato, l'aggiudicazione verrà revocata ed il deposito a garanzia verrà incamerato;
 16. Per quanto non richiamato nel presente bando, si fa riferimento al capitolato generale;
 17. Il presente bando, unitamente al capitolato generale, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia (FG), sul sito <http://www.ferd.it> e, per estratto, sui quotidiani locali "Corriere del Mezzogiorno" e "La gazzetta dello sport Ed. Puglia" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 18. Per informazioni rivolgersi al Settore Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici (tel. 0883626213- fax 0883626240). E-mail: ufficio.tecnico@ferd.it.
- Il Dirigente
Ing. Vito Evangelista
-
- COMUNE DI TRANI (Bari)
- Avviso di gara lavori di manutenzione strade interne.**
- 1.a) Pubblico incanto.
 - b) Contratto di appalto.

- 2.a) Luogo di esecuzione: Comune di Trani - nel tratto tra Via Pedaggio S. Chiara e C. so Regina Elena.
- b) Lavori di sistemazione e ricostruzione basolato stradale e della rete di fogna nera e bianca in Via Pedaggio S. Chiara e C.so Regina Elena; I.B.A.: Euro 283.366,37. Oneri di sicurezza Euro 9.916,77.
- 3) Termine di esecuzione: 120 giorni.
- 4) Nome ed indirizzo presso cui possono essere consultati gli atti tecnici della gara: Comune di Trani - Via Ten. Morriconi n. 2 - Ufficio Appalti-Contratti.
- 5 a) Termine ultimo per ricevimento delle offerte: 10 novembre 2003 - ore 12,00.
- b) Indirizzo cui devono essere trasmesse:
COMUNE DI TRANI - UFFICIO APPALTI-CONTRATTI - VIA TEN. MORRICONI N. 2.
- c) Lingua in cui devono essere redatte: ITALIANA.
- 6.a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legale rappresentante o soggetti muniti di specifica delega.
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte:
Ufficio Appalti ore 9,30 del giorno 11 novembre 2003
- 7) Cauzione Euro 5.865,06.
- 8) Finanziamento: Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.
- 9) Categoria prevalente: "OG3" classifica I. Attestazione di qualificazione S.O.A.
- 10) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
- 11) Criterio di aggiudicazione art. 21, comma 1 lett. a) L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 12) Il bando di gara è in pubblicazione in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di

Trani. La lista delle lavorazioni (Allegato "A" del bando di gara) deve essere ritirata presso l'Ufficio dei Messi comunali.

- 13) Il Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Ferrante.

Il Dirigente
Sig. Ing. G. Affatato

RETE FERROVIARIA ITALIANA BARI

Avviso di aggiudicazione lavori linea Foggia-Potenza.

Si rende noto che è stata la licitazione privata per l'affidamento dei lavori di risanamento della galleria "Giardiniera" al Km 99+959/100+162, nonché di alcuni tratti delle gallerie "Quattrocchi" al km. 96+424/98+251 e "Appennino" al km 100+931/103+551 della linea Foggia-Potenza.

Importo a base di gara: Euro 690.812,68.

Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione del Piano delle misure di Sicurezza e di Coordinamento.

Imprese invitate:

- 1 - CEP COSTRUZIONI srl - Via dei Muratori, snc - Zona Ind.le - 05010 ORVIETO (TR);
- 2 - FADEP Srl - Corso Meridionale, 7 - 80143 NAPOLI;
- 3 - IVECOS SpA - Via Brandolini, 107 - 31029 Vittorio Veneto (TV);
- 4 - NOTARI Luigi Spa - Via Felice Casati, 44 - 20124 MILANO
- 5 - Silvio PIEROBON dell'ing Silvio Pierobon & C. Sas - Via Ippolito Caffi, 100 - 32100 BELLUNO;
- 6 - SVEVO Srl - Via Pontina km 66+750 - 04010 Borgo Piave (LT);
- 7 - COGEIS Spa - Via XXV Aprile, 2/15 - 10010 Quincinetto (TO);
- 8 - MICOS Spa - Via Raffaele De Cesare, 71 - 00179 ROMA;
- 9 - DE.MO.TER. Srl Via Nuova Panoramica dello

Stretto, 1416 - pal. E - Compl. Linea Verde - 98100 MESSINA;

10 - A.T.I. ACACIA Srl (Mandataria) - PANICO & C. Srl (Mandante) - Via A. Palumbo, 59 - 80014 Giugliano in Campania (NA);

11 - TECHNICAL Srl - Via Ugo La Malfa, 76 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS).

Imprese partecipanti:

1 - NOTARI Luigi Spa;

2 - DE.MO.TER. Srl;

3 - A.T.I. ACACIA Srl (Mandataria) - PANICO & C. Srl (Mandante);

4 - TECHNICAL SRL.

Impresa Aggiudicataria:

TECHNICAL Srl

Importo di aggiudicazione: Euro 632.156,47

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 250 (duecentocinquanta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Direttore dei lavori: Ing. Cosimo Greco.

Bari, li 14 ottobre 2003

Il Responsabile della S.O. Legale
Avv. Leonardo Baroncini

RETE FERROVIARIA ITALIANA BARI

Avviso di aggiudicazione lavori linea Rocchetta-Avellino.

Si rende noto che è stata esperita la licitazione privata per l'affidamento dei lavori di costruzione e posa in opera di una nuova travata metallica a semplice binario, del tipo a membrature saldate o laminate e giunti bullonati, di portata teorica di m. 57,94 per il ponte sul fiume Ofanto al km. 117+970 della linea Rocchetta s.a.l. - Avellino in sostituzione della travata esistente.

Importo a base di gara: Euro 683.164,25

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al

netto degli oneri per l'attuazione del Piano delle misure di Sicurezza e di Coordinamento.

Imprese invitate:

1 - A.T.I. costituenda COMES srl (Mandataria) - Impresa Costruzioni Geom. Vito MECCA (Mandante) - Zona Industriale, s.n. - 85050 Tito Scalo (PZ);

2 - BETA PERSEI srl - Contrada Lo Monaco S.S. 98 - Km. 79,800 - 70032 Bitonto (BA);

3 - O.ME.F.CA. snc dei F.lli Campagna Antonio e Mario - Via Vittime di Via Fani, 8 - 71011 Apricena (FG);

4 - ERGO MECCANICA sri - Via Pergusa, 63 - 93012 Gela (CL);

5 - I.S.P.A. srl - S.S. 212 Km. 9+400 - 82020 Pietrelcina (BN);

6 - VESUVIANA CARPENTERIA di S. Dell'Acqua & C. snc - Via Cuonzolo, 4 - 80049 Somma Vesuviana (NA);

7 - D. TECH di De Luca Leopoldo - Via F.sco Cappiello, 119 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA);

8 - MECOS Metalcostruzioni Cambiano srl - Via Carignano, 69 - 10048 Vinovo (TO);

9 - CO.TE.CO. srl - Traversa Sinerchia, 56 - 96100 Siracusa;

10 - CARMEC Srl - Via Nuova Sarno, 163 - 80036 Palma Campania (NA);

11 - TE.M. Tecnologie Metalliche srl - Via Monte di Dio, 5 - 80132 Napoli;

12 - FAVER SpA - Via Santa Caterina, 31 - 70124 Bari;

13 - TPS TARANTO srl - Via Piero della Francesca, 11 - 74100 Taranto;

14 - F.D.M. srl - Via Ausonia, 35 - 03047 San Giorgio a Liri (FR);

15 - CO.MI.C. srl - Via Barriera del Bosco, 7/E - 95030 Sant'Agata li Battiati (CT);

16 - COMESA srl - Via D'Auria, 114 - 80048 S. Anastasia (NA);

17 - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. - Via Galvani, 17/b - 47100 Poni;

18 - FRANCHI SpA Industrie Meccaniche - Via Firenze, 41 - 06083 Bastia Umbra (PG);

19 - CO.ME.EDIL. srl - Via Stabia, 28/30 - 84012 Angri (SA);

- 20 - MONSUD srl - Via Pianodardine, s.c. - 83100 Avellino;
- 21 - EDIL STEEL srl - C.da Saletti - Z.I. Val di Sangro - 66041 Atesa (CH);
- 22 - CORDIOLI & C. SpA - Viale 1° Maggio, 8 - 37069 Villafranca (VR).

Imprese partecipanti:

- 1 - EDIL STEEL srl - Atesa (CH);
- 2 - ERGO MECCANICA srl - Gela (CL);
- 3 - FRANCHI SpA Industrie Meccaniche - Bastia Umbra (PG);
- 4 - CO.MI.C. srl - Sant'Agata li Battiati (CT);
- 5 - MONSUD srl - Avellino;
- 6 - I.S.P.A. srl - Pietrelcina (BN);
- 7 - D. TECH di De Luca Leopoldo - San Giorgio a Cremano (NA);
- 8 - BETA PERSEI srl - Bitonto (BA);
- 9 - A.T.I. costituenda COMES srl (Mandataria) - Impresa Costruzioni Geom. Vito MECCA (Mandante) - Tito Scalo (PZ);
- 10 - FAVER SpA - Bari.

Impresa aggiudicataria: EDIL STEEL srl

Importo di aggiudicazione: Euro 622.044,28.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori 540 (cinquecentoquaranta giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Direttore dei lavori: Ing. Domenica CHISENA.

Bari, li 14 ottobre 2003

Il Responsabile della S.O. Legale
Avv. Leonardo Baroncini

RETTIFICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 18 settembre 2003, n. 249

Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2002, n. 978. Approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative di cui al Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione graduatoria anno 2002 - Provincia di Bari.

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 18 settembre 2003, n. 250

Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2002, n. 978. Approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione graduatoria anno 2002 - Provincia di Foggia.

Per mero errore materiale, nel Bollettino Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 114, nel sommario, a pag. 10064, prima colonna, le Determinazioni del Dirigente Settore SS.SS. del 17 settembre 2003, n. 249 e n. 250 devono intendersi del 18 settembre 2003 e non del 17 settembre 2003, come erroneamente riportato.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Statuto Provinciale

Per mero errore materiale tipografico, nel Bollettino Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 107 a pag. 10076 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI - Modifiche allo Statuto Provinciale, al rigo 9 del punto 6) - art. 17. dopo la parola "detrazione" deve inserirsi la parola "pari", mentre al rigo 10, dopo la parola "nella" deve eliminarsi la parola "pari".

